

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

929^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA,
del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XXI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-77

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 79-255

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 257-280

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta:

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE 2, 7
VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze 2

Seguito della discussione e approvazione:

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE 8

Seguito della discussione e approvazione:

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE Pag. 10, 13, 14 e passim
VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze 10, 17
AZZOLLINI (FI), relatore 10, 16
MORANDO (DS-U) 11, 13, 14 e passim
CADDEO (DS-U) 11, 14, 22 e passim
GIARETTA (Mar-DL-U) 12, 45
GUBERT (UDC) 12, 20, 27
RIPAMONTI (Verdi-Un) 15, 39
PIZZINATO (DS-U) 15, 24
VALLONE (Mar-DL-U) 17, 18, 20 e passim
TURRONI (Verdi-Un) 26
MICHELINI (Aut) 28, 37
SODANO Tommaso (Misto-RC) 30
RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur) 32
* MARINO (Misto-Com) 33, 34
MARINI (Misto-Rnp) 35
FRANCO Paolo (LP) 41
* CICCANTI (UDC) 42
GRILLOTTI (AN) 48, 49
IZZO (FI) 52
Verifiche del numero legale 18
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 21, 24, 28 e passim

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 55

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 56

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA**Discussione e reiezione di proposte di modifica:**

PRESIDENTE	Pag. 56, 60, 61 e <i>passim</i>
BRUTTI Massimo (DS-U)	60
MARINO (Misto-Com)	61, 62
MANZIONE (Mar-DL-U)	63, 65
ZANCAN (Verdi-Un)	65, 66
TURRONI (Verdi-Un)	67
SERVELLO (AN)	68
Verifiche del numero legale	67

DISEGNI DI LEGGE**Discussione:**

(3600) Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE	69, 70, 72 e <i>passim</i>
CENTARO (FI), relatore	69
ZANCAN (Verdi-Un)	70, 71
FASSONE (DS-U)	71, 72, 73
CALVI (DS-U)	73
DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	74, 75, 76
BRUTTI Massimo (DS-U)	76
Verifiche del numero legale	76

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 3614-B:**

Articoli	79
--------------------	----

DISEGNO DI LEGGE N. 3613-B:

Ordini del giorno	106
Articolo 1 ed emendamenti	107

ALLEGATO B**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA Pag. 257**

CONGEDI E MISSIONI	267
-------------------------------------	------------

GRUPPI PARLAMENTARI

Nuova denominazione	267
-------------------------------	-----

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti	267
---	-----

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti	267
--	-----

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Trasmissione di atti	267
--------------------------------	-----

ASSEMBLEA DELL'ATLANTICO DEL NORD

Trasmissione di documenti	268
-------------------------------------	-----

PETIZIONI

Annunzio	269
--------------------	-----

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio	77
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	269
Mozioni	270
Interrogazioni	272
Interrogazioni da svolgere in Commissione . .	280

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,05 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto

le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Nella seduta pomeridiana di ieri si è svolta la discussione generale congiunta ed hanno avuto luogo la replica dei relatori di maggioranza e di minoranza.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Alcuni interventi in discussione generale hanno valutato comparativamente la politica di bilancio realizzata nel corso della legislatura e quella perseguita dai Governi di centrosinistra, tentando di accreditare una tesi secondo cui il Governo Berlusconi avrebbe disperso un patrimonio di solidità e di credibilità finanziaria a causa di un andamento incontrollato della spesa corrente. La realtà è ben diversa, perché un raffronto tra il 2001 ed il 2006 relativamente al rapporto *deficit*-PIL e all'avanzo primario, se correttamente integrato con la valutazione della mancata crescita del prodotto interno – valutabile nell'ordine di 5 punti a causa della congiuntura internazionale oltre che degli effetti di dieci anni di politiche deflazionistiche – dimostra che in questa legislatura si è registrato un miglioramento netto dei dati di finanza pubblica di circa due punti e mezzo percentuali. Il Governo ha centrato questo obiettivo in una fase difficile, tutelando le fasce più deboli della popolazione, visto che la spesa sociale, ed in particolare nella componente della sanitaria, è aumentata di oltre dieci punti. Inoltre, in una fase che viene considerata la più difficile dal dopoguerra, una politica più attenta ai saldi avrebbe determinato un incremento della pressione fiscale ed un impatto ancor più negativo sulla crescita economica, mentre la riduzione della spesa e l'alleggerimento della pressione fiscale perseguite in questa legislatura creano le premesse per una auspicabile crescita economica nel prossimo anno. Pertanto, è questa alternativa tra una politica fiscale centrata sul controllo dei conti pubblici e finalizzata ad aumentare libertà dei cittadini e quella ventilata negli emendamenti dell'opposizione (che tende ad incrementare la spesa pubblica e quindi la pressione fiscale) su cui dovranno pronunciarsi i cittadini italiani alle prossime elezioni. I rilievi sul merito della legge finanziaria hanno toccato aspetti relativamente marginali, perché l'opposizione non ha inteso evidenziare gli aspetti positivi della finanziaria, non solo il rigore in una fase preelettorale, ma anche il contenimento dei costi della politica, la riduzione del cuneo contributivo, l'avvio del sistema dei distretti per favorire l'aggregazione delle imprese ed economie di scala, la tutela del Mezzogiorno, anche attraverso la saggia decisione di rinviare l'applicazione del decreto legislativo n. 56 del 2000, che avrebbe accentuato il divario tra le diverse aree del Paese. Il federalismo va infatti attuato con intelligenza, contenendo spinte eccessivamente centrifughe e garantendo la salvaguardia dei conti pubblici. L'andamento della sessione di bilancio evidenzia ancora una volta la necessità di una revisione della legge di contabilità, sotto il profilo non tanto dell'emendabilità della proposta governativa, quanto piuttosto dell'adeguamento della struttura dei conti in coerenza con le grandezze utilizzate in sede di Unione Europea. Infine, ringrazia il Senato per aver sostenuto il Governo nel corso della legislatura, condividendo manovre finanziarie finalizzate al-

l'interesse del Paese, ma a volte difficili anche sotto il profilo procedurale. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Maffioli.*)

PRESIDENTE. Con la replica da parte del rappresentante del Governo si è conclusa la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3614-B e 3613-B.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvati anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati nello stampato 3614-B (con la Terza Nota di variazioni). Passa quindi all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli da 1 a 19 del disegno di legge n. 3614-B.

PRESIDENTE. Secondo le cadenze stabilite dal Regolamento, la votazione finale del disegno di legge avrà luogo dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria nel suo complesso.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Chiede una breve sospensione della seduta per una valutazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Sospende la seduta per 15 minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,29, è ripresa alle ore 9,45.

PRESIDENTE. Passa all'esame ordini del giorno G5 e G13.

AZZOLLINI, *relatore*. Si rimette al Governo.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Li accoglie come raccomandazione. Con riguardo all'ordine del giorno G13 la soppressione in finanziaria della proroga per l'accertamento dell'ICI si è resa necessaria per uniformare il sistema delle prescrizioni.

PRESIDENTE. Passa all'esame del testo licenziato dalla Camera dei deputati, composto del solo articolo 1, invitando i presentatori degli emendamenti ad illustrarli.

MORANDO (*DS-U*). La proposta dell'opposizione di cui all'emendamento 1.11 rappresenta l'architrave di una impostazione alternativa del Patto di stabilità interno, da organizzare, come avvenuto fino al 2001, secondo la logica degli obiettivi di saldo, in coerenza con il Patto di stabilità europeo. Il mutamento operato dal centrodestra mediante un'organizzazione secondo obiettivi fissati in termini di tetto di spesa ha prodotto infatti gravi lesioni all'autonomia delle amministrazioni locali oltre all'effetto paradossale di premiare le amministrazioni meno virtuose sul piano finanziario. (*Applausi dei senatori Caddeo e Chincarini*).

CADDEO (*DS-U*). L'emendamento 1.16 propone la soppressione della norma che stabilisce un trattamento fortemente discriminatorio nei confronti di migliaia di lavoratori degli ex enti locali che verrebbero trasferiti nei ruoli dello Stato con un livello stipendiale inferiore a quello goduto in origine.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). L'emendamento 1.20 propone l'istituzione di un fondo di mille milioni di euro per agevolare le giovani coppie nell'acquisto dell'abitazione. A differenza della misura proposta dal Governo a favore dei nuovi nati, si individua un intervento strategico volto a rilanciare una politica pluriennale a favore della famiglia.

GUBERT (*UDC*). Con riguardo alla norma della finanziaria che proroga le concessioni in corso in materia di energia, l'emendamento 1.38 intende fare salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

MORANDO (*DS-U*). L'emendamento 1.19 interviene in materia di trattamento di fine rapporto proponendo l'immediato trasferimento degli accantonamenti nei fondi pensioni integrativi, senza rinviare la questione, come proposto invece dal Governo, al 2008, stante le ricadute negative in termini economici che ne deriverebbero per i lavoratori soggetti a trattamento contributivo.

CADDEO (*DS-U*). Illustra l'emendamento che propone l'abrogazione del condono fiscale per gli anni 2003 e 2004, i cui presunti introiti potrebbero piuttosto scaturire dall'introduzione di una tassa sulle rendite finanziarie.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). L'emendamento 1.31 propone la soppressione della norma che dispone l'utilizzo a fini turistici di aree demaniali marittime onde sviluppare il cosiddetto turismo di qualità. Ne deriverebbe infatti una vera e propria vendita delle coste con gravi conseguenze sul patrimonio naturale del Paese oltre che sullo stesso sviluppo del turismo.

PIZZINATO (*DS-U*). L'emendamento 1.13 propone di elevare lo stanziamento destinato a fronteggiare le crisi occupazionali. Resterebbero infatti esclusi dagli ammortizzatori sociali migliaia di giovani precari che lavorano da anni nelle pubbliche amministrazioni con gravi conseguenze dal punto di vista sociale. (*Applausi dei senatori Morando e Tommaso Sodano*).

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Con riguardo alla proposta inerente il Patto di stabilità interno, la scelta operata dal Governo di riferire gli obiettivi ai tetti di spesa nasce dalla esigenza di garantire un più serrato controllo sulla finanza pubblica. Peraltro le modifiche intervenute alla Camera, appaiono più rispettose dell'autonomia degli enti locali laddove si prevede un contenimento più rigoroso delle spese correnti ma non di quelle per investimenti. Quanto alla destinazione degli accantonamenti sul trattamento di fine rapporto ai fondi integrativi, si è inteso uniformare la finanziaria alla riforma recentemente intervenuta.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore concordando con le sue valutazioni.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (identico all'1.8), 1.9 e 1.10. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 1.2.

MORANDO (*DS-U*). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 1.11 perché la scelta politica del centrodestra, pur legittima, di modificare l'organizzazione del Patto di stabilità secondo obiettivi fissati per tetto di spesa ha prodotto effetti dannosi in termini di eccesso di centralismo e di penalizzazione delle amministrazioni più virtuose dal punto di vista finanziario.

GUBERT (*UDC*). Dichiaro a titolo personale il voto favorevole all'emendamento 1.11 e rilevo la contraddittorietà del programma elettorale autonomista della Casa della libertà con le politiche del Governo che impongono vincoli di bilancio agli enti locali. (*Applausi dal Gruppo Aut e del senatore Cambursano*).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), respinge l'emendamento 1.11. Con successive votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.12, 1.15, 1.16 (identico all'1.17), 1.18 e 1.19.

CADDEO (*DS-U*). Il suo Gruppo voterà a favore dell'emendamento 1.20, che riguarda la dotazione iniziale per l'acquisto degli immobili a favore delle giovani coppie, oggi scoraggiate a formare una famiglia dalle difficoltà finanziarie e certamente non aiutate dagli interventi previsti dalla manovra.

Sono respinti gli emendamenti 1.20 e 1.21.

MORANDO (*DS-U*). L'emendamento 1.22 è volto a finanziare adeguatamente l'Agenda di Lisbona, un ambizioso piano di sostegno allo sviluppo per molti aspetti condivisibile. È paradossale che l'opposizione si preoccupi di dotare con adeguate risorse un piano elaborato dalla maggioranza e dal Governo, per ovviare alla decisione della Camera dei deputati che ne ha rinviato il finanziamento alle manovre finanziarie dei prossimi anni.

Il Senato respinge l'emendamento 1.22.

CADDEO (*DS-U*). L'emendamento 1.23 propone di abrogare la norma istitutiva del comitato promotore per la costituzione della Banca del Mezzogiorno, che rappresenta un mero palliativo rispetto alle reali necessità di una politica per lo sviluppo del Meridione d'Italia, soprattutto infrastrutturale, anche a fronte dell'attestazione di minori difficoltà di concessione del credito rispetto a 10-15 anni fa e del congelamento, all'interno della stessa manovra finanziaria, dei 15 miliardi di euro per l'attuazione dei fondi comunitari.

Sono respinti gli emendamenti 1.23 e 1.24.

PIZZINATO (*DS-U*). Stante l'importanza del finanziamento degli ammortizzatori sociali, chiede la votazione nominale elettronica sull'emendamento 1.13.

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 1.13. Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.14, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29 e 1.30.

MORANDO (*DS-U*). Non poteva mancare a fine legislatura la misura del condono, in questo caso fiscale, che ne ha caratterizzato l'intero andamento. Certo, la formula introdotta nel disegno di legge finanziaria è molto alleggerita rispetto alle passate edizioni, ma sarebbe stato preferibile da parte del Ministro dell'economia mantenere la parola data quando ha

escluso il ricorso a questo genere di provvedimento. Occorrerebbe infatti evitare di continuare a distruggere il rapporto tra fisco e cittadini, fortemente minato dai continui ricorsi ai condoni, come dimostra uno specifico studio per il settore.

Il Senato respinge l'emendamento 1.31.

TURRONI (*Verdi-Un*). Invece di proteggere le coste e magari acquistarne dai privati ulteriori tratti per finalità di salvaguardia, come accade in altri Paesi e come sarebbe opportuno per incrementare un turismo attento all'ambiente e alla cultura, il disegno di legge finanziaria reitera la norma del silenzio assenso per l'acquisizione di beni pubblici da parte degli speculatori privati. (*Applausi del senatore Rotondo*).

Sono respinti con successive votazioni gli emendamenti 1.32, 1.33, 1.34, 1.35 (identico all'1.36) e 1.37.

GUBERT (*UDC*). Dispiace che né il relatore né il rappresentante del Governo abbiano ritenuto di esplicitare una motivazione della proroga decennale della concessione di derivazione idroelettrica ad Enel e Edison di cui al comma 485 dell'articolo 1, che confligge con le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Invita dunque l'Assemblea ad approvare l'emendamento 1.38.

MICHELINI (*Aut*). Dichiaro il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 1.38, su cui chiede la votazione mediante procedimento elettronico, associandosi al rammarico del senatore Gubert per la lesione delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nonché per l'incidenza negativa della proroga decennale sul processo di liberalizzazione dell'energia elettrica.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 1.38. Sono altresì respinti gli emendamenti 1.390 e 1.41.

MORANDO (*DS-U*). L'Unione ha presentato l'emendamento 1.42 non per esprimere un giudizio moralistico su talune scelte di carattere microsettoriale o localistico, bensì per sottolineare il discutibile ordine di priorità di tali scelte rispetto ad esempio alla necessità del Paese di attivare al più presto i fondi pensione integrativi; invece, il Governo ha deciso di rinviare al 2008 i trasferimenti per gli accantonamenti del TFR da destinare ai richiamati fondi pensione.

Risultano infine respinti gli emendamenti 1.42 e 1.Tab.C.1.

PRESIDENTE. Avvertendo che le dichiarazioni di voto sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di bilancio saranno svolte congiuntamente, passa alla votazione finale.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Dichiaro il voto contrario dei senatori di Rifondazione comunista all'ultima manovra finanziaria della legislatura e auspicabilmente della maggioranza di centrodestra, la cui politica ha fatto registrare tra il 2001 e il 2005 una crescita molto bassa rispetto alla media europea, un peggioramento dei conti pubblici e una grave crisi sociale, in un quadro preoccupante di ingiustizie e di allargamento della povertà. Il sistema produttivo italiano è stato spinto progressivamente ai margini del mercato internazionale, mentre il Governo ha deciso di abbassare le tasse ai ricchi e nel contempo di tagliare la spesa sociale, di ignorare il processo di impoverimento di massa e di precarizzazione del lavoro e della vita di intere generazioni. Il patrimonio edilizio pubblico viene privatizzato nonostante il dramma della questione abitativa nelle aree metropolitane, il Mezzogiorno diventa solo un'area dove sperimentare i modelli più spinti di flessibilità del lavoro e per realizzare inutili grandi opere, come il ponte sullo Stretto di Messina, sono tagliati ulteriormente i trasferimenti di risorse agli enti locali per costringere questi ultimi a ricorrere ai tributi o a ridurre i servizi sociali, mentre viene attuata un'ampia centralizzazione sul piano fiscale e finanziario, in contrasto con le propagandate ispirazioni autonomiste. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-Com. Congratulazioni*).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Anche i senatori dell'Udeur voteranno convintamente contro una finanziaria inefficace e contraddittoria con le stesse misure adottate con i bilanci passati, che non mantiene le promesse ad esempio per quanto riguarda il sostegno alle famiglie e ai nascituri, dopo le incongruenze del *bonus bebè* del 2004 destinato a tutti i neogenitori, compresa la figlia dell'onorevole Berlusconi, ma che anche nella edizione di quest'anno mantiene confusione e pressapochismo rispetto al secondo modulo fiscale delle imposte sui redditi introdotto dallo stesso Governo, laddove sarebbe stato invece necessario aumentare le deduzioni per i familiari a carico. Complessivamente, occorrono misure strutturali di riforma nel campo sociale e per quanto riguarda le entrate, ma il Governo ha preferito ricorrere ad un ennesimo condono fiscale, che aggrava l'incertezza sulle manovre future.

MARINO (*Misto-Com*). Dichiaro il voto contrario del mio Gruppo alla manovra finanziaria che giunge in terza lettura al Senato in un testo blindato, dopo la richiesta da parte del Governo di un voto di fiducia già in prima lettura e le ulteriori modifiche approvate sempre con il voto di fiducia dalla Camera dei deputati. La manovra segna la chiusura della politica economica attuata dal Governo dal 2001, sulla base di errori di pre-

visione e di misure *una tantum*, nonché di privatizzazioni e di vere e proprie regalie ai privati, di natura fiscale e immobiliare, nonostante il declino industriale, sociale ed economico che si è progressivamente aggravato e rispetto al quale non è stato fatto nulla, se non tentare di scaricare le difficoltà sull'introduzione dell'euro e sull'aumento del prezzo del petrolio. Non si è investito alcunché nella ricerca e nell'innovazione tecnologica, mentre nell'ultimo scorcio della legislatura si continuano a svendere le partecipazioni azionarie dello Stato o i beni demaniali e quelli culturali. Questa politica ha prodotto un allargamento del divario tra ceti sociali e tra le diverse aree del Paese, con una forte penalizzazione del Mezzogiorno anche per quanto riguarda le infrastrutture, ed ha inciso negativamente nei settori del lavoro, della scuola e della sanità, nonostante i tentativi dell'opposizione di mitigare tali conseguenze con numerose proposte che sono state costantemente respinte. (*Applausi dal Gruppo DS-U e della senatrice De Petris*).

MARINI (*Misto-Rnp*). A conclusione di una legislatura caratterizzata da politiche economiche sbagliate, dall'approssimazione nei conti pubblici e dall'elaborazione di dati rivelatisi a consuntivo puntualmente sbagliati, il Governo giunge alla definizione della manovra economica per il 2006 attraverso mutamenti continui e con un progressivo aumento dell'entità degli interventi previsti. I senatori della Rosa nel pugno voteranno contro tale manovra giudicandola l'ennesima occasione perduta per affrontare i gravi problemi strutturali del Paese, il basso tasso di produttività, gli effetti della fase di stagnazione, le timide prospettive di ripresa, l'aumento del debito pubblico, il basso livello di investimenti per ricerca e formazione, il *deficit* della bilancia commerciale e la debolezza della domanda interna. A testimoniare la carenza dell'iniziativa del Governo stanno la riduzione delle risorse per gli investimenti infrastrutturali, in particolare dei finanziamenti all'ANAS, e l'assenza di interventi concreti per combattere la ripresa della crescita della forbice tra il Mezzogiorno ed il resto d'Italia e per agganciare positivamente con investimenti infrastrutturali, servizi e modernizzazione le grandi prospettive aperte dal nuovo interesse dell'Europa nei confronti del Mediterraneo. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

MICHELINI (*Aut*). Il Gruppo per le autonomie ha espresso in prima lettura un fermo dissenso rispetto alla manovra economica presentata dal Governo, per le modalità di esame imposte al Parlamento e per i suoi contenuti, in particolare per la conferma del Patto di stabilità basato sui tetti di spesa su cui Regioni a statuto speciale e Province autonome sono obbligate a giungere ad un accordo; per l'ampliamento della presenza dello Stato in materie che la Costituzione riserva alle Regioni; per l'esclusione di qualunque disposizione sul federalismo fiscale; per la riproposizione dei fondi settoriali; per l'inadeguatezza delle misure volte a garantire una maggiore crescita del prodotto interno lordo; per l'aumento dell'IVA sulla ristrutturazione delle case; per la riduzione degli stanziamenti a favore degli investimenti; infine, per l'appesantimento della pressione fiscale a ca-

rico del settore produttivo. Il testo approvato dalla Camera dei deputati, pur facendo venire meno alcune delle originarie ragioni di contrarietà, aggrava tuttavia il conflitto con le autonomie speciali e contiene un insieme di disposizioni ancora una volta non concordate ma imposte agli enti locali, che aumenteranno la conflittualità fra le pubbliche amministrazioni e la disgregazione sociale. (*Applausi dai Gruppi Aut, Mar-DL-U e DS-U*).

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). I tre passaggi dell'*iter* dei provvedimenti che compongono la manovra finanziaria hanno evidenziato l'insofferenza del Governo rispetto alle procedure e ai controlli parlamentari: ciò ha prodotto un andamento disordinato, la scarsa trasparenza, il continuo mutamento dei saldi e lo scardinamento delle leggi di contabilità e delle disposizioni regolamentari dei due rami del Parlamento. Il testo finale è radicalmente diverso da quello presentato in origine e non è vero, come sostiene la maggioranza, che i saldi sono migliorati, in quanto si tratta di una manovra correttiva in progressione, caratterizzata dai rinvii (la riforma del trattamento di fine rapporto, la legge sulla competitività, il finanziamento dell'Agenda di Lisbona) e da un doppio condono imperniato sul concordato preventivo – che nel passato non ha mai funzionato – e sulla cosiddetta definizione agevolata per gli anni non interessati dai precedenti condoni. È la prosecuzione di quella finanza creativa che ha alimentato la mancanza di fiducia dell'Europa nei confronti dei conti pubblici italiani e la vigilanza dei mercati sulla condizione dell'economia nazionale, sull'aumento del debito, sulle scarse prospettive di ripresa, sull'incontrollabilità della spesa pubblica, sul mancato rispetto del patto di stabilità. I senatori Verdi voteranno contro il bilancio e la finanziaria che dovrebbero sostenere la crescita del Paese con misure come la pornotax, la mancia alle famiglie, la vendita delle spiagge, la privatizzazione del demanio pubblico, l'istigazione all'abuso edilizio, il condono erariale, in un quadro nel quale il carico fiscale sulle imprese per un verso viene diminuito in modo del tutto insufficiente e per un altro verso viene aumentato, non si trovano risorse per le fasce di reddito più basse e vengono sottratti 25 miliardi di euro all'economia reale. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni*).

Presidenza del vice presidente MORO

FRANCO Paolo (*LP*). Dichiaro il voto favorevole della Lega, esprimendo perplessità per la proposta dell'opposizione di ritornare alla definizione del Patto di stabilità interno sulla base dei saldi e non dei tetti di spesa, in quanto solo quest'ultimo criterio garantisce che non vengano incrementate contemporaneamente tanto le spese quanto la pressione fiscale. In realtà, entrambi i meccanismi denotano la difficoltà ad intervenire in

modo centralistico sui bilanci locali: si evidenzia quindi la necessità di giungere al più presto al federalismo fiscale, soluzione idonea a garantire l'autonomia e la responsabilità dei governi locali, naturalmente nel quadro di un più ampio sostegno alla crescita generale del Paese. (*Applausi dal Gruppo LP*).

CICCANTI (*UDC*). Nel dichiarare il convinto voto favorevole dell'UDC alla finanziaria, sottolinea l'incongruenza delle critiche formulate dal centrosinistra all'azione di governo condotta dall'attuale maggioranza nel corso della legislatura. Pur potendo vantare scarsi risultati sul piano delle riforme nella passata legislatura, il centrosinistra critica le omissioni dell'attuale maggioranza; rivolge accuse alla politica del lavoro del centrodestra, pur avendo introdotto per primo i contratti di lavoro a tempo determinato, ma con modalità che hanno prodotto la perdita di un gran numero di posti, mentre negli ultimi cinque anni il tasso di disoccupazione è diminuito di oltre due punti percentuali nonostante la stagnazione e la bassa crescita economica. L'opposizione promette di cambiare la legge Bossi-Fini, dimenticando che essa ha consentito di liberare dalla clandestinità e dallo sfruttamento 700.000 esseri umani; vuole cambiare la riforma della scuola primaria e secondaria, dimenticando che la riforma Berlinguer è stata bocciata in primo luogo dal mondo scolastico; critica il rinvio della riforma del trattamento di fine rapporto, dopo essere rimasto inerte dopo la riforma Dini; lamenta la mancata attuazione della strategia di Lisbona, dimenticando le decine di leggi e tutte le manovre finanziarie che nel corso della legislatura sono intervenute per recuperare il ritardo di competitività delle imprese, favorire l'innovazione tecnologica e sostenere la formazione e la ricerca; lancia accuse al Governo sulla riforma fiscale dopo aver utilizzato in modo dissennato la leva fiscale; condanna i condoni, che tuttavia hanno consentito di far emergere un'ampia platea di evasori e di elusori, che prima si faceva finta non esistessero; accusa di barare sui conti dopo aver truccato nel 2000 i dati sull'indebitamento; denuncia il soffocamento della finanza locale quando nel 1997 la spesa per gli enti locali fu tagliata di oltre il 30 per cento. Solo il centrodestra è in grado di offrire al Paese le riforme e la governabilità di cui ha bisogno. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI. Congratulazioni*).

GIARETTA (*Mar-DL-U*). La legislatura del miracolo economico si conclude con l'ennesima pesante manovra correttiva dei conti pubblici, che non potrà non avere effetti depressivi su un'economia già provata; una manovra che nel corso dell'esame è andata via via crescendo ed i cui contorni appaiono ancora incerti per la presenza di entrate inesistenti o sovrastimate e di spese sottostimate. Nel confuso ginepraio di norme contenute negli oltre 600 commi che compongono l'articolo unico della legge finanziaria non si registrano misure in grado di affrontare la grave crisi di competitività del paese, il *deficit* della bilancia commerciale, il calo della produzione industriale e dell'occupazione nel Mezzogiorno. La maggioranza non ha la forza né la determinazione per compiere scelte

coraggiose e così rinvia la riforma del trattamento di fine rapporto, la realizzazione dell'Agenda di Lisbona, l'intervento sugli ammortizzatori sociali, la liberalizzazione dei mercati protetti, una seria politica di investimenti, la realizzazione delle opere pubbliche ancora oggi oggetto di propaganda elettorale, nonostante il completo fallimento testimoniato dai dati sui progetti finanziati e su quelli avviati e le preoccupanti prospettive connesse alla riduzione degli stanziamenti all'ANAS ed alle Ferrovie. Non mancano invece nella finanziaria gli ennesimi condoni fiscali, ambientale ed erariale: ancora una volta il centrodestra premia chi viola le norme di comportamento collettivo, evidenziando la propensione ad indebolire il valore della legalità quale elemento costitutivo della convivenza fra i cittadini. La difesa della legalità, troppe volte calpestata dalla maggioranza nel corso della legislatura, è uno degli elementi della battaglia politica che l'Unione conduce per dare all'Italia un nuovo Governo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un e dei senatori Betta e Michellini. Molte congratulazioni.*)

GRILLOTTI (AN). La legge finanziaria realizza il massimo di quanto consentito dalle attuali situazioni dell'economia e della finanza pubblica, mentre le confuse e contraddittorie proposte avanzate dall'opposizione avrebbero senz'altro influito negativamente sulla crescita del Paese. Per supportare la propria polemica politica, il centrosinistra utilizza i dati economici, su base percentuale o assoluta a seconda delle convenienze, e sostiene tesi false, quali ad esempio che il Governo abbia ridisegnato le aliquote fiscali favorendo i ceti più abbienti, quando invece l'elemento più evidente della riforma fiscale è l'allargamento dell'area dell'esenzione fiscale. Ad un'analisi puntuale risultano deboli anche gli altri argomenti polemici utilizzati dall'opposizione, le facoltà taumaturgiche della riduzione del cuneo fiscale, misura senz'altro importante ma che non può essere l'unico strumento per sostenere la competitività delle imprese e la crescita dell'economia, che invece può essere più efficacemente perseguita attraverso la riduzione fiscale avviata dal Governo. Parimenti, è condivisibile la scelta dell'Esecutivo di utilizzare le risorse derivanti dai fondi del trattamento di fine rapporto ai fini della riduzione del debito, mentre il concordato fiscale previsto dalla finanziaria sarà avviato grazie al riordino della agenzia delle entrate. (*Applausi dai Gruppi AN e FI.*)

CADDEO (DS-U). Il Governo è stato progressivamente costretto ad appesantire la finanziaria sino a 27 milioni di euro per rispondere alle censure avanzate in sede comunitaria sulla gestione della finanza pubblica; complessivamente le manovre approvate dal Governo Berlusconi assommano a 109 miliardi, a fronte dei 62 della precedente legislatura, ed è evidente il disastro della finanza pubblica, provocato da una crescita della spesa corrente in misura superiore all'aumento del PIL e dal sistematico ricorso ai condoni, che ha determinato una mortificazione dell'amministrazione finanziaria, l'aumento dell'infedeltà fiscale e quindi l'inevitabile crollo delle entrate. Tuttavia, l'elemento di maggiore debolezza risiede

nella carenza di politiche per la crescita, che nel corso della legislatura registra una modesta media dello 0,5 per cento, risultando così sprecata l'opportunità fornita dall'impetuosa crescita a livello mondiale. L'impoverimento del ceto medio, il crollo degli investimenti e delle esportazioni, la diminuzione della produttività del lavoro sono altri segnali del fallimento della politica economica; il Governo ha tentato per anni di imputare tali difficoltà a fattori esogeni, mentre con la finanziaria presentata al Parlamento sembrava avesse finalmente compreso l'esigenza di sostenere la crescita attraverso interventi strutturali per l'innovazione tecnologica, che però sono stati soppressi nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Non resta quindi che constatare il fallimento di una legislatura che annunciava un nuovo miracolo economico e che ha invece condotto il Paese alla stagnazione e rinnovare l'impegno del centrosinistra a sostegno della ripresa. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Aut e Verdi-Un*).

IZZO (*FI*). Quella che il Senato si appresta a varare definitivamente non deve essere considerata l'ultima finanziaria della legislatura, ma la prima di un nuovo ciclo, perché le misure di rigore e di sviluppo in essa contenute sono la necessaria premessa della ripresa della crescita economica. Sono di assoluto rilievo le disposizioni che escludono dal rispetto del Patto di stabilità i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il contenimento dell'IRAP, nonché l'avvio di misure volte a realizzare la fiscalità di vantaggio. Pertanto, sono prive di fondamento le polemiche dell'opposizione, sia laddove connotano negativamente un elemento che è invece positivo, quale la capacità del Governo di varare nel corso della legislatura finanziarie di notevole peso, sia laddove criticano la politica fiscale a causa del ricorso ai condoni. Bisogna infatti tenere presente che il Governo Berlusconi si è trovato costretto a ricorrere a misure di condono per recuperare l'evasione non sufficientemente contrastata nella precedente legislatura, mentre la finanziaria in votazione dà avvio alla necessaria programmazione fiscale, uno strumento che prevede l'adesione del contribuente alla proposta avanzata dagli uffici finanziari. (*Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni*).

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 3613-B nel suo complesso. (Applausi dal Gruppo FI).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3614-B

PRESIDENTE. Procede alla votazione finale.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 3614-B nel suo complesso. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo riunitasi questa mattina, in ordine al corrente programma dei lavori del Senato e al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 22 dicembre 2005 al 12 gennaio 2006. (*v. Resoconto stenografico*). In particolare, nel corso della seduta si procederà all'incardinamento del disegno di legge n. 3600 sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, mentre il disegno di legge per la tutela del risparmio, non appena trasmesso dalla Camera dei deputati, sarà immediatamente deferito alle Commissioni riunite 6^a e 10^a, che riferiranno all'Assemblea all'inizio della seduta antimeridiana di domani, convocata per le ore 10.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Avanza una proposta alternativa, volta ad espungere dal calendario la discussione del disegno di legge in tema di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, che costituisce un ulteriore parziale intervento sul processo penale in assenza di una revisione complessiva della materia. La normativa si è ormai stratificata in ragione di norme che rispondono esclusivamente ad interessi particolaristici, al di fuori di qualsiasi considerazione sistematica.

MARINO (*Misto-Com*). Invita a non insistere nella proposta di esaminare alla ripresa dei lavori il disegno di legge che riconosce la qualifica di militari belligeranti ai combattenti nelle file dell'esercito repubblicano essendo inaccettabile porre sullo stesso piano chi si è reso responsabile di fatti crudeli e vergognosi ampiamente documentati con coloro che hanno combattuto per la libertà e per la costruzione della democrazia. Avanza pertanto una proposta alternativa di calendario per discutere, anziché del suddetto provvedimento, di quello concernente i deportati nei *lager* nazisti, che attendono da decenni un riconoscimento finora vergognosamente negato. (*Applausi dai Gruppi Misto-Com, Misto-RC, DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo AN*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Concorda con le proposte alternative di calendario avanzate stigmatizzando l'ennesima forzatura operata offrendo una corsia preferenziale al disegno di legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento per ragioni estranee all'attività parlamentare. Il disegno di legge risponde infatti all'esigenza di evitare il grado di appello al processo SME che investe il Presidente del Consiglio Berlusconi, nonostante, dopo la sentenza di primo grado, gli stessi suoi difensori avessero dichiarato l'intenzione di ricorrere in appello per riabilitare completamente la posizione del loro assistito. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Commenti dai banchi della maggioranza*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Stigmatizza la vergognosa anticipazione dell'esame del provvedimento sull'inappellabilità che vieta al pubblico ministero e alle parti vittime dei reati la possibilità di ricorrere in appello contro le sentenze assolutorie di primo grado. La norma del disegno di legge che introduce tra i vizi della sentenza riscontrabili dalla Cassazione quello della contraddittorietà della motivazione rappresenta un *vulnus* all'operato della Corte, derivandone la necessità di un riesame di tutte le pagine processuali alla luce di tale vizio con conseguente ritardo nella definizione del procedimento. Ma è probabilmente tale risultato che si intende ottenere in vista del prossimo esame da parte della Corte del ricorso presentato contro la sentenza di condanna dall'onorevole Previti. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Mar-DL-U e DS-U*).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-Un), è respinta la proposta di modifica del calendario avanzata dal senatore Massimo Brutti. È altresì respinta la proposta di modifica del calendario avanzata dal senatore Marino. Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

SERVELLO (*AN*). Informa l'Assemblea che il Presidente della Repubblica ha conferito la medaglia d'oro al merito civile alla signora Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, seviziata e gettata in una foiba dai partigiani slavi, ed invita l'Assemblea a unirsi in un applauso di solidarietà umana e civile. (*Applausi*)

Discussione del disegno di legge:

(3600) Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

CENTARO, *relatore*. Il disegno di legge è volto ad armonizzare il sistema alla previsione di cui al Protocollo 7, allegato alla Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di Strasburgo, secondo cui, dopo la sentenza di condanna, deve comunque essere prevista la possibilità di un ulteriore esame nel merito, che non è assicurata nell'attuale sistema processuale laddove, da un lato, il processo di secondo grado presenta natura documentale e, dall'altro, ad un'eventuale condanna in secondo grado può seguire solamente una valutazione di legittimità in sede di Cassazione. Illustra nel merito gli articoli che recepiscono tali principi, soffermandosi sull'introduzione del caso di contraddittorietà della motivazione tra i vizi della sentenza riscontrabili dalla Cassazione (*Applausi dal Gruppo FI*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Il provvedimento è incostituzionale perché, oltre a incidere sul procedimento con giudizio abbreviato in modo tale da

impedire in determinati casi l'esercizio, peraltro obbligatorio, dell'azione penale, lede in modo grave i diritti della parte civile (cioè la vittima del reato) e del pubblico ministero, arrivando a restringere e persino a togliere, ad esempio per il reato di diffamazione, la potestà di proporre appello alle sentenze di assoluzione nonché il diritto autonomo di impugnazione; inoltre, quale ulteriore e vergognoso elemento di incostituzionalità, il provvedimento incide sui procedimenti penali in corso. Formula pertanto una questione pregiudiziale di costituzionalità. (*Reiterati commenti del senatore Contestabile*).

FASSONE (*DS-U*). Nonostante sia stato costituzionalizzato sei anni fa il principio del giusto processo, che sancisce la parità delle parti davanti al giudice, e in contrasto con numerose sentenze della Corte costituzionale in tal senso, il provvedimento introduce elementi di disparità a detrimento delle parti offese e del pubblico ministero, arrivando a togliere loro la potestà di appello in caso di sentenze di assoluzione o di proscioglimento, situazione peraltro che potrebbe essere considerata anche come una limitazione del diritto dello stesso imputato a non considerare per sé soddisfacenti talune sentenze di proscioglimento; né al riguardo può valere il richiamo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché la stessa prevede delle eccezioni, e comunque deve essere tenuta presente la giurisprudenza costituzionale. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan*).

CALVI (*DS-U*). In aggiunta alle precedenti osservazioni, ricorda che era condivisa la necessità di una riforma del sistema delle impugnazioni, permanendo nell'attuale sistema processuale penale contemporaneamente l'obbligatorietà dell'azione penale, l'impugnabilità di tutte le sentenze e il passaggio in giudicato solo al terzo grado di giudizio; tuttavia, ancora una volta per esigenze connesse a specifici procedimenti giudiziari in corso, la maggioranza ha deciso di accelerare tale processo e di introdurre una disparità tra le parti processuali a favore del solo imputato, di evidente ispirazione dal processo penale accusatorio statunitense, dimenticando che oltreoceano non è riconosciuta la parte civile, a differenza della cultura giuridica della storia processuale europea.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). La questione pregiudiziale è ampiamente giustificata dalla palese violazione del principio di uguaglianza tra le parti, con il riconoscimento che l'imputato ha più diritti del pubblico ministero, cioè dello Stato, e della parte civile, cioè della vittima del reato. Ringrazia il direttore del quotidiano «Liberio» Vittorio Feltri che, in una recente trasmissione televisiva, ha fatto notare al Presidente del Consiglio, che lamentava la lentezza delle procedure legislative, come le leggi *ad personam* di suo interesse siano invece prontamente approvate dal Parlamento, anche nelle formulazioni incostituzionali. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Zancan*).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore Massimo BRUTTI (DS-U), il Senato respinge la questione pregiudiziale di costituzionalità avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Zancan, Fassone, Calvi e Dalla Chiesa.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale e ne rinvia lo svolgimento ad altra seduta. Dà annuncio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,20.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,01*).
Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,05*).

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge 3614-B e 3613-B, già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, le votazioni finali su entrambi i provvedimenti avranno luogo con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Ricordo altresì che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Rammento anche che nella seduta pomeridiana di ieri si è svolta la discussione generale congiunta ed hanno avuto luogo la replica dei relatori di maggioranza e di minoranza.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, in realtà avrei svolto una replica molto più limitata, relativa alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, se nel corso del dibattito di ieri non fosse stata tirata in ballo una sorta di valutazione comparativa, alla fine della legislatura, tra questa finanziaria, o per lo meno fra come si sono compendiate le finanziarie in questi cinque anni, e quanto avvenne nella legislatura precedente, quasi che – questo è sembrato il tono di alcuni interventi – si sia dilapidato in questo periodo di tempo un patrimonio di credibilità o di coerenza economica che invece sussisteva nel passato.

Mi consenta, signor Presidente, di fornire solo pochi dati, che rendono conto di come la realtà non sia esattamente come la si è voluta dipingere.

Partiamo nel 2001 con un rapporto *deficit*-PIL reale – cioè quello che è stato considerato a consuntivo anche dagli organismi europei – del 3,2 per cento e con un saldo primario – cioè un avanzo al netto degli interessi – del 3,8 per cento; ci ritroviamo nel 2006 con un rapporto *deficit*-PIL del 3,8 per cento ed un saldo primario dello 0,8 per cento: ciò vorrebbe dire, in sostanza, che i nostri conti si sono deteriorati di 2,4 punti sul PIL.

Appunto, signor Presidente, il PIL: dobbiamo considerare che il prodotto interno lordo ha avuto in questi anni un andamento inferiore per motivi non attinenti alle politiche governative ma a fattori di carattere esterno, in qualche modo derivanti dalle contingenze internazionali, da una parte, e dagli inevitabili effetti di politiche di oltre dieci anni di deflazione, dall'altra parte. Non dimentichiamoci, infatti, che dall'inizio degli anni Novanta il Paese ha adottato sempre politiche di deflazione sostanziale per cui è ovvio che prima o poi qualche effetto sull'andamento dell'economia dovesse necessariamente registrarsi.

Al netto delle «colpe» che vengono attribuite dall'opposizione all'attuale Governo, è possibile valutare una diminuzione del PIL, un differenziale rispetto al dato registrato negli anni precedenti, intorno ai cinque punti, quindi in realtà constatiamo che, rispetto alla passata legislatura, anziché avere un deterioramento di 2,4 punti abbiamo attuato un'azione di miglioramento delle finanze pubbliche di circa 2,6 punti, ma diciamo pure 2,5 punti, il che sostanzialmente vuol dire che la realtà è esattamente l'opposto di come la si vuole dipingere.

Siamo riusciti in un periodo di forte difficoltà economica, per una serie di argomenti che è inutile ricordare in quest'Aula perché sono ben noti al Parlamento e al Paese, a migliorare l'andamento dei conti di circa 2,5 punti nell'arco di tempo preso a riferimento. Ciò è stato fatto sostenendo principalmente la spesa sociale, perché se consideriamo quello che era il livello della spesa sociale e consideriamo altresì l'aggregato macro, fatto 100 il totale della spesa nel 2001, l'andamento della crescita del PIL nel 2006 è circa 117, mentre la spesa sociale nel suo complesso equivale a circa 128, il che vuol dire che rispetto all'andamento del PIL abbiamo più di dieci punti di differenza destinati alla spesa sociale.

Allora, questo Governo, ben lungi dal non aver avuto attenzione ai problemi delle fasce più deboli del Paese, ha loro dedicato una quantità di risorse crescente, pur in un periodo di difficoltà di crescita dell'economia.

Credo siano dati rilevanti, che non vanno dimenticati e che dimostrano come tutta l'azione del Governo sia stata mirata a sostenere l'economia del Paese, soprattutto le fasce più deboli.

Sarebbe opportuno domandarsi, se fossero state attuate delle politiche differenti, per esempio politiche che anziché avere di mira il contenimento della spesa e della pressione fiscale avessero avuto di mira – come è stato evocato ieri in quest'Aula – più la questione dei saldi, quindi basate principalmente sull'inseguimento della spesa con l'aumento della pressione fiscale, quale sarebbe la condizione del Paese. È stato detto anche ieri, relativamente alla spesa delle Regioni e degli enti locali, di ritornare al sistema dei saldi: tale sistema è neutro e funziona solo se il livello di spesa è ragionevolmente basso e consente al sistema economico di disporre di risorse sufficienti per poter finanziare uno sviluppo.

Se la quantità della spesa pubblica si attesta a livelli pericolosamente alti, far riferimento ad un meccanismo di saldi è un atteggiamento assolutamente suicida, perché significa inseguire con la tassazione la spesa e pregiudicare qualsiasi possibilità di sviluppo del Paese. Lo si vede a livello di spesa statale, lo si vede a livello di spesa regionale e locale.

Ciò che è stato fatto in questi anni, e da ultimo con questa finanziaria, non è tanto di inseguire, come dicevo, la spesa con la tassazione, ma di porre un limite alla spesa e questi sono risultati visibili perché, come i colleghi sanno, la diminuzione della pressione fiscale e la diminuzione complessiva della spesa che si sono verificate sono segnali fondamentali per constatare ciò che è stato fatto in questi anni e per offrire al Paese qualche *chance* in più di sviluppo economico.

Non sono in grado di dire, attualmente, se il 2006 sarà un anno in cui la crescita economica sarà quella che è stata preventivata, perché tutti abbiamo avuto, negli ultimi anni, qualche delusione, anche rispetto agli obiettivi ed alle stime di crescita forniti dagli organismi internazionali (non dagli organismi interni), tuttavia se non si fosse adottato questo tipo di politica sarebbero mancate le premesse per poter attendere un minimo di crescita nell'anno prossimo.

Come dicevo, l'azione di questo Governo è stata mirata in due settori: l'aumento della spesa sociale, o socialmente sensibile (basti ricordare la questione delle pensioni, la diminuzione della tassazione, l'uscita dalla tassazione di famiglie e contribuenti più deboli, l'aumento notevole della spesa per il Servizio sanitario, che è aumentata di circa il 50 per cento in pochi anni: questo dimostra un'attenzione a questo tipo di spesa) e contemporaneamente il contenimento della spesa di funzionamento e il contenimento della richiesta fiscale, avendo qui come parametro la vera attuazione dell'articolo 53 della Costituzione, che prevede che le tasse possono essere richieste ai cittadini in ragione della loro capacità contributiva e non in ragione di ciò che serve all'amministrazione per funzionare.

Certo, questo ha comportato qualche sacrificio a molte amministrazioni, ma credo che i sacrifici, quando si tratta di far salve le ragioni del contribuente, siano giustamente da richiedersi, anzi da esigersi.

Per quanto riguarda, poi, il contenuto di questa finanziaria, in realtà le critiche sono state relativamente marginali; si è detto che non si dà corso alla spesa sociale laddove serve, si è detto che alcune norme non funzionano, che non ci sono liberalizzazioni sufficienti, ma in realtà queste critiche dovevano in qualche modo essere fatte, perché non si poteva invece sottolineare, da parte principalmente dell'opposizione, tutti i valori positivi che questa finanziaria riveste.

È stato detto in quest'Aula che le manovre complessive fatte da questo Governo riguardano oltre 100 miliardi di euro, mentre quelle fatte dai Governi precedenti riguarderebbero circa la metà di tale ammontare; ciò significa proprio che ci siamo mossi nell'ottica del rigore e della serietà in questa manovra; se queste manovre fossero state fatte prima, in un periodo di PIL crescente, oggi ci troveremmo in una situazione decisamente migliore.

Non voglio, tuttavia, fare polemiche sul passato o sul presente; mi limito a dire che la finanziaria di cui stiamo concludendo l'esame è una finanziaria che contiene molte novità, a cominciare dal fatto che in un periodo preelettorale si fa una finanziaria rigorosa, che mira ad aumentare lo spazio di libertà economica dei cittadini per poter dare maggiori *chance* di sviluppo. Essa poi contiene una serie di misure che credo siano state volutamente dimenticate in quest'Aula, quali ad esempio le misure mirate non tanto alla moralizzazione ma al contenimento dei costi della politica, perché è giusto che in un momento in cui si chiedono sacrifici a tutti, coloro che le chiedono siano i primi a sottoporvisi.

Credo che questa sia una grande innovazione, che mai venne fatta, anche in anni più difficili, e che vada ascritto a merito di questo Governo

e di questo Parlamento averla assecondata. Si tratta anche di tutte le misure di sviluppo a partire dalla riduzione del cosiddetto cuneo contributivo, che serve a diminuire i costi delle nostre imprese e quindi a renderle più competitive sui mercati, alla istituzione del sistema dei distretti.

Certo, si tratta di novità che non possono partire immediatamente e che richiedono un certo rodaggio per essere pienamente efficaci, ma si tratta comunque di una grandissima novità perché si cerca di dare quel volano, quella massa critica che i nostri distretti non hanno, pur avendo nel loro complesso dimensioni economiche non molto dissimili da quelle di grandi conglomerati industriali che esistono negli altri Paesi. Si cerca in qualche modo di ridurre il *gap* del nanismo di molte nostre piccole imprese per poterle aggregare e farle funzionare con le economie di scala che avrebbero se si trattasse di grandi imprese.

Si dice poi, per esempio, che per il Mezzogiorno si sarebbe fatto poco o niente. Consideriamo solo un fattore, quello della ripartizione della spesa secondo le diverse Regioni del nostro Paese. Intanto, nella legge finanziaria vi è un principio fondamentale, quello del rinvio dell'attuazione del famigerato decreto n. 56 del 2000 che, questo sì, avrebbe creato grandi problemi al Mezzogiorno se fosse stato attuato perché avrebbe ampliato sempre di più il solco esistente tra le Regioni cosiddette ricche e quelle cosiddette povere del Paese.

Il fatto di aver avuto il coraggio di fermare l'applicazione di questo decreto, figlio del Governo D'Alema, come tutti ricordano, il quale contiene di per sé meccanismi molto pericolosi e di averne rinviata l'attuazione fino all'entrata in vigore della riforma delle norme di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, credo sia un segno se non altro di saggezza con riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche.

Approfitto per contestare una piccola critica che è stata mossa, secondo la quale il Governo nominalmente federalista non lo sarebbe nei fatti. Se è ovvio che il federalismo deve essere attuato con la necessaria intelligenza, non si può pensare che un'attuazione del federalismo in modo acritico possa portare a creare problemi al bilancio dello Stato. Quindi, le due esigenze, quella di instaurare un sistema federale e quella di salvaguardare i conti pubblici, che in fondo riguardano l'intera collettività nazionale, devono essere conciliate.

Quindi, una solida azione di valutazione delle istanze centrifughe che si vanno mano a mano rafforzando in questo periodo è assolutamente indispensabile per consentire un'attuazione ragionevole di qualunque istanza di decentramento e di federalismo. Ciò è stato fatto in questi anni e ritengo sia un'azione importante; altrimenti, non solo vi sarebbe stato un pregiudizio per i conti pubblici, ma la reazione contro il federalismo mal attuato avrebbe portato alla disgregazione di questa impostazione ed alla sua sostanziale reiezione.

Un'ultima questione che rimarrà nell'agenda politica dei prossimi anni è relativa alla questione fiscale: se non fosse stato con chiarezza evidenziato che il problema fiscale era uno tra i principali, riguardanti non solo la finanza pubblica ma la vita dei nostri cittadini, ci troveremmo an-

cora davanti ad un meccanismo di contenimento della spesa pubblica, basato principalmente sulla leva fiscale e non su quella del contenimento della spesa stessa. Rispetto a tale problema credo comunque che nella prossima legislatura ci si dovrà confrontare e dovrà essere chiaro un aspetto, forse non emerso in modo evidente nel dibattito dell'attuale finanziaria. Infatti, per un verso si è dibattuto sulla critica secondo la quale la manovra è insufficiente per cui i conti pubblici sono a rischio, per altro verso poco è stato disposto di spesa per questo o quel settore, questa o quell'esigenza. Quindi, si è creata una certa confusione tra critiche di una parte e dell'altra; in qualche modo si è disvoluto ciò che si vuole, come direbbe il poeta.

Credo invece che avere posto in questa legislatura dei punti fermi aiuterà anche a chiarire nei prossimi mesi quali sono le reciproche posizioni delle forze che si confronteranno alle elezioni, in modo da far capire con chiarezza ai cittadini italiani quale sia l'impostazione generale, se si voglia cioè incrementare la spesa pubblica o contenerla contenendo la pressione fiscale e, nel primo caso, se l'incremento della spesa pubblica debba naturalmente portare ad un incremento della pressione fiscale ed in quali modi.

Attraverso gli emendamenti che sono stati presentati, non tanto in questa fase per la quale gli emendamenti sono di portata piuttosto modesta essendo relativi a parti già modificate dalla Camera, ma nella prima lettura, si è visto con chiarezza quale potrebbe essere la politica fiscale alternativa che dimostra per certi aspetti un ritorno al passato che, come dire, potrebbe pregiudicare le possibilità di sviluppo per il futuro.

Un'ultima battuta, signor Presidente, riguarda le critiche alla struttura della legge finanziaria. Si potrebbe quasi dire che avevamo i pantaloni corti quando abbiamo iniziato a sentir parlare di critiche alla struttura della legge n. 468 del 1978 e della necessità di rivederla in qualche modo. Sono state fatte due corpose modifiche della legge di contabilità, che lasciano tuttavia insoddisfatti. Allora – non intendo tanto lasciare ai posteri un'ipotesi di modifica, quanto piuttosto fissare semplicemente il punto della situazione alla data di oggi – è chiaro che la principale necessità di modifica della struttura dei conti pubblici non riguarda principalmente la questione dell'emendabilità – questione sicuramente rilevante, ma, direi, secondaria – bensì piuttosto la struttura stessa dei conti.

Ci confrontiamo con una legge di bilancio che sostanzialmente riguarda il comparto Ministeri, anche se le coperture debbono essere fatte con riferimento al fabbisogno, all'indebitamento netto, quindi con riferimento al settore della pubblica amministrazione. Questi conti non sono comparabili con quelli che servono come base di discussione e di confronto con l'Unione Europea: è un bilancio arretrato e che ha poco senso rispetto ai nostri impegni internazionali.

Dobbiamo arrivare a una riforma della legge di bilancio, non tanto riferita all'emendabilità, quanto alla struttura stessa del bilancio e alla sua latitudine. In sostanza, bisognerà arrivare prima o poi – è un tema su cui insisto da anni, ma credo che ormai sia arrivato il momento di af-

frontarlo – a una sorta di consolidato, non diversamente da quello che si fa nelle grandi imprese private, del settore statale che sia costruito su grandezze comparabili con quelle che ci vengono richieste in sede europea. Solo così potremo avere il dominio della finanza pubblica, sia con riferimento al comparto Ministeri, sia con riferimento alle realtà territoriali (Regioni, Province e Comuni), sia con riferimento agli altri grandi enti pubblici, a cominciare *in primis* dagli enti previdenziali.

Detto questo, l'area di emendabilità o meno è anche molto legata alla struttura del Parlamento. La crisi che si è sofferta in questi anni dipende principalmente, a mio avviso, dal fatto che nel 1993 è stata adottata una legge elettorale maggioritaria, in base alla quale il Parlamento è stato eletto in modo sostanzialmente diverso rispetto al passato; tuttavia, i regolamenti parlamentari, la legge di bilancio, la legge di contabilità non sono cambiati assolutamente rispetto a un'impostazione che vedeva un Parlamento sostanzialmente costituito sul meccanismo proporzionale.

Sono convinto che col ritorno al sistema proporzionale, però a maggioranza garantita, come quello previsto dalla nuova legge elettorale, questi difetti (che si sono manifestati principalmente tramite un'esplosione di emendamenti di carattere microsettoriale, una specie di fuga di molti dalla responsabilità generale per rifugiarsi, oserei dire, in una responsabilità di collegio, nel fatto di pensare di rappresentare gli interessi generali attraverso gli interessi del collegio, che ha portato a una sorta di disgregazione della visione complessiva del bilancio) possano essere agevolmente superati con la nuova legge elettorale.

Detto questo, signor Presidente, credo che, essendo questa l'ultima occasione in questa legislatura di dibattere sulla legge finanziaria, in qualche modo il Governo non possa che ringraziare il Parlamento e segnatamente il Senato della Repubblica, dove si svolge l'ultimo passaggio dell'ultima legge finanziaria della legislatura che si va a chiudere, per aver sostanzialmente condiviso in questi anni manovre difficili, non sempre agevoli, anche dal punto di vista parlamentare, per avere dato sempre la sua fiducia, il suo appoggio al Governo, che ha sempre cercato di operare nelle innegabili difficoltà di questo turbolento periodo (alcuni dicono che economicamente sono stati gli anni più difficili dal dopoguerra), per il bene del Paese, per cercare di dare una maggiore *chance* economica a questo nostro Paese.

E sono convinto che, una volta superate le polemiche politiche, ciò che è stato fatto potrà essere ascritto a merito di tutti noi. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Maffioli*).

PRESIDENTE. Con la replica da parte del rappresentante del Governo si è conclusa la discussione congiunta dei disegni di legge di bilancio e finanziaria.

Passiamo ora al seguito della discussione del disegno di legge n. 3614-B.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,26)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3614-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, preciso che con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvati anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati nello stampato 3614-B (con la Terza Nota di variazioni).

Passiamo quindi all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, con le allegate tabelle.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, con le annesse tabelle e allegati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, con le allegate tabelle.

È approvato.

L'esame degli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è pertanto concluso.

Onorevoli colleghi, secondo le scadenze stabilite dal Regolamento, la votazione finale del disegno di legge di bilancio sarà effettuata solo dopo la votazione del disegno di legge finanziaria nel suo complesso.

Passiamo, pertanto, al seguito della discussione del disegno di legge finanziaria.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,29)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3613-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo chiede dieci minuti di sospensione per valutare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la Presidenza accoglie la richiesta.

Suspendo pertanto la seduta fino alle ore 9,45.

(La seduta, sospesa alle ore 9,29, è ripresa alle ore 9,45).

La seduta è ripresa.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno G5 e G13, già illustrati nel corso della discussione generale congiunta, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, sugli ordini del giorno G5 e G13 mi rimetto al Governo.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo è disponibile ad accogliere gli ordini del giorno G5 e G13 come raccomandazione, tenendo presente – circa il G13 – che è stata tolta, dall'ultimo testo della Camera, la possibilità di proroga dell'accertamento dell'ICI, perché messa in relazione con il concordato delle imposte locali. Una volta caduto questo, ragionevolmente è caduta anche la proroga dell'ICI, dato che, ovviamente, si sarebbe trattato di una deroga al regime generale di prescrizione relativo a tutto il sistema delle imposte.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono, gli ordini del giorno G5 e G13 non verranno posti ai voti.

Procediamo, dunque, all'esame del testo licenziato dalla Camera dei deputati, composto del solo articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 1.11 è, a nostro avviso, particolarmente importante poiché è di tutta l'Unione, cioè di tutti i Gruppi di opposizione. Si tratta della proposta di un Patto di stabilità interno organizzato non secondo la logica degli obiettivi di tetto di spesa, ma secondo quella degli obiettivi di saldo.

Il Patto di stabilità interno che lega la finanza centrale a quella regionale e locale, tra il 1997 e il 2001, è sempre stato organizzato secondo la logica degli obiettivi di saldo. In buona sostanza, si tratta di questo: lo Stato centrale prescrive al Comune di realizzare, nell'anno successivo, un determinato obiettivo nel rapporto tra entrate e uscite, e si fissa un obiettivo di saldo. Da questo punto di vista, il Patto di stabilità interno risulta coerente con quello di stabilità esterno, cioè quello europeo.

Nel 2002, il Governo di centro-destra ha cambiato la connotazione e la natura del Patto di stabilità interno, e lo ha organizzato non secondo l'obiettivo del saldo, ma secondo obiettivi di tetto di spesa. Il risultato, a distanza di anni, è, a mio avviso, molto chiaro: si tratta di una lesione gravissima dell'autonomia delle amministrazioni comunali e provinciali, perché è del tutto evidente che se l'obiettivo è fissato in termini di tetto di spesa, in realtà chi governa veramente la finanza del Comune è colui che fissa il tetto di spesa, con la conseguente impossibilità, poi, contemporaneamente, da parte del Comune di agire sul versante delle entrate.

Attraverso l'emendamento in oggetto, proponiamo di tornare a obiettivi di saldo, in un contesto nel quale appare evidente che le amministrazioni locali che siano state governate bene nel corso degli anni scorsi sono penalizzate da un Patto di stabilità interno organizzato secondo la logica dell'obiettivo di tetto di spesa, perché il Comune che avrà speso malamente negli anni scorsi avrà ancora margini molto rilevanti per ridurre la spesa e, quindi, avrà agio nel realizzare l'obiettivo del tetto di spesa. Il Comune, invece, che avrà già ristrutturato e riorganizzato negli anni scorsi, si troverà in gravissima difficoltà, essendo stato ben governato anche negli anni scorsi, a realizzare l'obiettivo oggi fissato dal disegno di legge finanziaria in esame.

Il risultato è che si premiano i Comuni poco virtuosi finanziariamente e si penalizzano quelli virtuosi. Un risultato paradossale che andrebbe cancellato e che l'emendamento propone di cancellare. (*Applausi dei senatori Caddeo e Chincarini*).

CADDEO (*DS-U*). Signor Presidente, con l'emendamento 1.16 proponiamo di sopprimere il comma 218 introdotto dalla Camera dei deputati con il quale il Governo vorrebbe regolare il rapporto di lavoro del personale degli ex enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale. Una volta assunto nei ruoli dello Stato, lo si

vorrebbe inquadrare con un livello stipendiale inferiore a quello goduto nei Comuni di origine.

Non si capisce la ragione di un simile trattamento discriminatorio, quasi razzista, che interessa alcune decine di migliaia di lavoratori. Chiediamo, pertanto, di decidere con equità e di sopprimere tale comma introdotto dalla Camera dei deputati.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 1.20. Si tratta della previsione dell'istituzione di un Fondo di 1.000 milioni di euro per agevolare le giovani coppie nell'acquisto dell'abitazione.

È una scelta strategica. Le svariate politiche per la famiglia annunciate dal Governo si sono ridotte all'assegno di 1.000 euro per i nuovi nati nel 2005 e di 1.000 euro per i secondi nati nel 2006. Nessun orizzonte di politiche familiari pluriennali.

Poiché le disponibilità di questo Governo erano limitate, riteniamo che sarebbe stato invece opportuno un intervento strategico concentrato su uno dei grandi problemi che ostacolano la formazione delle nuove famiglie: l'impossibilità di accedere all'abitazione, in proprietà, perché si è realizzata una forte bolla speculativa, e in affitto perché i prezzi, specialmente nelle grandi aree urbane, sono talmente alti che spesso il reddito delle giovani coppie non è sufficiente per consentire un simile passo. Si tratterebbe di un intervento concreto, capace di dare una scossa alla possibilità di accesso all'abitazione. Essendo però un intervento concreto ed utile, il Governo non lo persegue.

È scomparsa dall'orizzonte la promessa di un intervento importante quale era la famosa donazione delle case popolari agli sfrattati. Si è ridotto alla previsione di un piano che verrà realizzato nei prossimi anni dopo essere stato concordato con le Regioni.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 1.38 che concerne la questione ben nota che nasce dal contenzioso aperto dall'Unione Europea sulla norma in materia di energia proposta dal Governo nella scorsa legislatura.

Il Governo, probabilmente in maniera corretta ed utile, proroga delle concessioni in corso, senza tenere conto però delle prerogative proprie delle Regioni a Statuto speciale. Conosco in particolar modo la situazione della Provincia autonoma di Trento, la quale, in virtù della norma di attuazione del proprio Statuto, concordato dalla Commissione dei 12 e successivamente promulgato dal Presidente della Repubblica, ha competenza in materia di concessioni di grandi derivazioni. La Provincia ha già prodotto una legge che disciplina tutta la materia, in accordo con i principi dell'Unione Europea; lo Stato interviene sostanzialmente contro tale legge provinciale, scavalcandola e violando anche le norme di attuazione dello Statuto.

Non credo si tratti di una questione di importi, che sono abbastanza modesti. È invece una questione che attiene alla tutela delle prerogative

autonomistiche. Io credo che questo profilo sia molto importante. Capisco che il Governo in Commissione ha già dato parere contrario, ma la questione andrebbe ricontrollata, altrimenti ci sarà senz'altro un contenzioso presso la Corte costituzionale. Non credo che il Governo farebbe un buon servizio alla collettività se preferisse, nel Trentino e nelle altre Regioni a Statuto speciale, gli interessi delle due concessionarie maggiori, Edison ed ENEL, rispetto all'autonomia delle popolazioni locali, che erano garantite in precedenza.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Morando, dal momento che lei è già intervenuto sull'emendamento 1.19, vuole intervenire in sede di dichiarazione di voto?

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, posso farlo, certo, però ci sono cinque o sei emendamenti presentati da tutta l'Unione e io sono relatore di minoranza. Secondo me, se si potesse...

PRESIDENTE. Essendo già intervenuto, credevo che li avesse illustrati tutti, senatore Morando.

MORANDO (*DS-U*). No, ne ho illustrato uno, come lei ha potuto ascoltare.

PRESIDENTE. Bene, quindi c'è un supplemento. Prego, senatore Morando.

MORANDO (*DS-U*). Molto rapidamente vorrei illustrare l'emendamento 1.19 e pregherei qualche collega dell'Unione di illustrare l'emendamento 1.31 – si tratta del tema del condono – in maniera da conferire un po' di ordine alla discussione. Inoltre mi pare che ci siamo comportati in questa discussione in modo tale da poter avere almeno qualche minuto per illustrare le poche proposte alternative che abbiamo presentato.

L'emendamento 1.19 affronta un tema che è stato molto dibattuto anche all'interno della maggioranza: il tema relativo alla scelta di rinviare al 2008 le misure necessarie per consentire che gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto possano essere rivolti al finanziamento dei fondi pensione integrativi e non, come oggi attualmente accade, al finanziamento, appunto, del trattamento di fine rapporto, quella che nel linguaggio comune viene chiamata liquidazione.

Si tratta di una questione che ha grandissimo rilievo sociale e grandissimo rilievo economico. Dal 1995, signor Presidente, si è aperto un problema assai serio: il sistema previdenziale, in quell'anno modificato, cambia il metodo di calcolo della pensione passando dal metodo di calcolo retributivo al metodo di calcolo contributivo. Questo, nel lungo periodo, determinerà un tasso... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, c'è troppo brusio in Aula. Non si riesce a sentire la voce del senatore Morando.

MORANDO (*DS-U*). Questo determinerà, dicevo, una diminuzione della percentuale della capacità della pensione di sostituire l'ultimo salario dall'attuale livello – intorno al 70-75 per cento – al 40 per cento circa.

Questo significa che noi ci stiamo preparando ad avere un'intera generazione di lavoratori che, dopo una vita di lavoro, saranno pensionati poveri, a meno che non nascano i fondi pensione integrativi.

Colpevolmente, i Governi di centro-sinistra fecero passare cinque anni – dal 1996 al 2001 – senza introdurre le riforme necessarie per consentire l'effettiva partenza dei fondi pensione integrativi. La legislatura del centro-destra si sta concludendo con una decisione altrettanto grave e, a mio giudizio, addirittura socialmente drammatica: anche nel corso di questi cinque anni i fondi pensione integrativi non sono partiti e partiranno, secondo la scelta che si fa in questa manovra finanziaria, soltanto nel 2008. Assurdamente la maggioranza si è messa a discutere, invece che della gravità di questa scelta, della destinazione alternativa dei fondi che servivano per finanziare questa misura ad altre misure. Si tratta di una scelta totalmente irresponsabile che, con questo emendamento, ci proponiamo di modificare facendo sì che il trasferimento degli accantonamenti del TFR verso i fondi pensione possa avvenire immediatamente. Questo è il senso dell'emendamento 1. 19.

CADDEO (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento con il quale ci proponiamo di abrogare la norma che introduce il condono fiscale per gli anni 2003 e 2004.

Abbiamo una determinazione che ci porta ad introdurre per il futuro la programmazione fiscale per i lavoratori autonomi e per le piccole imprese, che serve però anche ad introdurre per il triennio citato l'ennesimo condono fiscale. È ormai dal 2001 che abbiamo introdotto un regime condonistico perenne, che ha portato a gravissimi danni sul bilancio dello Stato e persino sullo spirito pubblico nazionale.

Abbiamo registrato un dilatarsi dei buchi della finanza pubblica causati dai condoni, abbiamo incentivato l'infedeltà fiscale fra troppi contribuenti, si è avuta persino la conseguenza che la pubblica amministrazione preposta alla gestione fiscale si è demotivata e mortificata e ci vorrà molto tempo per recuperare pienamente queste capacità amministrative: insomma, abbiamo fatto danni sotto molti punti di vista con il risultato che abbiamo una gestione della finanza pubblica anche per questi motivi fuori controllo.

Chiediamo *in extremis* che venga cancellata questa norma e che gli introiti previsti siano sostituiti dall'introduzione di una tassa sulle rendite finanziarie, misura su cui tutti conveniamo e che si è rivelata giusta e necessaria in considerazione delle vicende degli ultimi mesi.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, le chiedo un po' di comprensione, perché abbiamo ancora pochi minuti a disposizione e vorrei illustrare molto sinteticamente l'emendamento 1.31, sperando che ci venga concesso poi del tempo in sede di dichiarazione di voto.

L'emendamento interviene su una questione importante che riguarda la vendita delle spiagge, anche se ovviamente viene presentata sotto altro nome.

La norma prevede che gli enti locali ed i privati possano presentare proposte per l'utilizzo a fini turistici di aree demaniali marittime. A tal fine, devono essere previsti studi di fattibilità ambientale, anche se ho già fatto notare, signor Presidente, che la legislazione ambientale italiana non contempla lo studio di fattibilità ambientale: esiste la valutazione di impatto ambientale, esiste la valutazione di impatto ambientale strategica, ma non lo studio di fattibilità ambientale per cui non si capisce cosa si voglia dire. Deve essere altresì presentato un piano finanziario degli investimenti, per l'adeguamento dei servizi dell'area e delle infrastrutture necessarie.

Ovviamente non si tratta di piccoli interventi, ma di interventi di grande impatto perché devono occupare almeno 250 addetti. L'obiettivo della previsione legislativa è di sviluppare il cosiddetto turismo di qualità. Le domande devono essere presentate alle Regioni, che devono valutare e rispondere entro sessanta giorni; poi i Comuni ed i Ministri interessati hanno trenta giorni per esprimersi, altrimenti scatta il micidiale meccanismo del silenzio-assenso. In pratica, si privatizzano parti del demanio marittimo, dandole in concessione ai privati attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. Si tratta di un tentativo di coinvolgere gli enti locali e le Regioni, perché sono in stretta finanziaria e possono in tal modo avere il 20 per cento dei canoni. Un impoverimento del nostro patrimonio demaniale; un'idea di turismo di grande impatto che deturpa i luoghi, le nostre bellezze naturali e alla fine riduce la stessa capacità di sviluppo del turismo.

Per tali motivi, signor Presidente, proponiamo la soppressione della norma in questione.

PIZZINATO (*DS-U*). Il comma 410 inizia con le parole: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa (...)»: si sottolinea cioè come, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, come si era impegnato a fare il Governo sin dall'inizio della legislatura, si preveda uno stanziamento al fine di far fronte ai problemi relativi alle crisi aziendali, della cassa integrazione e della mobilità. Alla Camera dei deputati sono stati tagliati gli stanziamenti precedentemente votati e contemporaneamente è stato confermato un taglio del 40 per cento degli addetti alle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro non continuativo.

Se non si accoglierà l'emendamento 1.13 che proponiamo, se non si sostituiscono cioè gli stanziamenti in modo tale da adeguarli alle esigenze, nel prossimo anno e negli anni 2007-2008, a fronte di difficoltà economi-

che, non avremo i finanziamenti per la cassa integrazione, né per la mobilità, né per la cassa integrazione straordinaria e non vi sarà nessun sostegno per gli 80.000-100.000 giovani precari che lavorano da anni nelle pubbliche amministrazioni e che, se non si modificherà la norma che prima richiamavo, saranno privi di occupazione e privi di ogni sostentamento sociale in una fase di disoccupazione.

Per questi motivi, con l'emendamento 1.13 proponiamo, come parlamentari dell'Unione, che il relativo stanziamento sia riportato da 480 a 550 milioni di euro per quest'anno; se ciò non avverrà, decine e decine di migliaia di operai, di impiegati, di giovani precari si troveranno senza gli adeguati sostentamenti dal punto di vista sociale. (*Applausi dei senatori Morando e Sodano Tommaso*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti. Su alcuni di essi, tuttavia, un breve commento va fatto. Mi soffermerò dunque sulle questioni più importanti poste dai colleghi che propongono gli emendamenti.

Mi riferisco, innanzitutto, al Patto di stabilità interno. È vero che viene presentata una proposta che prevede una modifica sostanziale del Patto, riferendosi la stessa non più ai tetti di spesa, ma al saldo. Si tratta dunque di due proposte diverse, ma non v'è dubbio che la proposta per saldi, che ovviamente ha maggior rispetto per l'agire interno degli enti locali, ha minore coerenza, prevedendo esclusioni più ampie dal Patto, tant'è che gli emendamenti presentano rilevante copertura; non è stato quindi possibile, per il Governo, orientarsi verso simili forme, avendo necessità di un controllo più puntuale dell'insieme degli aggregati di finanza pubblica in questo particolare momento.

Ricordo a tutti l'importanza e la rigorosità della manovra. In questo contesto è necessario che il Governo abbia il controllo dell'insieme della pubblica amministrazione, come d'altra parte gli impongono la Costituzione e il Trattato di Maastricht.

Non vi è dubbio, tuttavia, che già nel percorso alla Camera, come ho avuto modo di ricordare, il Governo è venuto incontro in maniera significativa alle istanze degli enti locali e degli altri enti della pubblica amministrazione, proprio per rispettare e garantire il più possibile la loro autonomia, con un'attenzione particolare.

Il Governo ha cioè puntato ad un quadro coerente, per cui sono previsti aumenti per la spesa di investimento degli enti locali e contenimenti per la spesa corrente, avendo così un orientamento definito e molto coerente con l'insieme della politica finanziaria. Il miglioramento è anche di merito, perché è stato il più possibile concertato con le istanze associative delle autonomie locali e delle Regioni, prevedendo, in un momento in cui la finanza pubblica lo potrà consentire, un miglioramento delle forme del

Patto di stabilità interno. Oggi, però, costituisce il modo più efficiente ed efficace per il controllo della finanza pubblica.

Stessa questione riguarda il TFR. È vero che la mancanza dei fondi è un *vulnus* all'impianto generale della riforma delle pensioni, ma questo Governo ha fatto la riforma delle pensioni ed ha risolto il problema del TFR. La scelta della finanziaria è fatta per allineare l'entrata in vigore, dal 2008, della riforma delle pensioni con l'entrata in vigore del TFR. È vero, dunque, che si scontano ritardi, ma il Governo e la maggioranza li colmano e cercano di dare un quadro coerente, allineando – ripeto – la riforma delle pensioni con quella del TFR. Questi mi paiono i rilievi più importanti. Pertanto, anche sugli emendamenti riferiti a tale tematica, come del resto su tutti gli altri, esprimo parere contrario.

Un'altra questione che intendo puntualizzare riguarda alcune significative appostazioni – penso, ad esempio, all'emendamento 1.22 – nel Fondo di innovazione e ricerca. È auspicabile una simile importante appostazione (si parla di tre miliardi di euro), ma il contesto della finanza pubblica in questo momento non lo consente. Pur tuttavia, sono stati fatti sforzi dal Governo in tal senso. La valutazione generale sugli emendamenti è quella già precedentemente chiarita. Non si può parlare di manovra elettorale e continuare ad appostare risorse. La manovra non è elettorale; le risorse sono quelle date in questo contesto, in rapporto ad un obiettivo da tutti condiviso: rispettare i parametri di Maastricht e tenere sotto controllo gli aggregati di finanza pubblica.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, l'ampia disamina degli emendamenti testé fornita dal relatore mi esime dal soffermarmi su di essi. Mi limito, pertanto, ad esprimere parere contrario a nome del Governo, invitando a tener conto della necessità che la legge finanziaria sia approvata nel testo licenziato della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Stiamo per approvare un atto importante. Credo, pertanto, opportuno verificare che i colleghi della maggioranza siano in numero sufficiente da consentire il prosieguo dei lavori. Chiedo quindi la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3613-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, identico all'emendamento 1.8, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per esprimere voto favorevole su questo emendamento, ritornando solo per qualche secondo sul suo punto essenziale.

Il relatore ha messo in evidenza che, rispetto al Patto di stabilità interno, questo emendamento prevede alcune ulteriori esclusioni di materie, cioè di voci di bilancio degli enti locali, dal Patto di stabilità interno. Tuttavia, il nucleo essenziale dell'emendamento non è costituito da queste ulteriori esclusioni, ma da una proposta di mutamento della natura del Patto di stabilità interno.

Secondo me, non è vero quanto detto dal relatore, cioè che il Governo in questa legislatura abbia scelto di organizzare il Patto di stabilità interno sull'obiettivo espresso in termini di tetto di spesa anziché di saldo, in nome del fatto che il tetto di spesa sarebbe più efficace nel produrre virtù nella gestione della finanza locale.

Legittimamente il centro-destra ha scelto fin dall'inizio di organizzare il Patto di stabilità interno sull'obiettivo di tetto di spesa, perché ha voluto impedire – lo dico in particolare ai colleghi della Lega – che le amministrazioni locali potessero agire anche sul versante delle proprie entrate, aumentandole. Il centro-destra ha agito ritenendo legittimamente sul piano politico che questa scelta fosse in contrasto con quella di ordine generale nel campo della politica economica, rivolta a fare della riduzione delle tasse l'asse fondamentale della politica economica del centro-destra

stesso. Si tratta di una scelta legittima che, però, sta determinando conseguenze aberranti nel campo della finanza locale.

Le amministrazioni locali si vedono private della loro effettiva autonomia, perché sul versante delle entrate non hanno nessuna possibilità di iniziativa. È solo paradossale che questa stessa maggioranza approvi una riforma della Costituzione che secondo alcuni – non secondo me – sarebbe orientata a una sorta di estremismo federalista. Altro che estremismo federalista, questo Patto di stabilità interno, organizzato secondo l'obiettivo di tetto di spesa, è un mostro di centralismo, non di estremismo federalista, questo è molto chiaro.

Più gravi e assai chiare, a mio avviso, sono le conseguenze operative del Patto di stabilità interno sui bilanci dei Comuni: le amministrazioni virtuose sono penalizzate e stanno facendo scelte di esternalizzazione dei loro servizi con la costituzione di società la cui finanza è esterna al bilancio del Comune. Queste società producono soltanto, nel lungo periodo, un aumento della spesa. Le amministrazioni gestite male, quelle meno virtuose, sono – invece – premiate, perché possono agevolmente rispettare il Patto di stabilità interno.

All'inizio della legislatura avete espresso un legittimo orientamento su questo punto, ma dovrete prendere atto che quell'orientamento – legittimo in sé perché rispondente a una logica che non condivido, ma che aveva un senso – sta provocando effetti paradossali.

Ecco perché consideriamo l'emendamento 1.11 un architrave di un'impostazione alternativa in termini di gestione della finanza pubblica del nostro Paese e insistiamo per la sua approvazione.

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, intervengo a titolo personale e dichiaro di votare a favore di questo emendamento.

Sono sempre stato autonomista e credo che il centro-destra si sia presentato alle elezioni con un programma autonomista. Invece, la sua pratica di Governo è stata esattamente opposta e tesa a vincolare completamente le autonomie nei propri bilanci.

Il Patto di stabilità previsto dai nostri impegni in sede europea contempla un vincolo sui *deficit* della spesa, ma non sull'entità della spesa. Orbene, se lo Stato può consentirsi di stabilire quali sono i livelli di spesa e di attenersi al vincolo del *deficit*, non vedo perché, nel loro ambito, le autonomie locali e regionali non possano fare altrettanto. (*Applausi dal Gruppo Aut e del senatore Cambursano*).

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo il sostegno alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su quest'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3613-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Garraffa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Angius e da altri senatori, identico all'emendamento 1.17, presentato dai senatori Veraldi e Coletti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

CADDEO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO (*DS-U*). Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole a questo emendamento, che riguarda la dotazione iniziale di un miliardo di euro per l'acquisto della casa da parte delle giovani coppie.

Penso che il Governo dovrebbe in qualche modo recepire, anche con un'affermazione di volontà, una simile iniziativa, tenendo conto che ciò che ha proposto con la finanziaria non porta da nessuna parte; infatti, stanziare risorse per dare solo la garanzia di ultima istanza a giovani che comprano la casa a condizioni di mercato non risolverà il problema che oggi abbiamo di fronte, cioè quello della difficoltà, per le giovani coppie che stanno in famiglia, ad avere una casa e una vita proprie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente anche su questo, che è un emendamento volto a finanziare, con una quantità di risorse adeguata, la cosiddetta Agenda di Lisbona.

Il Governo, per la realizzazione delle politiche di Lisbona, ha molto di recente elaborato un piano, per molti aspetti condivisibile, in ogni caso di grande impegno culturale sul versante dell'elaborazione di proposte positive per la realizzazione di quella che chiamiamo la società della conoscenza. Si tratta di un piano molto ambizioso, che ha bisogno però di una quantità adeguata di risorse per essere realizzato.

Nel testo della legge finanziaria passato al Senato, quel piano – si diceva – trovava finanziamento in un'ipotesi molto remota, cioè che le dismissioni di patrimonio pubblico nel corso del 2006 potessero eccedere quelle programmate e si diceva che tutto quello che sarebbe venuto in più dalle dismissioni rispetto ai programmi stabiliti avrebbe potuto essere

destinato al finanziamento del piano di Lisbona, che nel frattempo veniva presentato.

Alla Camera invece si è deciso (di qui il nostro emendamento) che, se ci saranno eccedenze rispetto ai programmi di dismissione realizzati, le destineremo alla riduzione del debito pubblico (e ciò rappresenta una scelta, dal punto di vista del rigore, anche condivisibile), e si è aggiunto che il finanziamento del piano di Lisbona si farà con le successive leggi finanziarie.

È chiaro che in questo modo una scelta di rigore, volta a destinare gli eventuali ricavi eccedenti i programmi di dismissioni al finanziamento della riduzione del debito pubblico, finisce per tradursi in un indebolimento della possibilità che il Paese faccia un salto nell'adeguamento alla competizione della cosiddetta economia della conoscenza.

A nostro avviso, si tratta di una scelta molto grave che abbiamo inteso sottolineare con l'emendamento 1.22 volto a finanziare l'Agenda di Lisbona. Infatti, paradossalmente è l'opposizione che si preoccupa di finanziare il piano per l'attuazione dell'Agenda di Lisbona elaborato dal Governo: è un paradosso che forse nella prossima primavera potrà trovare una soluzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

CADDEO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO (*DS-U*). Signor Presidente, noi vorremmo abrogare la norma introdotta alla Camera dei deputati che istituisce il comitato finalizzato alla creazione della Banca del Sud.

Questo è uno dei pochissimi provvedimenti che il disegno di legge finanziaria destina al Mezzogiorno. Infatti, questa parte del Paese viene praticamente ignorata e l'unico provvedimento è quello che istituisce – appunto – la Banca del Mezzogiorno, con uno stanziamento di 10 milioni di euro.

Signor Presidente, voglio sottolineare che il credito nel Mezzogiorno non è più nelle condizioni in cui si trovava dieci-quindici anni fa. Secondo un'indagine svolta dalla Banca d'Italia, nel Mezzogiorno non c'è razionamento del credito, anzi le banche che hanno sede legale fuori del Mezzogiorno sono quelle che distribuiscono più credito. Allora, la questione non è quella di creare una piccolissima Banca del Sud né quella di creare un comitato per l'istituzione di quella stessa banca (per poter affermare che si fa qualcosa per il Mezzogiorno); il problema è piuttosto quello di attuare politiche strutturali adeguate per lo sviluppo di questa parte del Paese.

Per altro verso, la finanziaria congela la spesa di 15 miliardi di euro per attuare il programma di fondi comunitari. Quindi, l'istituzione di un semplice comitato, come si vuole fare con la decisione assunta alla Camera dei deputati, suona quasi come una presa in giro. Sarebbe meglio eliminare questo comitato e prevedere politiche strutturali serie per valorizzare le risorse umane e ambientali di questa parte d'Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

PIZZINATO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (*DS-U*). Signor Presidente, voglio sottolineare l'importanza dell'emendamento in esame, finalizzato ad assicurare i finanziamenti necessari per sostenere gli ammortizzatori sociali. Invito, pertanto, i colleghi ad esprimere su di esso un voto favorevole.

Chiedo inoltre che su tale emendamento l'Assemblea si esprima con una votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pizzinato, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3613-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, diciamo la verità: l'attuale legislatura non poteva concludersi degnamente senza che nel disegno di legge finanziaria fosse previsto un condono fiscale. Malgrado le promesse contrarie fatte, il Governo alla Camera ha trovato il modo di provvedere ad una carenza che, effettivamente, si presentava come imbarazzante.

Abbiamo anche quest'anno il relativo condono fiscale: tutti gli anni di questa legislatura, così, anche il 2003 ed il 2004, che ne erano rimasti

esenti, e si trattava di un'eccezione evidentemente considerata intollerabile dalla maggioranza del centro-destra, saranno coinvolti in un'operazione di condono. Riconosco in partenza che non si tratta di qualcosa di analogo al condono tombale realizzato per gli anni fino al 2003; qui si tratta di una forma alleggerita di condono.

Voglio sottolineare, però, signor Presidente, un dato emerso da un recente studio realizzato proprio su tali politiche dei condoni che si susseguono praticamente dal condono Visentini in poi. Qualcuno si è preso l'onere di studiare i condoni ed il loro effettivo livello di realizzazione, il gettito assicurato dai condoni nel corso di tutti questi anni, dal condono Visentini in poi, fino alla presente legislatura.

Che cosa emerge da tale studio? Che in realtà, se si va a vedere quanto gettito, in cifra relativa, è stato garantito attraverso i condoni, per ogni cittadino italiano, nel corso di tutti questi decenni, emerge che i condoni hanno garantito un gettito pari a 26 euro. Da tale risultato scaturisce una riflessione molto chiara: per 26 euro, per ogni cittadino italiano, valeva e vale la pena di continuare a distruggere il livello di *compliance* fiscale, cioè il rapporto positivo tra cittadino e Stato sul versante fiscale, così come certamente i condoni hanno fatto nel passato e continuano a fare? La nostra risposta è no. E sarebbe stato davvero meglio se il ministro Tremonti, per una volta, avesse mantenuto fede alla parola data, e cioè non avesse introdotto, almeno nel disegno di legge finanziaria in titolo, l'ennesimo condono.

Per i suddetti motivi insistiamo sulla votazione dell'emendamento 1.31.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32.

TURRONI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, desidero intervenire per una brevissima dichiarazione di voto.

Volete vendere le coste dell'Italia, ma il turismo cerca qualità, ambienti sani, natura, bellezza, storia, cultura. Con il comma 584 ed i successivi, invece, cercate ancora una volta di favorire gli speculatori immobiliari, i cementificatori, i furbetti del quartierino, che vi sono tanto vicini. (*Proteste dai banchi della maggioranza*). Volete distruggere proprio i beni che sono a fondamento del turismo, e lo fate nel modo più volgare, introducendo ancora una volta la norma criminogena del silenzio-assenso.

In altri Paesi, il Governo acquista le ultime aree libere delle coste dai privati, che sono felici di vedere per sempre preservati dalla distruzione i

terreni rimasti liberi. Volete sommergere le coste dell'Italia rimaste libere con cemento e asfalto, distruggendo ciò che resta del Bel paese. Ma l'Italia si ricorderà di questo e vi manderà a casa definitivamente fra pochi mesi. (*Applausi del senatore Rotondo*).

Chiedo la votazione elettronica su questo emendamento.

SALZANO (*UDC*). E basta!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.34, presentato dal senatore Turrone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.35, presentato dal senatore Angius e da altri senatori, identico all'emendamento 1.36, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.37, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.38.

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, mi consenta una breve dichiarazione di voto a favore di questo emendamento.

Mi sarei aspettato almeno una parola da parte del Governo e del relatore per motivare le loro ragioni. Non sono un membro dell'opposizione

che propone un emendamento ostruzionistico. Ho sollevato un problema di corretta gestione del potere dello Stato nei confronti delle autonomie locali. Mi sembra che in questo caso vi sia stata una scorrettezza e mi dispiace che non sia stata spesa nemmeno una parola di giustificazione in merito.

Voterò quindi a favore di questo emendamento, augurandomi che in futuro le cose migliorino.

MICHELINI (*Aut.*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI (*Aut.*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole all'emendamento 1.38 che ritengo dia sostanzialmente ragione, come è stato ribadito anche dal senatore Gubert, delle competenze di cui dispongono le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di concessione idroelettrica.

Il comma 485 prevede una proroga di dieci anni dei termini della scadenza delle concessioni, ma ciò che preoccupa in maniera particolare è l'insieme delle disposizioni contenute nei commi successivi che afferiscono alla liberalizzazione della materia. Ciò significa, sostanzialmente, una sottrazione delle competenze alla legislazione regionale.

Si tratta di un tema molto delicato, che coinvolge gli interessi delle popolazioni locali. Pertanto, data la rilevanza della proposta modificativa, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Michelini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore Gubert.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3613-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.390, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.41, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.42.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, l'Unione ha presentato questo emendamento per richiamare l'attenzione dell'Assemblea su un tema particolare. La proposta emendativa mirerebbe a sopprimere il comma 575 che agisce su quella che nel linguaggio giornalistico è comunemente definita la «legge mancia».

Ebbene, rispetto a questo tipo di provvedimenti non ho quello che è l'atteggiamento diffuso, soprattutto nella stampa. In altri termini, tutto sommato si tratta di interventi microsettoriali o localistici che, tuttavia, hanno il carattere di scelte di investimento (solitamente sono interventi di carattere infrastrutturale, sia pure di minor conto) che certo al Paese male non fanno.

Abbiamo voluto però presentare l'emendamento in esame perché non si tratta di dare un giudizio moralistico su questo tipo di iniziative. A mio giudizio è importante valutare se nel contesto, data l'entità delle risorse destinate allo scopo di finanziare gli interventi localistici o microsettoriali, non sollevi un problema di priorità. Mi riferisco, in particolare, alla scelta che è stata compiuta di differire al 2008 l'intervento relativo al destino degli accantonamenti del TFR ai fondi pensione integrativi.

Sono convinto che, anche al di là del trasferimento al 2008, le risorse previste per finanziare gli interventi necessari per consentire il trasferimento degli accantonamenti per il TFR ai fondi pensione integrativi siano troppo scarse e mi chiedo se dal punto di vista della politica economica del Paese non sarebbe stato più positivo quest'anno destinare alcune centinaia di milioni di euro al finanziamento massiccio della partenza dei fondi pensione integrativi, in modo da ottenere un'accelerazione di tale processo.

Il Paese ha bisogno di questo e per tale ragione abbiamo voluto sottolineare con un emendamento come quest'anno l'ordine delle priorità avrebbe suggerito di destinare tali risorse a scopi riguardanti il Paese nel suo complesso, sacrificando gli interventi microsettoriali che, per quanto teoricamente utili e certamente non dannosi, tuttavia in questo caso finirebbero per privare delle risorse necessarie misure di politica economica maggiormente significative.

Per queste ragioni, invitiamo l'Assemblea ad approvare l'emendamento 1.42.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.42, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.1, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Avverto che le dichiarazioni di voto sui disegni di legge finanziaria e di bilancio saranno svolte congiuntamente. Avverto inoltre che è convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, quella in discussione è l'ultima legge finanziaria della legislatura e speriamo, nell'interesse del Paese, che sia anche l'ultima in assoluto di un Governo di destra e rappresenta la cartina al tornasole del fallimento delle politiche del Governo in questi anni.

Una manovra economica pesante, da 28 miliardi di euro, in contrapposizione con le esigenze del Paese reale. Nel periodo 2001-2005 la crescita economica italiana è stata la metà della media europea, i conti pubblici sono fortemente peggiorati e sfuggiti al controllo. Siamo davanti ad una crisi strutturale di grandi dimensioni, ad un declino dell'economia, cui si accompagna una gravissima crisi sociale con un quadro preoccupante di straordinarie ingiustizie. Oltre quattro milioni di pensionati continuano a percepire pensioni inferiori a 515 euro al mese e la povertà tocca il 20 per cento delle famiglie italiane.

Il sistema produttivo italiano in molti settori di punta – da quello agricolo a quello industriale, a quello manifatturiero – diventa complessi-

vamente marginale nella nuova dimensione internazionale delle produzioni e dei lavori. A questo si aggiungano gli errori gravi di politica economica del Governo, che non ha investito sull'innovazione del prodotto, sulla capacità di costruire programmi di settore, di rilanciare distretti industriali e di puntare sulla qualità del prodotto e non sulla competitività basata sull'inseguimento della forza lavoro al prezzo più basso, trascinando l'Italia nella palude della stagnazione.

La centralità nelle politiche del Governo è stata quella di abbassare le tasse ai ricchi, infrangendo anche il principio costituzionale della progressività nel fisco. La conseguenza è che il Governo ha portato il Paese in una spirale in cui convivono manovre antipopolari, stagnazione economica ed aumento del *deficit*: un fallimento totale.

In questa manovra, come già evidenziato in prima lettura, troviamo tagli alla spesa sociale, riduzione drastica nei trasferimenti agli enti locali con peggioramento complessivo delle condizioni generali del Paese, tagli nella sanità, nella scuola e nei sistemi di trasporto. Nel testo approvato alla Camera si rivede per l'ennesima volta la logica del condono, fiscale in questo caso, che ha caratterizzato l'agire del Governo Berlusconi.

Il Governo mostra anche in quest'ultimo atto di essere sordo alle richieste di milioni di persone che vivono una condizione di sofferenza, di disagio, di vero e proprio impoverimento di massa, con un processo di precarizzazione del lavoro e della vita di intere generazioni.

I lavoratori metalmeccanici, che da mesi sono in lotta per il rinnovo del contratto di lavoro, sono invisibili ai vostri occhi.

Nelle università migliaia di precari pubblici entrano nei percorsi disperati della disoccupazione.

Il patrimonio edilizio pubblico viene privatizzato, proprio mentre nelle aree metropolitane il diritto all'abitare diventa una drammatica priorità.

Non c'è una parola sull'agricoltura, nonostante la costante propaganda del Ministro competente. Allo stesso modo è scomparso dall'agenda politica del Governo Berlusconi il tema del Mezzogiorno che rappresenta per voi solo un'area in cui sperimentare le flessibilità del lavoro più spinte e un modello di sviluppo distorto in cui privilegiare grandi opere, come il ponte sullo stretto di Messina, inutili e che arrecano gravi danni al territorio, all'ambiente e alimentano gli appetiti delle organizzazioni criminali.

Noi pensiamo invece che nel Mezzogiorno bisogna predisporre piani produttivi basati su uno sviluppo autocentrato, su una vera e propria politica industriale fondata sulla programmazione territoriale e su un intervento pubblico in alcuni settori strategici. Piani industriali, piani per il lavoro e la messa in sicurezza del territorio sono i presupposti minimi di una politica meridionalista.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA (ore 10,46)

(*Segue SODANO Tommaso*). Ma essi sono negati ed avversati dall'antimeridionalismo che ispira l'asse Berlusconi-Tremonti-Bossi.

È paradossale comunque che il Governo, da un lato, vari una contro-riforma costituzionale, vera e propria secessione liberista, che mette in competizione fra loro territori e comunità e, dall'altro, con puntualità in tutte le finanziarie attui un disegno di massima centralizzazione sul piano fiscale e finanziario.

Viene tagliato, in questa manovra, il 7 per cento circa dei trasferimenti di risorse agli enti locali, che stanno già raschiando da due anni il fondo del barile. Il Governo vuole che gli enti locali siano costretti a mettere le mani nelle tasche dei cittadini con tributi comunali, oppure ridurre sotto lo *standard* minimo i servizi sociali.

Davanti a questo disastro bisogna aspettare, come diceva Eduardo, che passi la nottata e rimboccarsi le maniche per voltare pagina drasticamente, anche con interventi decisi e con terapie d'urto che redistribuiscono le risorse, assegnino una posizione centrale alla questione sociale e salariale, finanziando le operazioni con la tassazione delle grandi rendite finanziarie e immobiliari e con una lotta senza quartiere a chi non ha mai pagato le tasse nel nostro Paese.

Dobbiamo ricostruire quel senso di appartenenza ad un progetto condiviso, che sappia mettere in relazione la capacità di ripresa del Paese con la radicalità delle vertenze sociali e territoriali, con il sapere collettivo maturo espresso da comunità come quelle di Scanzano, di Acerra, o della Val di Susa.

Una costruzione del programma dal basso e l'attenzione alle dinamiche sociali renderanno ancora più forte il progetto dell'Unione. Bisogna dire basta a questa destra e alle sue politiche, che ha portato l'Italia in guerra, che ha prodotto ferite profonde nel tessuto democratico ed ha aumentato le ingiustizie e i privilegi. È con questo spirito che stiamo lavorando alla costruzione di un'alternativa di Governo alle destre.

Dichiariamo il voto contrario di Rifondazione Comunista alla legge finanziaria 2006. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-Com. Congratulazioni*).

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, il nostro è un voto convintamente contrario a una finanziaria contraddittoria, inefficace e,

come le altre finanziarie del Governo Berlusconi, priva di un peso strutturale.

È soprattutto una finanziaria ingiusta e contraddittoria, con le stesse misure prese dal centro-destra negli esercizi di bilancio passati. Una finanziaria scritta dal Governo contro l'opposizione e contro la stessa propria maggioranza. Una finanziaria che non mantiene le promesse e che ha visto i fondi per le famiglie notevolmente ridotti durante l'*iter* parlamentare, caratterizzato soprattutto dal mancato rispetto delle più elementari prerogative parlamentari.

La finanziaria che a parole prometteva molto per la famiglia e che invece riesce a destinare misure episodiche e tra l'altro contraddittorie con quelle prese nella finanziaria precedente. Un esempio per tutti: il *bonus* bebè, che nel 2004 era destinato a tutti, persino alla figlia di Berlusconi che in quell'anno ha avuto un bellissimo bambino ma che non aveva certo bisogno di quei mille euro, e che ora, avendo ridotto gli stanziamenti in materia, 696 milioni di euro, sarà destinato solo alle famiglie con un reddito complessivo inferiore a 50.000 euro. Vale la pena rilevare che il reddito familiare di 50.000 euro fotografa una famiglia di due impiegati con un reddito netto di circa 1.300-1.500 euro al mese. La cifra è contraddittoria con il limite di 78.000 euro introdotta come parametro per le deduzioni per i familiari a carico dal secondo modulo fiscale. Anche qui, discriminazione tra i primi nati 2005 e quelli 2006, confusione, insomma, nelle scelte, approssimazione; il tutto credo si possa riassumere in una parola: pressapochismo.

Bisognava, invece, proseguire sulla strada introdotta dal secondo modulo fiscale delle imposte sui redditi; ampliare i termini delle deduzioni per i familiari a carico; ridisegnare quel secondo modulo all'interno del quale è possibile trovare le risorse per le famiglie che ora sono stati destinati ai *single*.

Bisognava disegnare, in questo come negli altri campi del sociale, una serie di politiche permanenti attraverso misure strutturali non solo in tema di tagli alla spesa pubblica, ma soprattutto in tema di entrate. Il ricorso a questo nuovo concordato fiscale, che si inserisce nella scia dei condoni delle precedenti finanziarie, segna una incertezza sostanziale della maggioranza nelle politiche fiscali e di bilancio. Sono solo misure *una tantum* che faranno avvertire il proprio vuoto nelle manovre future.

Sono ragioni sintetiche, quelle che abbiamo esposto, che marcano la differenza tra la vostra politica economica, segnata da passi incerti, sbagliati, spesso inutili, e i Governi seri, che varano misure serie e durature per percorrere la strada del risanamento dei conti pubblici, secondo le indicazioni europee, e favorire la crescita del Paese e una più equa distribuzione delle risorse tra gli strati sociali.

Per queste ragioni, signor Presidente, dichiaro il voto contrario dei senatori Popolari-Udeur.

* MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, occorre che resti agli atti parlamentari il fatto che per questa finanziaria è stata richiesta la fiducia addirittura in prima lettura al Senato, cosa che non è mai avvenuta in tutta la storia della Repubblica. Questa è una finanziaria che è stata blindata al Senato con un maxiemendamento e blindata nuovamente alla Camera con un altro maxiemendamento; è una finanziaria che chiude la legislatura e chiude anche una politica economica portata avanti dal 2001 in poi, basata su errate previsioni di crescita, su tanti regali fiscali attraverso i tanti condoni e sanatorie, attraverso la finanza creativa fatta di tante *una tantum* e attraverso privatizzazioni ad oltranza, senza affrontare i veri problemi strutturali del Paese e quindi il problema di un progressivo declino industriale, economico, sociale e culturale, che si è andato aggravando in tutti questi anni, come confermano gli istituti di analisi economica (l'ISTAT, la Corte dei conti ed altri).

Il Presidente del Consiglio cerca di scaricare le difficoltà sull'euro o sull'aumento del prezzo del petrolio, ma nulla è stato fatto dopo l'introduzione dell'euro per ostacolare e controllare i fenomeni speculativi che hanno comportato aumenti indiscriminati di prezzi e tariffe, a differenza degli altri Paesi europei, che pur hanno dovuto affrontare una congiuntura non facile.

L'avanzo primario ereditato è stato ridotto a zero; i 50 miliardi di risparmio di spesa per interessi sono stati sprecati in scelte fiscali che hanno favorito i più ricchi, altresì con i condoni e le sanatorie, sperperando sei miliardi di euro in questo senso ed evitando di condurre una lotta costante e coerente contro l'evasione e l'elusione fiscale. Non tutto è dipeso dalla congiuntura internazionale: quei 50 miliardi di risparmio potevano essere investiti nella ricerca, nell'innovazione tecnologica, affrontando la questione salariale, allargando la domanda interna. Questa manovra complessiva, che passa da 11 miliardi a circa 28 per rispondere ai rilievi formulati a livello europeo, al di là della sua consistenza, non affronta il declino che si è andato aggravando. Essa contiene ancora un condono di fine legislatura, con una sanatoria per gli anni passati (2003 e 2004), con un concordato preventivo per gli anni 2005-2007, fino al regalo di 90 euro per i *decoder* a qualcuno della famiglia.

Dalla Camera ci giunge un testo che prevede anche una svendita del patrimonio immobiliare degli ex istituti autonomi di case popolari, con affidamento a società con esperienza in materia immobiliare, cioè a società private. È prevista la privatizzazione dei beni demaniali marittimi per insediamenti turistici. Tutto sarà stato svenduto alla fine di questa legislatura: le partecipazioni azionarie dello Stato, i beni del demanio, i beni culturali, persino i crediti dello Stato; è una finanziaria che scarica sui futuri Governi tutti gli oneri a cui non si è voluto far fronte, compreso quello degli stanziamenti di cassa, che vengono sospesi.

Si è allargato il divario tra ricchi e poveri. Il fondo per le politiche sociali risulta dimezzato, mentre misure demagogiche per la famiglia ven-

gono prese in assenza totale di una politica della casa, di una politica per un lavoro stabile, di una politica dei redditi a difesa dei ceti più deboli.

Si è allargato il divario Nord-Sud; il Sud è risultato penalizzato, con questo provvedimento che ci arriva dalla Camera, anche per quanto riguarda le infrastrutture: vengono stanziati 200 milioni a partire dal 2007, ma al comma 78 non è prevista alcuna opera che riguardi il Sud; il Sud riceve 13 miliardi di euro in meno negli anni 2006-2008 nonché altre decurtazioni con il decreto taglia spese.

E, ancora, con le altre misure prese per il settore bieticolo-saccarifero, per gli interventi urgenti per l'economia, per il sostegno alla filiera agroalimentare, che si riferiscono a tutto il territorio nazionale, le risorse sono state recuperate a scapito del Fondo per le aree sottoutilizzate, a scapito del Sud; sono stati spostati al 2009 15 miliardi di euro che servono per il cofinanziamento degli interventi previsti dai fondi strutturali.

E, ancora, il comma 114: è giusto dare alla Sicilia quello che spetta alla Sicilia, ma occorre un contributo aggiuntivo, non intaccando nuovamente il Fondo per le aree sottoutilizzate. Lo stesso dicasi per i commi 341 e 430. Con il provvedimento che torna dalla Camera ancora 462 milioni di euro per il solo 2006 vengono sottratti al Fondo per le aree sottoutilizzate. È una finanziaria antimeridionale quindi, come tutte quelle che l'hanno preceduta; antisociale che non affronta i problemi dell'esclusione sociale, di cui ancora l'ISTAT ha parlato recentemente; contiene ulteriori regali fiscali ai più abbienti come le finanziarie precedenti; scarica sui futuri Governi il peso di un nuovo risanamento finanziario del Paese malgrado lo sforzo ed i sacrifici fatti nella passata legislatura; non va in direzione della ripresa del ciclo produttivo ed in tutti questi anni sono state sistematicamente respinte tutte le proposte e gli emendamenti presentati dall'opposizione in materia di fisco, di lavoro, soprattutto in direzione di quello precario, per superarlo, per il Sud, per la scuola, per la sanità.

Per tutte queste ragioni che brevemente ho richiamato, signor Presidente, i Comunisti Italiani voteranno contro la manovra finanziaria oggi al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo DS-U e della senatrice De Petris*).

MARINI (*Misto-Rnp*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (*Misto-Rnp*). Signor Presidente, colleghi, credo che questa finanziaria sia l'epilogo di una politica economica del Governo e della maggioranza caratterizzata in questi anni per un'approssimazione sui conti pubblici e per aver dato al Paese, al Parlamento, dati risultati poi in fase di consuntivo del tutto errati. Anche l'*iter* di questa finanziaria – siamo partiti con un'impostazione al Senato, successivamente modificata alla Camera – vede, in conclusione, uno sfasamento rispetto alle previsioni iniziali e dunque un aumento in fase finale della manovra correttiva.

Eppure, i due momenti maggiori della politica economica, rappresentati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla fi-

nanziaria, servono ad un Paese per tracciare in maniera certa linee di politica economica. Sappiamo che l'Italia, l'economia italiana, oggi, ha problemi gravi che andrebbero risolti in maniera tempestiva e con autorevolezza. Sappiamo tutti che viene segnalata una bassa competitività del sistema produttivo; vi è una preoccupante stagnazione e le stesse prospettive di ripresa che hanno investito buona parte dell'Europa in Italia appaiono del tutto timide e comunque le previsioni sono di una ripresa economica inferiore a quella che sarà la ripresa economica dei maggiori Paesi europei.

Vi è un aumento del debito pubblico consistente. La conseguenza è che crescono gli oneri per far fronte al servizio del debito pubblico. Sono insignificanti gli investimenti per la ricerca e l'innovazione rispetto ai maggiori Paesi europei ed è sempre crescente il *deficit* della bilancia commerciale. A questo si aggiunge – lo avevamo già del resto detto in occasione delle precedenti finanziarie – che vi è una debolezza non corretta della domanda interna.

Qual è stata la risposta del Governo a questa situazione preoccupante della nostra economia? Mi pare che la risposta sia stata del tutto debole ed improvvisata. Anche l'*iter* di formazione e costruzione di questa finanziaria lo sta a dimostrare.

Pertanto, si è persa un'altra occasione per iniziare a porre rimedio ai conti pubblici. È importante guardare come si pensa di promuovere lo sviluppo in Italia; prendo, per esiguità di tempo, ad esempio la politica proposta dal Governo in ordine agli stanziamenti per attivare nuovi investimenti in futuro.

Pensiamo a uno dei problemi che oggi ha l'Italia: il problema delle infrastrutture, che riguarda i trasporti, e quindi il finanziamento dell'ANAS, l'azienda nazionale che deve provvedere ad una politica di infrastrutture. Da un lato, si dice che dobbiamo investire in infrastrutture; dall'altro, si limitano i trasferimenti all'ANAS, e lo si fa pesantemente, anche se si stabilisce che in futuro vi sarà una ripresa notevole degli stanziamenti stessi.

Allora, come si può promuovere una politica di sviluppo se si riducono i trasferimenti e si assumono impegni perché questi crescano nel futuro? Continua la politica dell'inganno, quella di far vedere ciò che non esiste e di promuovere un impegno futuro, mentre viene disattesa, nell'immediatezza, l'azione concreta.

Vorrei ricordare ai colleghi la politica del Governo nel Mezzogiorno d'Italia. Si è parlato, enfatizzandolo, dell'intervento nel Mezzogiorno; la stessa maggioranza, quasi debitrice per il successo elettorale delle ultime elezioni, ha enfatizzato sempre l'intervento che pensava di dovere attuare nel Mezzogiorno d'Italia.

Intanto, abbiamo registrato negli ultimi due o tre anni un dato nuovo ed allarmante: mentre a partire dal 1996 vi era stata una riduzione della forbice tra Nord e Sud perché il Mezzogiorno era cresciuto, negli anni prima del 1992-1993, più del Nord, dopo il biennio 1992-1993 la forbice ha cominciato ad allargarsi di nuovo e a dilatarsi la differenza tra Nord e

Sud. Tutto ciò sta a dimostrare che la politica del Governo per il Mezzogiorno è stata del tutto disattesa.

La cosa più incredibile, signor Presidente, e onorevoli colleghi, è che mentre partecipiamo e tracciamo le linee di una politica europea, e sappiamo anche che tale politica è oramai diretta verso l'Est d'Europa, verso il Mediterraneo ed il Sud, non attrezziamo il nostro Paese perché sia presente da protagonista in questa politica.

Senza dubbio il Mezzogiorno può avere un ruolo importante nel momento in cui nasce una politica di interesse e ampliamento dell'Europa verso il Sud e verso il Mediterraneo, ma non si fa niente per far sì che lo stesso Mezzogiorno sia protagonista territoriale di tale politica. Il Mezzogiorno, per essere protagonista territoriale di questa politica, ha bisogno di infrastrutture, di servizi, di modernizzazione del proprio territorio.

Oggi il Mezzogiorno presenta due risorse indiscutibili: la risorsa umana e quella ambiente e territorio. Ebbene, rispetto a queste due risorse, nei documenti presentati dal Governo, sia il DPEF sia la finanziaria, non c'è alcun cenno, nemmeno l'intenzione di voler promuovere una politica in questa direzione.

Non si fa formazione professionale seria e quindi le risorse umane vengono abbandonate ad un destino di trasferimento in altre parti del Paese o nel Nord-Europa di forze giovani ed importanti. Lo stesso territorio non viene dotato dei servizi essenziali per immaginare di potere concorrere allo sviluppo futuro.

Questa politica del Governo per il Mezzogiorno sta ad indicare chiaramente come vi sia una disattenzione totale.

Credo che la caratterizzazione di questa legislatura consista proprio in un atteggiamento generale del Governo, il quale, attento ad alcune questioni che nulla hanno a che fare con l'interesse nazionale, è del tutto distratto rispetto alle grandi questioni nazionali.

Sono questi i motivi, signor Presidente, colleghi, per i quali voteremo contro questa finanziaria. Riteniamo sia un'occasione persa per il Paese e che tutta la politica economica del Governo di questi anni sia stata fallimentare ed abbia peggiorato la situazione dell'Italia. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

MICHELINI (*Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI (*Aut*). Signor Presidente, il Gruppo Per le autonomie aveva espresso con forza il proprio dissenso sui provvedimenti che compongono la manovra finanziaria pubblica per il 2006 nella fase del loro primo esame in quest'Aula.

Le ragioni del dissenso erano sì legate alla procedura adottata dal Governo con la richiesta della fiducia, che non consentiva un confronto approfondito tra le proposte della maggioranza e quelle dell'opposizione, ma erano anche ispirate a ragioni di merito che ricordo brevemente: il Patto di

stabilità interno imposto agli enti locali sui livelli di spesa corrente ed in conto capitale, in termini di competenza e di cassa, anziché un patto concordato con gli stessi su saldi qualificati e virtuosi; l'imposizione alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano di un accordo, da stipularsi entro il 31 marzo di ogni anno, sui tetti di spesa e non già sui saldi, con la sanzione di un trattamento uguale alle Regioni ordinarie in caso di mancato accordo; l'ampliamento della presenza dello Stato nelle materie che la Costituzione attribuisce alle Regioni, come nel caso dell'agricoltura, delle politiche sociali, della sanità e dei trasporti; l'esclusione di qualsiasi disposizione in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a conclusione dei lavori dell'Alta commissione di studio, costituita per assolvere, appunto, a detto compito; la riproposizione dei fondi settoriali, con la conseguenza della duplicazione di spesa tra Regioni e Stato e la proliferazione delle assunzioni di personale nelle amministrazioni dello Stato e negli enti funzionali da esso dipendenti; l'inadeguatezza della finanziaria a perseguire l'obiettivo di crescita del prodotto interno lordo, considerato che l'incremento attorno all'1,5 per cento nel 2006 veniva assunto come un prodotto del mercato, anziché come risultato della manovra finanziaria, ovvero di un progetto di sviluppo e dunque la ripetizione di ciò che è stato nei quattro anni precedenti, dove l'obiettivo di crescita del prodotto interno lordo attorno al 3 per cento annuo, come proposto nel 2001 dal Governo, è stato largamente disatteso, essendosi manifestato con aliquote – lo ricordo – di qualche decimo di punto al di sopra dello zero; l'aumento dell'IVA al 20 per cento sulla ristrutturazione delle case, con il conseguente rallentamento degli investimenti ovvero con l'incentivazione all'evasione fiscale; la riduzione di molti stanziamenti significativi sul versante degli investimenti a favore della montagna, delle infrastrutture e del Mezzogiorno.

Questo per quanto riguarda il provvedimento che recava la legge finanziaria 2006, mentre sul provvedimento di conversione del decreto-legge n. 203, riguardante l'altra parte della manovra di finanza pubblica, la contrarietà del Gruppo per le autonomie ha tratto ragione dall'eterogeneità delle materie trattate, accentuata dal fatto che il maxiemendamento introduceva numerose disposizioni attraverso le quali si producevano interventi finalizzati al sostegno dei vari «questuanti» e all'appesantimento della pressione fiscale, con l'ampliamento delle basi impositive a carico soprattutto del settore produttivo.

La finanziaria 2006, che ci è stata restituita dalla Camera carica di ulteriori numerosi interventi, anche se assolve ad alcune delle ragioni che hanno visto la nostra contrarietà al momento del suo esame iniziale, mantiene tuttavia l'indirizzo originario ed in più aggrava di molto il rapporto con le autonomie locali, portandolo oramai ad un punto di rottura, in particolar modo per quanto riguarda quello con le autonomie speciali.

Se sul versante del Patto di stabilità interno le modifiche apportate hanno allentato solo di poco i vincoli imposti alla crescita delle spese correnti e delle spese in conto capitale; nulla è mutato sia per quanto riguarda

il criterio impositivo, sia per quanto riguarda il disconoscimento del ruolo che la Costituzione assegna alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nei confronti di questi ultimi enti, il disconoscimento del loro ruolo non riguarda solo il Patto di stabilità interno, ma anche le disposizioni in materia di trasferimenti erariali (commi 24 e 494) ovvero in materia di competenza esclusiva delle Regioni stesse.

Il caso più evidente riguarda le modifiche introdotte sulla legislazione relativa alle concessioni idroelettriche ove si interviene in virtù del principio della libera concorrenza sopprimendo illegalmente la legislazione regionale in vigore, la quale – ricordo – è perfettamente allineata alle direttive dell'Unione Europea (lo affermo per buona pace del legislatore nazionale).

Ciò che offende di queste ulteriori disposizioni introdotte dalla Camera è il modo di operare del Governo: non interventi partecipati, volti a promuovere lo sviluppo della nostra economia valorizzando tutte le risorse istituzionali disponibili, ma interventi imposti su una pluralità di versanti, nessuno dei quali porterà ulteriore ricchezza, semmai, cosa più probabile, stagnazione economica in un quadro di disgregazione sociale e di conflittualità tra le pubbliche istituzioni.

Per queste ragioni ripetiamo il nostro dissenso sulla finanziaria 2006 ed anche sul bilancio che da essa deriva, tenendo conto, per quest'ultimo, del fatto che, diminuendo l'ammontare del fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, si irrigidisce la struttura del bilancio e che non è una gestione finanziaria quella che prevede di pagare gli affitti degli uffici statali attingendo alle risorse provenienti dalla vendita degli immobili dove sono ubicati gli stessi uffici, quando invece si sarebbe dovuto attingere alle disponibilità del capitolo degli interessi passivi, a seguito della riduzione del debito pubblico effettuata con le risorse derivanti dalle vendite stesse. (*Applausi dai Gruppi Aut, Mar-DL-U e DS-U*).

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, il Gruppo dei Verdi esprimerà un voto contrario sui disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Quest'anno, più di altre volte, l'esame ha evidenziato un'insofferenza del Governo alle procedure e ai controlli parlamentari. Sottolineo, però, che in politica il metodo è sostanza. Quest'anno l'esame del disegno di legge finanziaria si è sviluppato con scarsa trasparenza, cercando di limitare i controlli parlamentari; si è trattato di un esame disordinato anche perché in ogni passaggio sono stati apportati continui cambiamenti: modifica dei saldi in corso d'opera, scardinamento delle disposizioni della legge di contabilità e dei Regolamenti parlamentari (mi riferisco alle pro-

cedure per l'ammissibilità degli emendamenti, al contenuto proprio della finanziaria, alle coperture).

Il metodo è sostanza e il prodotto finito è radicalmente diverso da quello presentato in prima lettura al Senato; certamente qualcuno dirà che il testo è cambiato in meglio e qualcun altro dirà in peggio. Il Governo afferma che i saldi sono stati migliorati, ma io credo che ciò sia falso. La verità è che siamo di fronte ad una manovra correttiva in progressione: prima vi è stata la manovrina sul 2005, poi si è avuta l'ulteriore manovra sui tendenziali per il 2006 e poi vi è stata l'ulteriore manovra verificatasi durante l'esame alla Camera dei deputati pari allo 0,4 per cento del prodotto interno lordo.

Presidenza del vice presidente MORO (ore 11,15)

(Segue RIPAMONTI). È la dimostrazione che i conti pubblici non sono a posto e che il ministro Tremonti ha mentito al Parlamento quando ha affermato che lo erano.

I risparmi sul rinvio del TFR sono utilizzati per migliorare i saldi e ridurre il *deficit*. Il ministro Tremonti prende due piccioni con una fava perché, da una parte, cerca di ridurre il *deficit* e, dall'altra, accontenta le compagnie di assicurazione che erano un po' scontente, perché la riforma del TFR era stata concordata con Confindustria e con le organizzazioni sindacali: vi è il rinvio al 2007, a proposito di iniziative per la competitività!

Vi è anche il rinvio al 2007 dell'utilizzo del fondo per Lisbona (3 miliardi di euro!); e poi il nuovo condono, condono doppio (a proposito dell'era dei condoni che doveva essere finita!); vi è il concordato preventivo (i redditi d'impresa e dei professionisti degli anni 2005, 2006 e 2007, con un volume di affari inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposti a studi di settore): se vi si aderisce, vi è la garanzia dell'esclusione degli accertamenti. È un condono, questo? Credo di sì: è un condono preventivo. E poi vi è la «definizione agevolata» – perché cambiate i nomi, per cui adesso si chiama così – per gli anni rimasti fuori dal condono fiscale 2003 e 2004. Cosa è questo, un altro condono? Credo di sì: questo è un altro condono, anche se gli avete cambiato il nome.

Il Governo sta raschiando il fondo del barile, non ha più pudore, perché non sa più da che parte girarsi. Il nostro Paese è sotto controllo e sotto osservazione. Non sono i burocrati dell'Europa, signor Presidente, ma gli altri Paesi europei che non vogliono pagare la finanza creativa, le *una tantum* e il nostro debito. L'Europa non crede ai nostri conti ma soprattutto siamo sotto osservazione da parte dei mercati. Il Governo è impaurito e non ha il coraggio di parlare il linguaggio della verità. Il debito sta aumentando, aumenta il costo del servizio del debito; i tassi si alzano e,

di conseguenza, aumenta ulteriormente il costo del servizio del debito. Il nostro Paese fa debito per pagare gli interessi sul debito: è questo il vero, anche se non l'unico, fallimento della politica economica della destra al Governo.

La ripresa non c'è, il Patto di stabilità non è rispettato, la finanza pubblica non è sotto controllo. Il 2005 potrebbe chiudersi con un *deficit* superiore al 5 per cento, a causa del fallimento della previsione del taglio di spesa al 2 per cento, delle dismissioni immobiliari che non si realizzano, degli studi di settore che non producono il gettito previsto, della vendita delle strade che non si fa più. Effetti sul 2006 certamente ve ne saranno: altro che 3,8 per cento di *deficit* in rapporto al PIL!

Eppure voi continuate con la politica economica fallimentare perché i condoni preventivi non hanno mai funzionato: i furbacchioni preferiscono prima non pagare le tasse, poi, eventualmente, condonare, non concordare prima di pagare. E proponete la pornotax, anzi, adesso la chiamate tassa etica, e proponete la mancia per le famiglie (a proposito di finanziaria elettorale!) nonché la vendita delle spiagge, patrimonio marittimo, la privatizzazione del demanio attraverso il silenzio-assenso: altro che turismo di qualità! Voi proponete la sanatoria ambientale permanente, l'istigazione all'abuso edilizio, e poi non si capisce chi deve stabilire il valore economico del danno ambientale.

Ed ancora vi è il condono erariale, cioè la sanatoria dei giudizi per danno erariale, un vero colpo di spugna. Come potete pensare, signori colleghi della maggioranza, che il Paese ce la faccia, che si rialzi, se vengono proposte simili misure? Come potete pensare di stimolare lo sviluppo, se per esso è prevista la riduzione di un punto del costo del lavoro attraverso la riduzione del cuneo fiscale? E non vi è alcun sostegno per i redditi più bassi ma, nello stesso tempo, con il disegno di legge finanziaria in esame, si sottraggono 25 miliardi di euro all'economia reale.

Mettete gli enti locali in ginocchio, devastate il territorio.

Fortunatamente è l'ultima finanziaria, fortunatamente il prossimo anno ci penserà l'Unione a far camminare il Paese e a rimettere in sesto i conti dello Stato. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni*).

FRANCO Paolo (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LP*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto anche per ringraziare i relatori di maggioranza, il relatore di minoranza ed il Governo, che hanno lavorato per l'elaborazione della manovra finanziaria.

Sarebbe interessante ampliare alcuni temi del dibattito soprattutto con riferimento al Patto di stabilità e alle modalità con cui anche in questa finanziaria è stata affrontato – come ho detto in sede di discussione generale – con l'inserimento di un criterio che tende a mettere in evidenza

quegli enti locali che hanno un'amministrazione più virtuosa rispetto agli altri (il criterio della media *pro capite* sulla spesa corrente). Sarebbe altrettanto interessante ampliare la discussione nel senso proposto dal senatore Morando sulla funzione diversa che potrebbe avere all'interno del Patto di stabilità l'impiego dei saldi rispetto a quello, utilizzato ormai da anni, dei tetti di spesa.

Alla base di tutto ciò c'è evidentemente una considerazione che riguarda la difficoltà di intervenire sui bilanci degli enti locali in maniera centralistica. Il percorso che auspico verrà affrontato dal Parlamento nella prossima legislatura è quello di un federalismo fiscale vero, che metta assieme risorse e responsabilità degli enti locali. Esso potrebbe aiutare a risolvere questo dualismo e questa discussione che potrà essere accesa e aperta, anche se personalmente sulla proposta di sostituire i tetti di spesa con i saldi al fine di valutare gli indici del Patto di stabilità nutro delle perplessità, giacché i saldi potrebbero essere mantenuti all'interno dei limiti o dei vincoli individuati dal Parlamento sia aumentando le spese sia aumentando le entrate e quindi, in definitiva, aumentando ulteriormente la pressione fiscale degli enti locali nei confronti dei cittadini e delle imprese. È evidente invece come i tetti di spesa impediscano che tutte e due le voci che compongono le punte differenziali di saldo tra entrate e spese si incrementino, con i pericoli che ho citato poco fa.

È il federalismo fiscale che potrà risolvere questo dualismo. Naturalmente lo potrà fare a condizione che venga impressa al nostro Paese quella spinta alla crescita che fa aumentare i valori del prodotto interno lordo e, contemporaneamente contiene e riduce il debito pubblico. Si tratterebbe di una crescita di cui il nostro Paese avverte la necessità e che invece stenta ad avviarsi, come è possibile verificare dalle condizioni dell'economia interna ed internazionale.

Concludo dichiarando il voto favorevole della Lega sul disegno di legge finanziaria. (*Applausi dal Gruppo LP*).

* CICCANTI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI (*UDC*). Signor Presidente, signor vice Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo dell'*UDC* voterà in modo convinto a favore sia del disegno di legge finanziaria che di bilancio per averne partecipato alla stesura.

Molti colleghi intervenuti sono stati autorevoli protagonisti del passato Governo di centro-sinistra. Da costoro è stato detto che questo centro-destra è stato incapace di governare. Forse qualche errore d'omissione è stato compiuto, ma non può evidenziarlo chi nel centro-sinistra nel 1997 detronizzò Prodi per fare una politica di riforme senza che dal 1996 al 2000 una sola riforma fosse stata fatta.

Seppur con pudore, qualcuno ha vantato come riforma quella dell'allora ministro Treu che introdusse il *part time*. Leggo testualmente: «un

importante elemento di innovazione dei meccanismi di entrata nel mercato del lavoro regolare»; (pagina 100 del DPeF 2000-2003 a firma del ministro Visco e del presidente del Consiglio D'Alema).

Lo stesso postulato dottrinario del centro-sinistra proseguiva sostenendo che il lavoro atipico a tempo determinato consente, leggo testualmente, «una più alta flessibilità anche nell'organizzazione del lavoro». Allora, i contratti di lavoro a tempo determinato, se sono di centro-sinistra, sviluppano occupazione, mentre, se sono di centro-destra, segnano incertezza, rubano futuro ai giovani e negano speranze.

Sta di fatto che durante i Governi del centro-sinistra sono stati persi 1.400.000 posti di lavoro; durante questi cinque anni di Governo del centro-destra sono stati creati 1.600.000 nuovi posti di lavoro così che il tasso di disoccupazione è diminuito dal 9,1 per cento del 2001, lasciato dal centro-sinistra, all'attuale 6,9 per cento nonostante la stagnazione economica e la bassa crescita economica.

Il centro-sinistra ha detto che cambierà tutte le leggi del centro-destra – Rutelli permettendo – compresa la legge Bossi-Fini sull'immigrazione clandestina. Non possiamo sottacere che con quella legge, così come corretta dell'UDC con l'approvazione dell'emendamento Tabacci, si sono liberati dalla clandestinità e dallo sfruttamento 700.000 esseri umani ridotti in regime di semi-schiavitù.

Il centro-sinistra rimprovera della riforma della scuola primaria e secondaria il centro-destra ma è lo stesso centro-sinistra che promosse la riforma Berlinguer che è stato bocciato a furor di popolo dal mondo della scuola e non solo dal centro-destra.

Questo centro-sinistra, che critica il rinvio al 2008 deciso dal Governo di centro-destra delle provvidenze fiscali per il completamento della riforma previdenziale con l'avvio della pensione integrativa mediante l'utilizzo del TFR con le previste agevolazioni fiscali per dare alle future generazioni trattamenti pensionistici dignitosi, ricordo che è rimasto silente e inerte per quattro anni dopo la riforma Dini, come se il problema non esistesse.

Questo centro-destra, accusato di rubare il futuro ai giovani, ha completato la riforma pensionistica iniziata dal Governo Dini con il sostegno di un altro centro-sinistra per dare un futuro e una speranza proprio a quei giovani che una pensione non l'avrebbero forse avuta. Se ancora una volta avesse vinto la piazza, con ben quattro scioperi generali in quattro anni contro la riforma pensionistica, i giovani non avrebbero avuto questo futuro meno incerto.

Lo stesso centro-sinistra dei Governi Prodi, D'Alema e Amato ha rimproverato, attraverso il relatore di minoranza, questo centro-destra di non aver avuto una politica di sviluppo perché alla Camera è stato defianziata l'Agenda di Lisbona con la sua strategia di sviluppo della società della conoscenza. Abbiamo qualche perplessità che una strategia così complessa e articolata si possa attuare con una norma di una finanziaria di un Governo in scadenza.

Il centro-destra ha attuato la strategia di Lisbona con la riforma del Ministero dei beni culturali, con la costituzione dell'Agenzia nazionale per il turismo, con la riforma dell'università, con le agevolazioni fiscali per il rientro in Italia dei ricercatori, con la detassazione della registrazione dei brevetti e degli investimenti per la ricerca, con le agevolazioni finanziarie ed amministrative e organizzative sui distretti industriali, con il fondo per l'innovazione tecnologica, con la internazionalizzazione delle imprese, nonché con la semplificazione amministrativa e con le fusioni e aggregazioni delle piccole e micro-imprese perché possano migliorare la loro competitività sui mercati internazionali. Quindi, non una, ma decine di leggi e ogni manovra finanziaria hanno tenuto conto della strategia di Lisbona per recuperare il ritardo di competitività che si è accentuato durante i Governi di centro-sinistra. Così dovrà essere per il futuro.

Il centro-sinistra di oggi e di ieri ha rimproverato a questo centro-destra di aver attuato la riforma fiscale alla rovescia: togliere ai poveri per dare ai ricchi. Con quale coerenza e credibilità possono parlare coloro che hanno istituito una tassa come l'IRAP che, non solo tassa la micro e la piccola impresa più della grande, ma tassa soprattutto il costo del lavoro a danno dell'occupazione? Chi ha inventato l'addizionale IRPEF e IRAP? Chi ha inventato l'eurotassa? Solo per questo inglorioso passato di esattori degli italiani il silenzio per il centro-sinistra sarebbe doveroso.

A maggior ragione il silenzio è d'oro di fronte ad un centro-destra che ha ridotto le tasse a tutti e in qualche occasione anche a chi poteva aspettare. Il centro-destra ha ridotto l'IRAP, l'IRPEG e l'IRPEF, ha inventato l'area *no tax* per non far pagare le tasse ai redditi bassi fino a 7.500 euro, ampliando la platea degli esenti per i soggetti con figli o altri familiari a carico, ben 13 milioni, attraverso un'efficace sistema di detrazioni e di esenzioni che valorizza la centralità della famiglia inserendo elementi di perequazione di reddito di tipo familiare, sempre più simili ad un modello di quoziente familiare che sarà la riforma fiscale voluta dall'UDC per il prossimo Governo di centro-destra.

Il centro-destra, non il centro-sinistra, ha riconosciuto fin dal 2001 una pensione minima di 1 milione di vecchie lire a tutti coloro che avevano un reddito da povertà assoluta. Con il centro-destra i poveri in Italia non sono aumentati, con il centro-sinistra secondo l'ISTAT sì.

Altra occasione di accusa del centro-sinistra sono i condoni. I condoni hanno fatto emergere quel vasto mondo di evasori ed elusori che con il centro-destra adesso pagano le tasse che con il centro-sinistra non pagavano. Il 25 per cento di sommerso significa che un cittadino su quattro non paga le tasse: abbiamo chiesto a costoro di pagarle volontariamente, senza la minaccia delle manette. Ai proprietari di immobili abusivi, che con il centro-sinistra non pagavano né ICI, né Bucalossi, abbiamo offerto la possibilità di legalizzarsi pagando multe ed arretrati. Abbiamo cercato di legalizzare un Paese che il centro-sinistra proteggeva facendo finta che non esistesse. Oggi ci sono meno evasori di ieri.

Il centro-sinistra di ieri e di oggi ha accusato il centro-destra di barare sui conti pubblici, perché il tendenziale del 2005 e del 2006 non è

veritiero. Il centro-destra ha fatto una manovra rigorosa e a più mani per garantire i mercati finanziari, la Commissione europea e il Fondo monetario internazionale sulla correttezza dei nostri conti pubblici. La critica però non ci può venire da chi nel 2000 disse al popolo, elettore sovrano, per truccare le elezioni, che l'indebitamento era dello 0,7 per cento e invece l'EUROSTAT ha denunciato essere del 3,2 per cento, cioè circa quattro volte peggiore. Anche qui pudore e silenzio.

Avete sottolineato – voi, gli stessi del centro-sinistra di ieri – che questa finanziaria è un mostro legislativo con i suoi 612 commi, proprio voi che nel 2001 ne faceste una con 996 commi e 158 articoli. Anche qui pudore e decenza, soprattutto ricordando l'esordio nel 1996 del centro-sinistra con una finanziaria composta di 3 articoli e 824 commi.

Avete detto che il patto di stabilità interno non funziona e penalizza i Comuni, proprio voi di centro-sinistra che avete inventato nel 1999 il patto di stabilità interno e che fino al 2001 non ha dato nemmeno uno dei risultati previsti. Avete detto che soffochiamo la finanza locale, proprio voi che nel 1997 riducevate la spesa per gli enti locali di 4.500 miliardi di vecchie lire, oltre il 30 per cento dei tagli, introducendo per la prima volta i limiti di impegni di spesa e il limite ai prelievi di cassa per i Comuni. Anche qui per il centro-sinistra di ieri, di oggi e di domani pudore e silenzio.

Il Paese ha bisogno di riforme e di governabilità, voi non avete saputo dare né le une, né l'altra, a differenza del centro-destra.

Secondo il *curriculum* per la prossima campagna elettorale questo centro-sinistra non lo salverà l'ammucchiata elettorale con Bertinotti e con Di Pietro. Gli italiani sanno che non siamo i migliori, ma che di migliori non ce ne sono: questo non ci appaga, ma ci fa preoccupare per il rischio che il centro-sinistra rappresenta per il Paese e per il futuro delle giovani generazioni. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI. Congratulazioni*).

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, signor Vice Ministro, la legislatura dei Governi Berlusconi, quella che doveva essere la legislatura del miracolo economico, si conclude stancamente, con una manovra correttiva dei conti pubblici per 27,6 miliardi di euro: sono oltre due punti del prodotto interno lordo e vedremo quali effetti depressivi potrà avere su una economia già provata.

Manovre di queste dimensioni si sono fatte nel passato solo in due casi: o per grandi disastri o per grandi obiettivi. Mancano i grandi obiettivi, ma c'è un grande disastro: la gestione fallimentare della finanza pubblica di questi anni. Anche in quest'ultima manovra si trova la conferma dell'attitudine del Governo a mentire di fronte al Parlamento e all'opinione pubblica.

Il Governo, nel settembre di quest'anno, assicurava che sarebbe stata sufficiente una manovra correttiva di 19 miliardi di euro. Oggi, per raggiungere sostanzialmente gli stessi obiettivi di finanza pubblica, la manovra correttiva è accresciuta di 8,6 miliardi di euro e non basteranno neppure questi. Le molte osservazioni di istituzioni indipendenti, a partire dagli uffici del bilancio di Senato e Camera, sono lì a testimoniare che le molte entrate fasulle o sovrastimate e le molte spese sottostimate porteranno a scaricare anche nel 2006 un peggioramento dei conti dello Stato.

Questa è una legge finanziaria che, anche nella sua forma, esprime una sorta di disinteresse, se non di disprezzo, non solo delle corrette procedure parlamentari, ma anche dei cittadini; consta di un articolo unico con 613 commi, in gran parte sottratti al puntuale esame del Parlamento e perciò dell'opinione pubblica e delle parti sociali, attraverso i voti di fiducia; un ginepraio disordinato di norme in cui faticeranno a orientarsi gli utilizzatori e per gli utilizzatori professionali questo significa maggiori costi e per tutti minore certezza del diritto.

Sul piano dei contenuti, la lettura della Camera non ha prodotto miglioramenti significativi, al contrario ha introdotto qualche consistente peggioramento e per questo naturalmente resta il nostro voto negativo.

Quella al nostro esame resta una legge finanziaria rinunciataria, del tutto inadeguata ad affrontare la grave crisi di competitività. Non ripeto i tanti dati che descrivono impietosamente la situazione; mi limito a ricordare che sono di qualche giorno fa i dati della bilancia commerciale che registrano il più grave *deficit* da quattordici anni a questa parte: i dati della produzione industriale registrano purtroppo nell'ultimo trimestre un 2,7 per cento rispetto all'anno precedente; i dati dell'occupazione segnalano anch'essi, dopo un certo periodo, un calo dell'occupazione nel Mezzogiorno di 90.000 unità.

Non ci sarebbe tempo da perdere, signor Presidente, ma la cifra di questa finanziaria è quella di una maggioranza che non ha né la forza, né la determinazione, né la convinzione di compiere scelte coraggiose. Perciò la strada è quella del rinvio. Si rinvia una riforma del trattamento di fine rapporto, nonostante l'ampio consenso in Parlamento e tra le parti sociali e la sua urgente necessità per il futuro pensionistico di tanti giovani; la si deve rinviare perché tocca troppo da vicino gli interessi personali del Presidente del Consiglio.

Si rinvia l'Agenda di Lisbona e cioè il finanziamento di quelle politiche di ricerca, informatizzazione, innovazione e formazione del capitale umano così necessarie. Si è gravato il bilancio dello stato di 6 miliardi di euro annui per realizzare l'inutile riduzione delle imposte per i ceti più abbienti; non si trovano 3 miliardi di euro per costituire il futuro, erano stati inseriti *pro forma* nella finanziaria di settembre e già sono scomparsi: servivano solo per uno *spot* televisivo.

Si rinvia un intervento sugli ammortizzatori sociali così necessari per governare correttamente l'accentuata flessibilità del mercato del lavoro.

Si rinvia ogni intervento di liberalizzazione dei mercati protetti e anzi in questo settore, con alcune norme, si fanno dei passi indietro.

Sono costi aggiuntivi per il nostro sistema produttivo. Basti ricordare che, a causa della mancata concorrenza del settore bancario, dopo tanti anni di cura Fazio, il costo medio dei servizi bancari è in Italia più che doppio rispetto a quelli di Francia, Stati Uniti e Spagna ed è quattro volte quello del Regno Unito.

Si rinviano gli investimenti. In questi giorni da migliaia di manifesti (sei metri per tre) la faccia del Presidente del Consiglio ci assicura che finalmente si sono realizzate le grandi opere. Ebbene, l'Associazione nazionale costruttori edili – non cito una fonte dell'opposizione – ci dimostra nel suo ultimo rapporto che del programma delle opere strategiche, quello così pomposamente presentato all'opinione pubblica all'inizio della legislatura, risulta finanziato a fine legislatura solo l'11,5 per cento, peraltro in fase di aggiudicazione. Ciò significa che forse, tra qualche tempo, inizieranno i lavori per una percentuale pari a solo l'8,7 per cento.

Anche in questo campo un completo fallimento, mentre per il 2006 uno studio dello stesso Ministero delle infrastrutture dimostra che il 60 per cento dei pochi cantieri ANAS aperti resterebbe a giugno senza finanziamenti e si dovrebbe perciò fermare; questo a giugno, quindi dopo la campagna elettorale, ma ciò che c'è dopo la campagna elettorale non interessa questo Governo!

Il presidente delle Ferrovie, Catania, ha dovuto riconoscere che con i tagli della finanziaria il 2006 sarà un anno ad appalti zero. È inutile, colleghi, fare interrogazioni sull'incidente drammatico dei giorni scorsi: meno investimenti vuol dire meno sicurezza per le ferrovie.

Tanti rinvii perciò, ma non poteva mancare anche in questa finanziaria l'appuntamento con quella sorta di parola magica della maggioranza: condono! Parola magica. Questa ostinata convinzione che avete dimostrato che si debba sempre premiare chi si avvia alla violazione delle norme di comportamento collettivo.

Vi è un'ultima versione del condono fiscale che approfitta dell'ennesima versione della pianificazione fiscale. Certo, la forfetizzazione è una strada accettabile, ma avrebbe bisogno di stabilità e certezza. Siamo alla quarta versione della pianificazione fiscale ed introducete naturalmente un condono sulle dichiarazioni 2003 e 2004.

Ulteriori condoni in campo ambientale: si sanano gravi manomissioni dell'ambiente con una modesta dazione pecuniaria; un condono per chi ha causato un danno al pubblico erario ed è stato condannato dalla Corte dei conti.

Indebolire le regole della legalità, trasmettere l'idea che la violazione della legge non sarà alla fine punita è una pessima ricetta anche per lo sviluppo. È difficile attrarre investimenti seri in un Paese in cui il falso in bilancio viene considerato un reato minore, in cui le autorità di controllo sono faziose e non indipendenti, in cui la lealtà fiscale è un *optional*.

Se fosse qui il signor presidente Pera, che in questa fase della sua vita appare molto attento al magistero ecclesiale, lo potrei forse pregare di ricordare a se stesso e alla sua maggioranza quel documento dei ve-

scovi italiani che si intitolava: «Educare alla legalità» (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*), il grande valore della legalità che orienta la convivenza dei cittadini, un valore da voi con tanta frequenza calpestato in questa legislatura, causa non ultima del così evidente fallimento anche delle politiche economiche; causa non ultima della battaglia politica che conduciamo nel Paese perché il prossimo anno il vostro Governo sia sconfitto dal voto degli elettori. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-Un e dei senatori Betta e Michelini. Molte congratulazioni*).

GRILLOTTI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, mi esimo dal fare la distinta degli interventi puntuali, perché già lo hanno fatto egregiamente il collega Ciccanti ed altri colleghi durante la discussione generale.

Vorrei, però, fare qualche riferimento allo strano atteggiamento del centro-sinistra il quale, ogni volta che si discute di bilancio e di finanza, continua a dare interpretazioni soggettive dei numeri, facendo riferimento, a seconda di come fa comodo, alle percentuali o ai valori in senso assoluto.

Nelle affermazioni che sono state fatte, continuiamo a sentir parlare di sconti ai ricchi e di tasse ai poveri. Vorrei che qualcuno dalla sinistra mi spiegasse se quello che sto dicendo corrisponde al vero. Chi pagava 100 milioni di tasse, adesso ne paga 96-97, perché lo sconto massimo è direttamente proporzionale al reddito. Chi, con 20 milioni di reddito, pagava due milioni e mezzo d'imposta, ora non paga una lira. Mi spiegate qual è il principio della vostra tesi? Chi pagava poche tasse ora è esentato al 100 per cento, tanto è vero che venti milioni di persone non fanno più la denuncia dei redditi.

Quindi, è una teorizzazione affermare che chi ha un reddito di 100 milioni paga cinque milioni in meno mentre lo stesso non accade per i redditi più bassi. Fare uno sconto superiore al 100 per cento in matematica è possibile, ma in pratica mi sembra difficile. Quindi è una falsità che ci si porta dietro ormai da troppo tempo.

La vostra proposta è di eliminare il secondo modulo, così potrete dire in campagna elettorale che non manteniamo le promesse e usiamo il secondo modulo per intervenire sull'abbattimento del cuneo fiscale, che darà sviluppo a questo Paese.

Un punto di cuneo fiscale vale 140-150 euro per addetto. Poiché si dice che gli addetti medi delle società italiane non sono più di nove, stiamo parlando di uno sconto di circa 1.000 euro per azienda che incentiverà la competizione. Vorrei sapere come si può pensare in un'azienda di fare competizione con 2.000 euro all'anno in media.

È evidente che anche quella è una direzione da seguire, ma siccome la concorrenza e la competitività hanno bisogno di ben altro e hanno bisogno anche di un medio e lungo termine per estrinsecarsi, è meglio inter-

venire sulla riduzione di imposte, liberare risorse perché i consumi aiutino lo sviluppo del Paese. I consumi, infatti, insieme alle infrastrutture, sono investimenti di capitali e quindi aumento del prodotto interno lordo. L'aumento del PIL attraverso i grandi investimenti, la riduzione d'imposta che libera risorse e i consumi creeranno le disponibilità necessarie per fare meglio.

Si poteva fare di più in finanziaria? No. Si poteva fare meglio? Questione di visioni politiche. Le proposte alternative non mi convincono. Anche quella del TFR è un'altra favola metropolitana perché, se fosse nata con la riforma Dini, 10 o 12 anni di accantonamento forse avrebbero consentito la «terza gamba». Tuttavia, non l'avete fatta, anzi, l'avete rinviata. È vero che anche noi l'abbiamo rinviata, perché avrebbe creato forse una disponibilità di 10 o 15.000 lire del vecchio conio sull'aumento delle pensioni per il 2008.

MORANDO (*DS-U*). Con questa logica non si comincia mai.

GRILLOTTI (*AN*). Meglio di niente. Però abbiamo detto: usiamo questi fondi per altro. Si tratta di priorità non condivise. Posso non condividere questa enfasi sul TFR, che in due anni produrrebbe quasi zero? Io ritengo che la destinazione che il Governo ha scelto per i fondi TFR sia migliore, perché va a riduzione del debito. Poiché il debito costa di più, è meglio ridurre il *deficit*.

Un passaggio del mio intervento su condoni e concordato è obbligatorio. Sono stato relatore sulla finanziaria che contemplava i condoni, quindi nessuno più di me sa ciò che ho dovuto sentirmi dire su quell'aspetto. Ribadisco per l'ennesima volta: in un Paese ad illegittimità diffusa, qualcuno mi deve spiegare quale altra soluzione si può adottare.

I condoni prevedono ovviamente la chiusura del pregresso e la partenza del nuovo; in questa finanziaria è prevista una rivisitazione del funzionamento dell'Agenzia delle entrate e degli uffici preposti al controllo fiscale; quindi, non c'è condono, c'è concordato. Si dice: sì, ma il concordato si estende agli anni 2003 e 2004 e quindi di fatto è un condono per quel biennio. Rispondo: no, è l'applicazione del concordato previsto anche prima, mai partito per difficoltà di normativa e di regolamentazione rispetto al funzionamento dell'Agenzia delle entrate e degli uffici preposti all'incasso. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Avendo previsto in questa finanziaria la nuova organizzazione, sarà sicuramente possibile farlo partire.

Circa l'illegalità diffusa e le manette agli evasori, questa misura porterebbe a nuovi carcerati, quindi ci sentiremmo dire che le patrie galere sono troppo affollate e ci chiedereste un'ulteriore amnistia. Allora, delle due l'una: tra le manette agli evasori e il concordato c'è una bella differenza; non si può volere tutto e il contrario di tutto.

Queste sono le scelte fatte in alternativa alle vostre convinzioni.

Senza scordare il ripristino dell'invenzione dell'esenzione dal Patto di stabilità per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Per i pochi attenti,

faccio presente che questi Comuni sono quasi il 60 per cento dei Comuni italiani, quindi se ragioniamo per numero di abitanti avete ragione voi, ma se ragioniamo per ente amministrato si tratta della stragrande maggioranza dei Comuni italiani.

Rispetto a ciò che è stato previsto in questa finanziaria – ripeto – si poteva fare di più? Secondo me no, stante la situazione oggettiva. Si poteva fare di meglio? Può darsi, ma con le proposte del centro-sinistra sicuramente avremmo fatto peggio. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

CADDEO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo tre mesi di discussioni la manovra finanziaria ha assunto la sua configurazione definitiva. Partita per recuperare 19 miliardi di euro, si è via via ingrossata ,per arrivare oggi a 27. Non è stato il Parlamento a gonfiare la finanziaria; ha fatto tutto il Governo e, soprattutto, hanno pesato i richiami alla realtà di Bruxelles.

La discussione in Parlamento è stata opaca, reticente e frammentata. Tutto si è complicato quando il 5 ottobre l'ISTAT ha rivelato che le pubbliche amministrazioni erano già indebitate per il 2005 per il 5,1 per cento del prodotto interno lordo e avevano ridotto a zero l'avanzo primario. Sta accadendo che la riforma fiscale di 6 miliardi, decisa l'anno scorso senza copertura finanziaria, e l'istigazione a non pagare le tasse operata dai condoni degli ultimi anni riducono le entrate dell'1,4 per cento. D'altra parte, la spesa per consumi intermedi dello Stato centrale è aumentata del 10 per cento.

Questa realtà e le preoccupazioni davvero giustificate hanno generato una finanziaria mastodontica. Sommando le manovre realizzate dal 2001 ad oggi, arriviamo ad un *record* di 109 miliardi; nella precedente legislatura del centro-sinistra si arrivò a 62 miliardi, ma il rigore servì a risanare le finanze pubbliche e ad entrare nell'Europa dell'euro. Oggi siamo tornati al peggio e vi è un debito pubblico crescente.

Signor Presidente, qual è la causa di questo disastro? In questi anni, da una parte, sono aumentate le spese correnti del 2 per cento del prodotto interno lordo, cioè sono cresciute più del prodotto nazionale per spese clientelari e soprattutto per le leggi approvate senza copertura; dall'altra, si sono ridotte le tasse per i ricchi e la politica dei condoni ha creato voragini nelle entrate. I buoi ormai sono scappati!

Per evitare l'irreparabile, alla Camera dei deputati si è deciso di spendere il bilancio dello Stato in dodicesimi, cioè procedendo a tentoni, mese per mese; si autorizzano, inoltre, i Ministri a bloccare impegni e pagamenti, a non superare negli acquisti la media degli ultimi anni. Sono decisioni da disperati, che non consentono alcuna programmazione ed obbligheranno a vivere alla giornata. Se sopraggiungerà un imprevisto, saremo disarmati.

Alla Camera dei deputati si è azionata poi la leva fiscale: per recuperare tre miliardi di euro si consentirà ai lavoratori autonomi e alle piccole imprese la programmazione del pagamento delle tasse per i prossimi anni e soprattutto si è varato l'ennesimo condono fiscale per il 2003 e il 2004. Avremo così un interrotto regime condonistico dal 2001 che allargherà i buchi delle entrate, farà figli e figliastri tra i contribuenti, aumenterà l'infedeltà fiscale e mortificherà ulteriormente l'amministrazione finanziaria.

Con il condono sono poi sbucate nuove tasse. Accanto all'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sulle plusvalenze nella vendita degli immobili (imposta di per sé condivisibile) sono stati introdotti la cosiddetta pornotax, nuovi balzelli sulle concessioni idroelettriche e la tassa del 5 per cento sulla vendita di nuovi presidi medici: l'impegno a ridurre il numero delle tasse e la semplificazione del sistema fiscale sono ormai un lontano ricordo.

Da cosa deriva questo affanno? Cosa ha provocato il fallimento nella gestione dei conti pubblici? Impietosamente bisogna constatare che è avvenuto proprio quello che si affermava di voler evitare. È prevalsa l'ossessione dei tagli, delle manovre correttive; sono mancate le politiche per la crescita. Mentre tra il 1996 e il 2001 l'aumento del prodotto interno lordo è risultato in media superiore al 2 per cento, nell'attuale legislatura è stato mediamente pari allo 0,5 per cento. I colleghi della maggioranza invocano ancora la malasorte; eppure, è mancata la capacità di cogliere le occasioni offerte da un'impetuosa crescita mondiale: certo, l'Europa è cresciuta poco, ma purtroppo l'Italia è cresciuta la metà degli altri Paesi del vecchio Continente.

Ha pesato il progressivo impoverimento delle famiglie italiane: chi ha un solo lavoro, con cui devono vivere in quattro, è sotto la soglia della povertà. Ampie fasce del ceto medio – insegnanti, impiegati, operai – non possono sostenere i consumi. Le esportazioni hanno perso terreno e gli investimenti sono crollati.

Si parla molto del declino: non è certo cominciato in questi anni, ma dura da molto; è certo, però, che chi governa non lo ha visto e non ha saputo contrastarlo. Tra il 1996 e il 2001 la produttività del lavoro italiano è cresciuta in media dell'1 per cento all'anno, mentre in Europa era dell'1,5. Tra il 2001 e il 2005 si sono registrati, purtroppo, valori negativi. Il tremontismo è stato un'ideologia, una visione fuori dalla realtà: basti pensare che ha insistito a finanziare nuovi capannoni, quando le imprese svuotavano quelli esistenti per andare a produrre all'estero.

Il Governo è partito aspettando l'alba di un nuovo *boom* economico: di fronte alle difficoltà, ha puntato l'indice prima contro il terrorismo dell'11 settembre, poi contro la Cina e l'Europa. Solo tre mesi fa ha capito che servono interventi strutturali per realizzare l'economia della conoscenza, cioè investimenti in formazione, ricerca, innovazione tecnologica, infrastrutture, liberalizzazioni e coesione sociale.

La conversione sulla via di Damasco è durata, però, lo spazio di un mattino: il Piano italiano per la crescita e l'occupazione è entrato in finan-

ziaria, ma ne è uscito subito; alla Camera sono stati cancellati 3 miliardi destinati al suo avvio.

Altri programmi importanti sono rimasti fuori: così è stato per il varo della previdenza complementare dei fondi pensione, per le liberalizzazioni ed anche per l'utilizzo delle risorse umane ed ambientali del Mezzogiorno. Alla resa dei conti, la legislatura si chiude con un fallimento.

Partiti per conquistare un nuovo miracolo economico, siamo caduti in una pericolosa stagnazione. Il tarlo che rode la fiducia e la fibra della Nazione è generato da un Governo che antepone gli interessi di pochi a quelli collettivi, che privilegia il conflitto d'interessi di chi lo guida. Per la mia Sardegna, ad esempio, la finanziaria nega le entrate fiscali garantite dalla Costituzione per strangolare il bilancio di una Regione non considerata amica; offre, però, 90 euro alle famiglie per acquistare il *decoder* fabbricato dalla famiglia Berlusconi e una tessera per accedere a trasmissioni a pagamento di Mediaset. (*Applausi dal Gruppo DS-U*). Che bisogno ha il più ricco, che neppure sa quanto ha, di abbassarsi a tali miserie?

Noi del Gruppo DS-U voteremo contro il disegno di legge finanziaria in esame. Lo faremo con l'animo di chi è preoccupato, ma pronto – qualunque sia il mandato che il popolo ci affiderà – a farsi carico dei problemi gravissimi che questo Governo lascia in eredità. Ci sentiamo pronti a dare una mano all'Italia, perché possa riprendere la via della crescita: solo così sarà possibile alleviare le povertà, riattivare la mobilità sociale e ripristinare la giustizia. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Aut e Verdi-Un*).

IZZO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (FI). Signor Presidente, signor Vice ministro, signori rappresentanti del Governo, come ho avuto modo già di riferire in Commissione, non credo che ci troviamo a votare l'ultima finanziaria della trascorsa legislatura, ma la prima di un nuovo ciclo. Certamente questa maggioranza si presenta con le carte in regola per governare nuovamente questo Paese, e lo fa nella maniera più corretta, proponendo una finanziaria di rigore, ma anche di sviluppo, non certo, come avvenne nella scorsa legislatura, con il Governo di centro-sinistra, allorquando fu approvata finanziaria assolutamente elettorale, che aveva tra i grandi punti magnificati, ma che non riuscirono a determinare lo sviluppo del nostro Paese, il credito d'imposta.

In maniera molto sommessamente, ma assolutamente convinta, vorrei contrastare quello che ha testé sostenuto il collega Caddeo, che contrapponeva l'importo complessivo della manovra 1996-2001 del centro-sinistra, pari a 62 miliardi di euro, ai 109,700 miliardi di euro della manovra del Governo di centro-destra.

Credo che questo debba essere valutato come elemento positivo e non negativo. Certo, non abbiamo fatto come il governo Prodi quando

per rispettare i parametri di Maastricht – come sottolineato dal vice Ministro – fece soltanto un abbellimento di finestre. Questo è il fatto sostanziale.

Siamo convinti che la nostra manovra finanziaria possa consentire di affrontare i problemi dello sviluppo e del risanamento dei conti pubblici nel migliore dei modi, tenendo conto delle difficoltà incontrate dal nostro Paese in questo momento particolare dell'economia mondiale e, soprattutto, europea.

Attesa la scarsa disponibilità di tempo, desidero ripercorrere alcune tappe fondamentali della manovra finanziaria che, durante il suo *iter*, si è progressivamente adattata alla modifica degli indici del tendenziale e alle indicazioni che ci provenivano dall'Europa. Fatto che giudico non negativo. E così, abbiamo cercato di escludere dal Patto di stabilità ancora una volta i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e quelli che hanno rispettato i parametri del Patto.

Abbiamo dovuto procedere con il comma 165 a bloccare l'aumento dell'IRE e dell'IRAP, visto quanto accaduto in svariate Regioni amministrate dal centro-sinistra come, ad esempio, la Campania, dove il presidente Bassolino con una delibera di Giunta (e non con una legge regionale) che mi propongo di impugnare davanti al TAR ha aumentato dello 0,50 per cento l'IRAP rispetto allo 0,90 dell'anno precedente. Ha proceduto cioè all'aumento del 60 per cento del prelievo fiscale alle aziende. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Noi, invece, con l'approvazione della legge sulla competitività abbiamo reintrodotta una riduzione degli sgravi con la possibilità per le aziende del Mezzogiorno d'Italia di occupare fino a cinque nuovi dipendenti con una riduzione di 20.000 euro *pro capite*. Questa sì che è una fiscalità di vantaggio. Certo, onorevoli colleghi, la fiscalità di vantaggio tanto reclamizzata da ciascuno di noi deve coniugarsi con le disponibilità dell'Unione Europea ad approvare le nostre iniziative. Dovremo muoverci in quel direzione perché solo in quel modo faremo gli interessi del Mezzogiorno d'Italia e, di conseguenza, di tutta la Nazione, con un ulteriore incentivo all'occupazione.

Spesso i colleghi dell'opposizione sottolineano che con la regolarizzazione di 740.000 extracomunitari avremmo aumentato l'occupazione. Sono dati che non devono essere messi insieme perché anzi quello è un fatto positivo. Meno male che è stata approvata la legge Bossi-Fini e meno male che vi è stato questo Governo che ha proposto tale tipo di soluzione per risolvere un problema gravissimo che affliggeva soprattutto le Regioni meridionali.

Infine, avviandomi a concludere, desidero spendere qualche parola sul tema della programmazione fiscale. Continuamente parlate del ripetersi dei condoni. Da ultimo ho sentito dire che con questo avremmo determinato un buco nel bilancio. È esattamente il contrario. Mi domando come sia possibile fare certe affermazioni. Questo non è un condono, bensì una programmazione fiscale ed una regolarizzazione che viene offerta dall'ufficio, sulla falsariga di quanto avvenuto in Irlanda e che ha determinato il

rilancio forte all'interno dell'Unione Europea di quel Paese. In sostanza, in via preventiva, il contribuente aderisce ad una proposta avanzata dall'ufficio e non su iniziativa della parte. Certo, ne consegue che è necessario regolarizzare anche il 2003 e il 2004 per i condoni che abbiamo già fatto con le manovre finanziarie degli anni scorsi.

Essi hanno riguardato la risoluzione e, quindi, la capacità di poter determinare un'entrata nelle casse dello Stato di evasioni fatte nei Governi precedenti. Il Governo di centro-sinistra certamente non ha portato avanti la lotta all'evasione. Noi l'abbiamo avviata e vogliamo insistere in questa direzione. Siamo realmente convinti che questa maggioranza sarà capace di portare avanti questa politica di rivoluzione e di risanamento del Paese così da rilanciarlo nel prossimo quinquennio (*Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3613-B, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*). (v. *Allegato B*)

Il Senato approva. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3614-B (ore 12,13)

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione del disegno di legge di bilancio.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3614-B, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*). (v. *Allegato B*)

Il Senato approva. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP*).

L'esame dei documenti di bilancio è così terminato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha rimodulato il calendario della settimana corrente e approvato il calendario dei lavori di inizio anno.

In mattinata si procederà all'incardinamento del disegno di legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, la cui discussione generale avrà luogo nella seduta antimeridiana di mercoledì 11 gennaio. Per tale provvedimento sono state ripartite quattro ore.

Seguirà poi, sempre in giornata, l'esame delle due ratifiche di accordi internazionali all'ordine del giorno ed il seguito della discussione del disegno di legge sul riordino del Consiglio universitario nazionale.

La Conferenza dei Capigruppo ha poi stabilito che, non appena trasmesso dalla Camera dei deputati, il disegno di legge per la tutela del risparmio sarà immediatamente deferito alle Commissioni riunite 6^a e 10^a le quali, insieme alle altre Commissioni chiamate ad esprimere il proprio parere, sono fin d'ora autorizzate a convocarsi. Le Commissioni di merito dovranno riferire all'Assemblea entro l'inizio della seduta antimeridiana di domani, convocata per le ore 10. Le Commissioni in sede consultiva esprimeranno i propri pareri entro le ore 20,30 di questa sera. Entro lo stesso termine dovranno essere presentati gli emendamenti all'Assemblea.

Nel presupposto che, come preannunciato dal Governo, venga posta la questione di fiducia sui due articoli integralmente modificati dalla Camera dei deputati sul disegno di legge di tutela del risparmio, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto alla ripartizione dei tempi per complessive tre ore: un'ora ai Gruppi per la discussione generale; due ore per la discussione unica sulla fiducia, comprensiva delle dichiarazioni di voto finale. In tal modo le chiamate dei senatori dovrebbero iniziare intorno alle ore 13,30.

Si ricorda che, dopo i due voti di fiducia, dovrà essere posto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Il voto finale avverrà pertanto tra le ore 15 e le ore 16.

Per quanto riguarda il calendario della ripresa, dopo la già ricordata discussione generale sul disegno di legge concernente l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (nella mattina di mercoledì 11 gennaio), riprenderà, dal pomeriggio, la discussione del decreto-legge in materia di università – ove la 5^a Commissione competente abbia espresso il proprio parere – quindi di nuovo del disegno di legge sull'inappellabilità. Si passerà poi all'esame dei disegni di legge concernenti il condominio, la tutela dei minori nella pubblicità televisiva, i militari belligeranti e le associazioni combattentistiche.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005:

– Disegno di legge n. 3328-B – Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il calendario dei lavori per il periodo dal 22 dicembre 2005 al 12 gennaio 2006:

Giovedì	22	Dicembre	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9)	} – Seguito disegno di legge n. 3613-B – Legge finanziaria 2006 (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) – Seguito disegno di legge n. 3614-B – Bilancio 2006 (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) – Avvio discussione generale disegno di legge n. 3600 – Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	
Venerdì	23	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10)	

Le Commissioni competenti per l'esame del disegno di legge n. 3328-B (Tutela risparmio) dovranno riferire all'Assemblea entro le ore 10 di venerdì 23 dicembre.

Entro le ore 20.30 di giovedì 22 dicembre dovranno essere espressi i pareri delle Commissioni in sede consultiva e presentati gli emendamenti all'Assemblea.

- Mercoledì 11 Gennaio (*antimeridiana*)
(h. 10,30) } – Seguito discussione generale disegno di legge n. 3600 – Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Mercoledì 11 Gennaio (*pomeridiana*)
(h. 16,30) } – Disegno di legge n. 3684 – Decreto-legge n. 250 recante norme in materia di università e beni culturali e altre misure urgenti (*Presentato al Senato – voto finale entro il 5 gennaio 2006 – scade il 4 febbraio 2006*)
- Giovedì 12 » (*antimeridiana*)
(h. 9,30-14) } – Seguito disegno di legge n. 3600 – Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- } – Eventuale seguito disegni di legge non conclusi (Ratifiche di accordi internazionali; ddl n. 3008-B – Riordino del Consiglio universitario nazionale – *Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- } – Disegno di legge n. 622 e connessi – Norme in materia di condominio
- } – Disegno di legge n. 3296 – Tutela dei minori nella pubblicità televisiva (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- } – Seguito disegno di legge n. 2244 – Riconoscimento qualifica militari belligeranti
- } – Seguito disegni di legge n. 2274-2275 – Contributi associazioni combattentistiche
- Giovedì 12 Gennaio (*pomeridiana*)
(h. 16) } – Interpellanze e interrogazioni

**Ripartizione dei tempi di discussione per il disegno di legge n. 3684
(Decreto legge n. 250, recante norme in materia di università
e beni culturali e altre misure urgenti)**

(Totale 4 ore e 40 minuti)

Relatore	20'
Governo	20'
Votazioni	1 h

Gruppi 3 ore, di cui:

AN	22'
UDC	18'
DS-U	27'
FI	31'
LP	14'
Mar-DL-U	19'
Misto	19'
Aut	12'
Verdi-Un	12'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi di discussione generale per il disegno
di legge n. 3328-B
(Tutela del risparmio)**

(Totale 4 ore e 10 minuti)

Relatori	10'
Governo	10'

Gruppi: 1 ora, di cui:

AN	7'
UDC	6'
DS-U	9'
FI	10'
LP	5'
Mar-DL-U	6'
Misto	6'
Aut	4'
Verdi-Un	4'
Dissenzienti	3'

**Ripartizione dei tempi di discussione per eventuale dibattito
sulla fiducia sul disegno di legge n. 3328-B
(Tutela del risparmio)**

(Totale 2 ore)

AN	15'
UDC	12'
DS-U	18'
FI	20'
LP	10'
Mar-DL-U	13'
Misto	20'
Aut	8'
Verdi-Un	8'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi di discussione per il disegno di legge n. 3600
(Sentenze di proscioglimento)**

(Totale 4 ore)

Relatori	15'
Governo	15'
Votazioni	30'

Gruppi: 3 ore, di cui:

AN	22'
UDC	18'
DS-U	28'
FI	30'
LP	14'
Mar-DI-U	19'
Misto	19'
Aut	12'
Verdi-Un	12'
Dissenzienti	05'

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, intendo illustrare a lei e ai colleghi dell'Assemblea le ragioni per le quali non acconsentiamo al calendario dei lavori, anzi siamo contrari all'ordine delle materie fissato dalla maggioranza nella Conferenza dei Capigruppo.

In particolare, riteniamo che non vi sia alcun bisogno di procedere con la fretta che segna questa proposta di calendario concertata dalla maggioranza ad esaminare un disegno di legge discutibile e che consideriamo non accettabile, qual è quello sulla inappellabilità delle sentenze di assoluzione da parte del pubblico ministero.

Ancora una volta, con un intervento legislativo nel quale si concretizza una sorta di *bricolage* istituzionale, si interviene sul processo penale senza una visione complessiva dei problemi che oggi l'assetto normativo del processo penale pone. Abbiamo un codice di procedura penale che è stato più volte alterato e modificato dallo stratificarsi di norme di cui quelle approvate in questa legislatura il più delle volte corrispondono all'esigenza di tutelare interessi particolari e particolarissimi contro qualsiasi logica, contro qualsiasi ipotesi di corrispondenza al dettato dell'articolo 111 della Costituzione che, come voi ricorderete, prevede la ragionevole durata del processo. Le norme che avete introdotto, anche queste che volete discutere così in fretta, in realtà non contribuiscono alla ragionevole durata del processo, anzi procedono in senso contrario.

Vorrei chiedere ai rappresentanti del Ministero della giustizia, che peraltro non vedo qui oggi in Aula, quale sia la ragione di questa fretta, di questo voler porre come termine non superabile l'11 gennaio. Quali sono i motivi? Quali sono i processi ai quali si vuole che queste norme vengano al più presto applicate?

Vorremmo discutere in modo disteso e possibilmente concentrare la discussione in giorni che siano l'uno vicino all'altro, non cominciando oggi per poi rimandare a dopo le vacanze di Natale, in modo tale che nell'Aula e di fronte all'opinione pubblica siano chiari i motivi per i quali si vuole al più presto approvare questa legge, scoordinata da qualsiasi considerazione sistematica e che ancora una volta appare per la maggioranza irrinunciabile, intoccabile, blindata.

Proponiamo molto semplicemente che oggi pomeriggio tutti i colleghi che vogliono partecipare al lavoro di Commissione per quanto riguarda il testo di legge sul risparmio possano parteciparvi, che l'Aula non si riunisca per discutere della legge sulla inappellabilità ma si riunisca nel momento in cui arriverà il testo di legge sul risparmio.

Questa vostra fretta non può che apparirci sospetta e quindi respingiamo questo calendario dei lavori e ne proponiamo uno alternativo, nel senso che, signor Presidente, ho appena enunciato.

La ringrazio dell'attenzione e la prego di voler porre all'attenzione dell'Assemblea ed al suo voto la nostra proposta alternativa.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, vorrei l'attenzione dell'Assemblea perché forse non tutti i colleghi hanno ascoltato gli ultimi provvedimenti che fanno parte del calendario dei lavori che ci aspetta. Il Presidente ha citato, fra questi, il provvedimento relativo ai militari belligeranti e alle associazioni combattentistiche; richiamo l'attenzione dell'Assemblea perché quello sui militari belligeranti è il provvedimento con il quale viene riconosciuta la qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica Sociale Italiana.

Noi Comunisti italiani, in omaggio ad una religione dell'umanità, abbiamo rispetto per i morti ed abbiamo rispetto anche per chi si è illuso di combattere dalla parte giusta, ma non possiamo accettare che sullo stesso piano vengano messi quelli che hanno immolato la propria vita per la democrazia e per la Repubblica nella Resistenza e chi ha combattuto dalla parte sbagliata, pur – lo ripeto – con il nostro profondo rispetto per i morti e senza assolutamente rivangare l'odio. (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Si fa fatica a comprendere il suo discorso, senatore Marino. Prego i colleghi di limitare il brusìo al massimo.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, chiedo che questa richiesta – lo dico col cuore in mano anche ai colleghi che l'hanno sostenuta – venga ritirata. Vedete, colleghi, per l'altro provvedimento, quello a favore degli schiavi di Hitler, deportati coattivamente nei *lager* nazisti, non è stato dato nemmeno un riconoscimento: abbiamo istituito tante giornate della Memoria, ma non è stata data nemmeno una medaglietta, o un attestato cartaceo. (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito di nuovo a limitare il brusìo.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, mi riconosco nelle parole del Presidente della Repubblica, il quale ebbe a dire che occorrono ricordi ragionati e che questi debbono prendere il posto dei rancori esasperati.

Desidero richiamare l'attenzione, soprattutto dei colleghi di Alleanza Nazionale, su un libro che ho letto fin dai miei anni giovanili. Credo che se lo ricordino: Stanis Ruinas, volontario della Repubblica Sociale di Salò, «Pioggia sulla Repubblica». Cito soltanto qualche frase; nella prefazione Ruinas dice, con profondo dolore: «Una vera Repubblica italiana e sociale non c'è mai stata a Salò e dintorni; c'è stato, al contrario, un feroce comando nazista e questo comando aveva annesso alla Germania le province italiane di confine che erano state dell'Impero austro-ungarico. In quelle province, anche la parola Repubblica era proibita. Le SS ostacolavano e distruggevano qualsiasi indizio di rinnovamento e in questa opera antiso-

ziale e antirepubblicana erano coadiuvate da terrieri e industriali mazzieri che avevano contribuito, a suo tempo, a bruciare le Case del popolo, le Camere del lavoro». (*Commenti dal Gruppo AN*).

È Stanis Ruinas che parla, non io. Vi prego di rileggere questo libro, che certamente sta nelle vostre biblioteche. «La Repubblica Sociale Italiana doveva esistere e funzionare soltanto per i rastrellamenti, i saccheggi e le fucilazioni dei «traditori». Repubblicani e repubblicchini sì, a titolo personale, ma alla condizione che non si tradisse la causa di estirpare ogni ombra di socialismo con ogni forma di terrore».

Voglio leggere un'ultima frase: «Io tengo assai poco ai miei libri – scrive Stanis Ruinas – ma questo mi è piuttosto caro non solo perché legato ad una tappa dolorosa della mia vita, ma soprattutto perché è una testimonianza di fatti crudeli e vergognosi, che non dovrebbero più accadere in un Paese civile come l'Italia».

Signor Presidente, rispetto per i morti! Ma come si fa a mettere sullo stesso piano chi è morto per la Resistenza e per la libertà e chi ha combattuto nelle file dell'esercito repubblicchino? Ancora in un'intervista al «Corriere della Sera» del 7 gennaio 2004 scrive Bruno Bottai: «Le condanne a morte furono volute dai tedeschi, ma avvennero anche grazie alla passività di Mussolini che non ricevette nemmeno le domande di grazia». Si riferisce a Ciano e agli altri. (*Commenti del senatore Florino*).

PRESIDENTE. Senatore Florino, il senatore Marino sta svolgendo un intervento che riguarda il calendario.

MARINO (*Misto-Com*). «Questo dimostra che la Repubblica di Salò era un Governo fantoccio ed i giovani che vi si arruolarono del tutto illusi». Signor Presidente, faccio parte, come qualche altro collega, della Commissione d'indagine sulle stragi nazifasciste (Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema e, ancora, anche nelle Regioni meridionali, Caiazzo subito dopo l'8 settembre). Non si sarebbe arrivati a Sant'Anna di Stazzema o a Marzabotto se non ci fossero stati anche i fascisti che accompagnavano i nazisti per quei tratturi e sentieri di montagna per raggiungere i paesini più sperduti. Le responsabilità sono enormi.

Mi riconosco nelle parole del Presidente della Repubblica e vi prego caldamente: non insistete! Rispetto per i morti, ma soprattutto rispetto per chi ha costruito questa Repubblica, questa libertà e questa democrazia. Vi prego: non insistete. Nessun odio, nessun rancore, ma per cortesia non chiedete questa legislatura ancora una volta con un oltraggio ai partigiani, alla Resistenza e a chi ha costruito la Repubblica! (*Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un e Misto-RC. Congratulazioni*).

In conclusione, avanzo la proposta alternativa di inserire nel calendario dei lavori il disegno di legge concernente i deportati nei *lager*, completamente affossato nel corso di questa legislatura, mentre per il resto mi riconosco nell'intervento del senatore Brutti Massimo che mi ha preceduto. (*Applausi del senatore Pagliarulo*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). (*Commenti dai banchi della maggioranza*). Se potessi risparmiarmi lo farei, caro collega. Il problema è che, se l'Italia potesse risparmiarsi questo spettacolo, lo si farebbe ancora più volentieri, ma non è possibile. Dobbiamo ancora aspettare qualche mese e poi finirà.

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Buffone!

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Grazie pure per il «buffone». Detto da voi è un grande complimento.

Presidente, se facesse rispettare l'ordine...

PRESIDENTE. Certo, senatore Manzione. Mi stavo accertando chi fosse l'autore. Lasciate per cortesia che il senatore Manzione svolga il suo intervento ed evitate parole che non sono consone all'Assemblea.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Detto da loro, Presidente, è un complimento. Ancora una volta siamo in Aula a misurarci su una forzatura del calendario. Purtroppo ormai questo è stato uno stereotipo ripetutosi in questa legislatura. Per voi il calendario diventa uno strumento non per selezionare i provvedimenti che meritano l'interesse generale di essere discussi ed approvati, ma diventa uno strumento attraverso il quale operare delle forzature.

Come diceva poco fa il collega Marino, per esempio, cercate di cambiare la storia, operate una forzatura che è un oltraggio alla Resistenza. Su questo tema, però, ha già parlato il collega Marino e mi rifaccio anche alla proposta che lui ha formalizzato.

Intendo parlare di un'altra forzatura che poi determina altre forzature, perché è chiaro che quando si concede qualcosa al partito del Presidente, gli alleati, in una logica di rivalsa complessiva, pretendono altro. Allora, se si attua una forzatura sulla inappellabilità delle sentenza di proscioglimento che il Presidente del Consiglio chiede, è evidente che Alleanza Nazionale farà le sue forzature, ma in questo modo non si arriva da nessuna parte.

Per quanto riguarda i nostri lavori, prima che iniziasse la sessione di bilancio ci siamo limitati ad un calendario che comprendeva due decreti-legge, uno dei quali è stato approvato e trasmesso alla Camera, mentre l'altro, l'atto Senato 3684, è rimasto in attesa del parere della 5^a Commissione permanente. Mi sarei aspettato, quindi, in qualche modo una forzatura su quel decreto che non condividiamo e che, per l'ennesima volta, è diventato un decreto *omnibus*. Quel provvedimento, invece, viene messo da parte: non ne conosciamo le ragioni, ma cercheremo di capirle.

In calendario c'era un provvedimento che vi stava molto a cuore, quello sul riordino del Consiglio universitario nazionale. Su quel disegno di legge è stata svolta la discussione, sono iniziate le votazioni, abbiamo illustrato i nostri emendamenti e, tuttavia, non avete avuto la forza di portarlo fino in fondo. Si tratta di un provvedimento sul quale erano già iniziate le votazioni sugli emendamenti, ma poi stranamente se ne è persa traccia. Mi chiedo, allora, come mai tra un decreto-legge e un provvedimento sul quale erano già iniziate le votazioni sugli emendamenti, la Casa delle Libertà faccia quadrato e indichi la inappellabilità delle sentenze di proscioglimento come argomento da incardinare immediatamente per poterlo approvare subito dopo.

La ragione non è difficile da trovare, signor Presidente, e potremmo ritrovarla se avessimo la capacità di ricercare negli avvenimenti che hanno contraddistinto questa legislatura: per esempio, nella sentenza emessa il 10 dicembre 2004 dal tribunale di Milano. In quella data il tribunale di Milano ha deciso in primo grado sulla nota vicenda SME. È singolare che in quella occasione i difensori del Presidente del Consiglio (mi riferisco ai difensori processuali, non a quelli istituzionali che, invece, sono tutti i membri della Casa delle Libertà), gli avvocati Ghedina e Pecorella, dichiararono che per Silvio Berlusconi sarebbero ricorsi in appello per fare chiarezza completa. Questo perché su quella torbida vicenda ci fu in parte una sentenza di assoluzione e in parte vennero ritenute prevalenti le attenuanti generiche e il reato venne considerato estinto per prescrizione: questa è la verità storica. Rispetto a questa decisione del tribunale di Milano, l'avvocato onorevole Pecorella disse testualmente che la difesa sarebbe ricorsa in appello per chiarire completamente la posizione del Presidente del Consiglio in secondo grado: questa è la situazione storica.

È strano, però che, invece di ricorrere in appello e di fare in modo che la Corte d'appello, attraverso una sua decisione, riabilitasse moralmente il Presidente del Consiglio, l'avvocato Pecorella presenti un disegno di legge che prevede l'inappellabilità delle sentenze di primo grado di assoluzione. Il che vale anche per la sentenza relativa al processo SME, rispetto alla quale quella stessa difesa processuale chiedeva chiarezza, invocava un giudizio più approfondito, pretendeva che ci fosse un approfondimento con un'istruttoria dibattimentale ulteriore. Voi non conoscete i provvedimenti che vi fanno votare e gli italiani vi manderanno a casa e faranno benissimo! (*Commenti dai banchi della maggioranza*). Anziché ricorrere a quel rimedio processuale, che è legittimo e non va negato a nessuno, l'avvocato onorevole Pecorella presenta questo disegno di legge che in fretta e furia è stato approvato dalla Camera e adesso giunge in Senato. È evidente che voi dovete sapere cosa andrete a votare, ovvero un provvedimento che sostanzialmente determina l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione di primo grado.

Nella scorsa legislatura abbiamo approvato tutti insieme modifiche all'articolo 111 della Costituzione, perché ritenevamo che rappresentasse un principio di civiltà giuridica rispetto ad un processo di parti che dovrebbero avere la stessa forza, la stessa sostanza e gli stessi diritti. Vi

chiedo allora se, rispetto a quelle modifiche, sia giusto togliere al pubblico ministero il diritto di appellare se il primo giudice ha dissentito dalla sua tesi accusatoria, cioè se il primo giudice non ha accettato le sue tesi. Mi sembra un sistema sperequato: si può, cioè, appellare contro le sentenze di condanna, ma il PM non può farlo contro le sentenze di assoluzione.

La verità è che ci troviamo in una svendita natalizia: diciamo la verità, abbiamo saldi di fine stagione; chiunque ha bisogno di un provvedimento lo dica, perché questo Governo e questa maggioranza in questo momento sono pronti a venderci anche l'anima. È quello che state facendo, ma la gente ve ne chiederà conto.

Questo provvedimento, come diceva il collega Brutti, sostanzialmente è un regalo, un *cadeau*. Ritengo che la colpa sia del presidente Casini che, esercitando correttamente – e sottolineo correttamente – il suo ruolo di Presidente della Camera dei deputati, ha in qualche modo costretto i colleghi della Camera ad approfondire le tematiche connesse alla legge finanziaria, estrapolando una serie di proposte emendative contenute nel maxiemendamento; insomma ha costretto la Camera a lavorare e a ragionare nel merito. (*Brusìo dai banchi del Gruppo UDC*).

PRESIDENTE. Senatore Manzione, il tempo scorre.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il brusìo però sta continuando. Questo ha impedito ai colleghi di dedicarsi all'attività principale, quella che amano di più, cioè lo *shopping* natalizio. Non potendo uscire perché impegnati nelle istituzioni, hanno ben pensato di fare un regalo, come dire, istituzionale al presidente Berlusconi con il dono della inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Il che significa mettere una pietra tombale su quel processo, su quella sentenza, per evitare che si possa fare chiarezza. Avete reso torbide le istituzioni. Noi non potremo mai accettare le cose che volete fare stupidamente. Abbiamo il dovere morale, civico, per rispetto delle istituzioni e della gente, a cui è attribuita la sovranità popolare, di continuare a gridare che questa è l'ennesima vergogna.

In conclusione, mi associo alla richiesta dei colleghi Brutti Massimo e Marino. Per il resto, cari colleghi, voglio ricordarvi che questa è solo una delle ultime pagine vergognose che state scrivendo. Ricordatevi, però, che la scriverete senza di noi! (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Commenti dai banchi della maggioranza*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oltre alle argomentazioni già ben esposte dai colleghi, voglio sottolineare che mai come in questa occasione è documentata la ragione della vergognosa anticipazione di una legge devastante e indegna qual è quello che vieta

l'appello al pubblico ministero delle sentenze di assolutoria, ma anche alle parti offese dei reati. Mi raccomando di andarlo a dire in campagna elettorale alle vittime dei reati, che volete che non appellino le sentenze quando il giudice, a torto magari, ha assolto un imputato! Vi prego di andarlo a dire!

La ragione puntuale e precisa di questa invereconda anticipazione, per cui un testo di legge dovrebbe essere esaminato il 23 dicembre e poi l'11 e il 12 gennaio, è la seguente: come hanno riferito le fonti di informazione, in data 16 gennaio (il signor de La Palisse direbbe che l'11 e il 12 gennaio vengono prima del 16 gennaio!) è fissato avanti alla Corte di cassazione il ricorso dell'onorevole Previti avverso una sua sentenza di condanna. Qual è la modifica che può essere utilizzata e sfruttata dall'onorevole Previti in questo ricorso per Cassazione? (*Commenti dai banchi della maggioranza*). Sì, ancora Previti, perché state continuando a fare leggi per salvare Previti, ma non ve ne va bene una! (*Applausi del senatore Dalla Chiesa*).

Allora, in questo testo di legge, che forse voi non conoscete (e sarà bene che lo studiate a fondo prima di approvarlo), all'articolo 7 c'è una modifica del ricorso per Cassazione, dove si prevede tra i vizi di cassazione la contraddittorietà della sentenza: si prevede, quindi, che la contraddizione della sentenza con qualsiasi pagina processuale può essere ragione dell'illegittimità dichiarata dalla Cassazione.

Inutile che vi dica, colleghi, che questa norma è sommamente ingiusta perché va contro la giurisprudenza e la dottrina, che prevedono la limitazione dei vizi di cassazione. Inutile che vi dica che tale possibilità di ricorso riempirà la Cassazione di fascicoli e porterà ad una paralisi della Cassazione: di ciò non vi importa niente! Avete un obiettivo specifico che esercitate oggi, l'antivigilia di Natale, e allora volete introdurre questo vizio della contraddittorietà, che comporterà anche, gentilissimi colleghi, un piccolo inconveniente pratico: dal momento che si deve esaminare la contraddittorietà rispetto a tutte le pagine processuali, si dovrà inviare, cosa che attualmente non si fa, l'intero fascicolo in Cassazione, il che significa che se questo provvedimento verrà approvato, si dovrà necessariamente ritardare la sentenza attraverso l'invio dei fascicoli processuali dalla sede territoriale competente, ovverosia Milano...

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, non si sente niente; può far alzare il volume del microfono dell'oratore?

ZANCAN (*Verdi-Un*). Tutto ciò significa che si dovranno trasmettere i fascicoli dalla sede territoriale competente alla Corte di cassazione, il che implica un enorme intralcio e ritardo nell'espletamento dell'attività giurisdizionale della Cassazione.

Allora, per piacere, colleghi della maggioranza e signori del Governo, se un'anticipazione ha addirittura una data di scadenza, perché dovete fare questa legge entro il 16 gennaio, vergognatevi di varare un provvedimento

ad personam in questo modo sfacciato e inverecondo! (*Vivaci proteste dai banchi della maggioranza*).

Gentili colleghi, neppure avete la decenza di prevedere un normale ritardo dei lavori nel periodo prefestivo, ma siccome avete un mandato espresso di emanare un testo di legge prima dell'inizio di un certo ricorso in Cassazione, eseguite puntualmente questo indegno mandato cercando di anticipare l'approvazione del testo di legge sulla inimpugnabilità delle sentenze da parte del pubblico ministero.

Concludo dicendovi che questa anticipazione è la peggiore personalizzazione della legge che ho avuto occasione di verificare in cinque anni di legislatura, che saranno sottoposti al ludibrio di chi pensa che la legge è una regola generale che vale per tutti i cittadini e non soltanto per quelli che volete beneficiare.

Per tali ragioni mi associo alle proposte avanzate dai senatori Brutti e Marino di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Colleghi, riassumendo, le proposte di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea sono due. La prima, avanzata dal senatore Brutti Massimo, cui ha aderito il senatore Manzione e da ultimo il senatore Zancan, mirerebbe ad eliminare dal calendario il provvedimento in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento; la seconda, avanzata dal senatore Marino, oltre ad aderire alla proposta precedente, intenderebbe inserire l'esame del disegno di legge sui deportati nei *Lager*, al posto di quello sul riconoscimento dei belligeranti.

Passiamo pertanto alla votazione della prima proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione di proposte di modifica
del calendario dei lavori dell'Assemblea**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Brutti Massimo.

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Marino.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

SERVELLO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO (*AN*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è facile intervenire con un argomento come quello che sto per annunciare in un'Aula così animata per la discussione sul calendario dei lavori.

Mi limito a comunicare all'Aula che in data 9 dicembre è stato emanato dal Presidente della Repubblica il seguente decreto:

«Vista la legge 20 giugno 1956, n. 658;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;

Vista la legge 15 febbraio 1965, n. 39;

Sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 2 della citata legge n. 39;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

DECRETA

Alla memoria della signora Norma Cossetto, è conferita la medaglia d'oro al Merito Civile, con la seguente motivazione:

"Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba.

Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio"».

Penso che una comunicazione del genere meriti un applauso e la solidarietà umana e civile dell'Assemblea e di tutta la Nazione. (*Applausi*).

Discussione del disegno di legge:

(3600) Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3600, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Centaro, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame mira a dare coerenza ad un sistema che presentava una forte distonia già rispetto alla Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di Strasburgo, Protocollo n. 7 del 22 novembre 1984, reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98. Tale Protocollo, infatti, prevedeva che, dopo una sentenza di condanna, dovesse esservi la possibilità, comunque, di un ulteriore esame nel merito.

Il nostro sistema processuale prevede, invece, allo stato due esami nel merito e un terzo di legittimità, con la possibilità che, in caso di assoluzione in primo grado, una condanna in secondo grado possa dar luogo semplicemente, poi, a una valutazione di legittimità, e quindi ricorso per Cassazione, e non a un ulteriore riesame nel merito.

Aggiungo che a questa distonia nei confronti di un Protocollo e di una Convenzione, che comunque l'Italia ha ratificato e che quindi ha l'obbligo di osservare, si aggiunge la circostanza che l'attuale processo di secondo grado è sostanzialmente un processo documentale, basandosi sulle impugnazioni della sentenza di primo grado, e raramente si apre ad una nuova istruttoria dibattimentale poiché la riapertura di quest'ultima costituisce un'eccezione alla regola.

Anche in questo caso si tratta di una distonia in un sistema che prevede comunque la oralità del dibattimento, l'acquisizione in dibattimento del materiale probatorio, quindi, una distonia rispetto al principio del giudizio penale italiano che si basa sul sistema accusatorio, cioè, ripeto, oralità e formazione della prova in dibattimento.

Il disegno di legge in esame comporta una modifica complessiva del sistema e gli articoli lo riallineano a questi principi. Mi corre l'obbligo di porre in evidenza che l'articolo 2 prevede, con la modifica dell'articolo 443 del codice di procedura penale, l'enunciazione di questi principi. L'articolo 3 prevede anche un'attività dei pubblici ministeri per certi versi obbligata, in quanto discendente da una pronuncia della Corte di cassazione nel senso della insussistenza di gravi indizi di colpevolezza nel riesame in Cassazione delle richieste di misure di custodia cautelare. Questa norma, tutto sommato, risponde alla necessità di far cessare un andazzo negativo

che prevedeva comunque una richiesta di rinvio a giudizio, cui seguiva frequentemente l'assoluzione rinviando al dibattimento la possibilità, comunque, del riesame della responsabilità dell'imputato, con tutto ciò che di disdoro complessivo e di caduta della reputazione ne conseguiva.

Particolare importanza assume anche l'articolo 4, che riallinea l'articolo 428 del codice di procedura penale al venir meno del grado di impugnazione, con un ridisegno complessivo della norma.

Interessante è anche la successiva formula inserita nell'articolo 533 del codice di rito con l'indicazione della pronuncia di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, che potrebbe sembrare una norma manifesto, ma che in realtà tale non è perché muove dalla necessità di un'applicazione concreta di tutto il resto.

Si introduce poi un'ulteriore problematica relativamente al ricorso per Cassazione in quanto si prevede l'esame di contraddittorietà della motivazione che d'altra parte, venendo meno l'appello, si aggiunge alla manifesta illogicità e alla carenza di motivazione, che costituiscono comunque motivi di illegittimità su cui la Corte di cassazione si deve pronunciare.

Infine, la disciplina transitoria. Com'è noto, la norma processuale, per giurisprudenza costante, si applica alle procedure in corso, fermi restando ovviamente gli atti precedentemente realizzati e con una disciplina minuta che si riferisce ai vari passaggi dei procedimenti attualmente pendenti. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza richieste di intervento per illustrazione di questioni pregiudiziali dai senatori Zancan, Fassone, Calvi, Dalla Chiesa e Manzione.

Ricordo i tempi assegnati a vari Gruppi: 30 minuti a Forza Italia, 28 minuti al Gruppo dei DS, 22 minuti ad Alleanza Nazionale, 19 minuti alla Margherita, 18 minuti all'UDC, 19 minuti al Gruppo Misto, 14 minuti alla Lega Padana, 12 minuti alle Autonomie e 12 minuti al Gruppo dei Verdi.

Naturalmente saranno computati anche i tempi necessari per l'illustrazione delle questioni pregiudiziali.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci sono almeno quattro questioni di incostituzionalità in questa legge, una ciliegina sulla torta avvelenata in materia di giustizia che avete ammannito al popolo italiano nel corso della legislatura.

In primo luogo, il processo con giudizio abbreviato diventa per il pubblico ministero un *tunnel* nel quale, contrariamente all'imputato, non ha alcuna possibilità di utilizzare prove nuove, il che significa che non può esercitare quell'obbligo dell'esercizio dell'azione penale previsto dall'articolo 12 della Costituzione.

In secondo luogo, questa norma di legge violenta in modo assolutamente gravissimo i diritti della parte civile, che ha accettato un giudizio abbreviato e che si ritrova senza possibilità di appello, così come il pubblico ministero. Non c'è alcuna ragione di proibire alla parte civile, che non è certamente responsabile di eventuali lacune o carenze dell'azione esercitata dal pubblico ministero, la possibilità di esercitare con un atto di appello i suoi sacrosanti diritti.

CONTESTABILE (*FI*). Vergogna!

ZANCAN (*Verdi-Un*). Voi mettete sotto i piedi la parte civile nel processo, voi non tutelate le vittime di reato: questa è una colpa gravissima che macchia l'intera vostra legislatura in materia di giustizia.

Vi siete ancora dimenticati – terzo vizio della legge al nostro esame – che la parte civile ha un diritto autonomo di impugnazione in due reati molto delicati, ovverosia l'ingiuria e la diffamazione. Se una parte offesa è diffamata, perché mai non può appellare una sentenza assolutoria? Voi date tutti i diritti agli imputati, mentre date scarsissimi diritti, anzi mettete sotto i piedi le persone offese dai reati!

CONTESTABILE (*FI*). Vergogna!

ZANCAN (*Verdi-Un*). Caro senatore Contestabile, almeno lei che ha fatto l'avvocato dovrebbe capire che tutto questo è una patente violazione di quel principio di eguaglianza che, sino a prova contraria, è ricordato in tutte le aule di giustizia, dove è scritto che la legge è uguale per tutti, imputati e parti offese.

Credo sia giusto dare identici diritti a chi ha ucciso e violentato magari una bambina rispetto ai genitori di questa bambina, carissimo senatore Contestabile. Ha capito cosa significa questa legge, in cui non tutelate le persone offese? (*Commenti dai Gruppi FI e AN*).

Da ultimo, il regime transitorio, dove come sempre si annida la sentina di tutti i vizi: voi in corso d'opera cambiate i diritti delle parti, voi convertite l'appello della parte civile o l'appello del pubblico ministero in un ricorso per Cassazione. Deve insegnarlo ai signori della maggioranza e ai signori del Governo uno studente al primo anno di università che l'appello ha possibilità di accoglimento ben diverse dal ricorso per Cassazione? Devo dirvi che ciò significa non soltanto escludere una *chance*, un grado di giudizio, ma significa soprattutto castrare radicalmente le possibilità delle vittime di reato ed anche del pubblico ministero?

Per queste ragioni, signor Presidente, che sono le più notevoli fra le eccezioni di incostituzionalità, avanzo, e vi chiedo di sostenere, la pregiudiziale di incostituzionalità su questo disegno di legge particolarmente vergognoso, in una legislatura vergognosa in materia di giustizia.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi, siccome stiamo trattando una questione di costituzionalità, non userò toni accesi o iperbolici, ma argomenti perché, essendo ingenuo e *démodé*, ritengo che l'argomento sia più forte dell'invettiva, anche se fatico molto a trattenere la seconda.

Sei anni orsono il Parlamento, quasi all'unanimità, approvava la legge costituzionale n. 2 del 1999, nota come legge sul cosiddetto giusto processo. Al comma 2 di questo articolo sta scritto: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in posizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale». Ripeto: «in posizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale».

Ciò significa che nella fase delle indagini è ben possibile che il pubblico ministero e difesa abbiano differenti poteri e differenti ruoli, ma quando sono davanti al giudice essi giocano in posizioni di parità, e di fronte alla sentenza che definisce il giudizio togliere la potestà di appello ad una delle due parti è gravemente lesivo del principio di parità. Credo che anche un non addetto ai lavori lo capisca con immediatezza.

Infatti, il disegno di legge ne è talmente consapevole che recupera questa parità: «Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna». Credo che se il famoso marziano a Roma di Flaiano leggesse questa norma, come minimo sorriderebbe, perché affermare che questa è parità equivale a dire che il lavoratore ha diritto di ricorrere alla magistratura del lavoro contro gli aumenti di stipendio ma non contro le decurtazioni, o altre similitudini che potrei agevolmente trovare.

Siccome, però, ho detto che qui contano le pregiudiziali di costituzionalità, mi limito a citare ben cinque sentenze della Corte costituzionale che votano questa legge al pressoché certo fallimento, non appena un giudice deferirà la questione a detta Corte.

La prima è la sentenza n. 177 del 1971, che cassò quello che a suo tempo esisteva, e cioè l'appello incidentale del pubblico ministero, riconosciuto appunto all'accusa e non alla difesa, proprio in base a questo principio: essendo consentito ad una sola delle parti, turba l'equilibrio del contraddittorio. Questa sentenza è ampiamente indicativa della traccia di valutazione di costituzionalità che attende questa legge. Aggiungeva quella sentenza che «il potere di impugnazione è una estrinsecazione e un aspetto dell'azione penale», e quindi toglierlo radicalmente al pubblico ministero che di questa azione è titolare, è violazione anche dell'articolo 112.

Ma non basta, perché il relatore ha dichiarato che questa alterazione della parità, che non può non riconoscere, è giustificata da un certo protocollo additivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale prevede che chi è stato condannato ha diritto a che la sua condanna sia riesaminata anche nel merito da un altro giudice. Il relatore ha però omesso di citare che l'articolo 7 prevede esso stesso delle eccezioni per i reati cioè di modesta entità e nella situazione in cui la sentenza di condanna sia appunto pronunciata dal secondo giudice a seguito di ricorso avverso la prima. Quindi, non c'è violazione. Ci può essere un'opportunità a

che anche il condannato in secondo grado, a seguito di un giudizio che ha le caratteristiche anzidette, possa chiedere che la sua condanna sia rivista... (*Richiami del Presidente*). Presidente, è estremamente importante quello che dico, sono questioni di costituzionalità.

PRESIDENTE. Era il tempo indicato dal suo Gruppo: cinque minuti. Le posso concedere ancora un po' di tempo, se lo vuole.

FASSONE (*DS-U*). Cercherò di essere breve, ma la prego di credere che sono questioni nodali e credo che il relatore sia il primo ad avvertirlo. Voglio aggiungere ancora che questa disposizione non travolge soltanto il pubblico ministero, la parte civile, come ha già detto il senatore Zancan, pure portatrice di diritti riconosciuti nel processo, ma lo stesso imputato che viene privato della possibilità di dolersi contro determinate sentenze di proscioglimento.

Vi sono ben tre sentenze della Corte costituzionale che colpiscono l'allora articolo 513, corrispondente di quello che oggi vi accingete a modificare, perché non permetteva l'appello in determinate situazioni dalle quali l'imputato riceveva svantaggio. E le cito per brevità: sono la sentenza n. 70 del 1975, che vietava l'appello contro le sentenze che pronunciano la prescrizione proprio perché l'imputato ha un diritto ad essere proclamato innocente nel merito, se lo vuole; la sentenza n. 72 del 1979, che impediva l'appello nella situazione di amnistia in analoga situazione, e la sentenza n. 53 del 1981. Tre sentenze della Corte costituzionale che hanno già colpito esattamente la norma che vi accingete a riprodurre.

Purtroppo il tempo mi impedisce di sviluppare ulteriori considerazioni, ma credo che queste siano più che sufficienti per sottoporre all'attenzione ed alla prudenza dei colleghi della maggioranza la votazione di un disegno di legge che ha il futuro segnato. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan*).

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, due brevi considerazioni a margine di quanto ha già detto il collega Fassone.

Vorrei partire da una considerazione generale. Tutti siamo convinti che il problema che abbiamo oggi di fronte è quello dell'efficacia del processo, all'interno del quale credo sia importante dire che vi è la necessità della riforma del sistema dell'impugnazione. In questo momento stiamo vivendo in un doppio ordinamento, accusatorio ed inquisitorio, due tipici sistemi processuali che si sono sovrapposti, per cui oggi vige un sistema di impugnazione che prevede, appunto, l'impugnabilità di tutti i provvedimenti e la necessità che soltanto al termine del processo la sentenza, dopo i tre gradi di giudizio, passi in giudicato. Questo meccanismo certamente va riformato; non possiamo più accettare questo sistema.

Tuttavia, colleghi, ancora una volta avete accelerato per necessità personale il provvedimento, che non ha senso, come vedremo, dal punto di vista costituzionale; avete accelerato questo provvedimento per quanto ha già detto il collega Zancan. Se avessimo potuto ragionare con tranquillità e serenità, credo che si sarebbero certamente potute trovare soluzioni. Soluzioni che avrebbero equilibrato da una parte la necessità di dare una grande efficienza al sistema processuale, dall'altra di mantenere ferme alcune garanzie.

Vorrei ricordare soltanto questo: negli ultimi anni ci siamo battuti tutti per uscire dal sistema inquisitorio ed addivenire ad un sistema accusatorio proprio delle democrazie occidentali. Non credo al sistema anglo-americano o ai sistemi accusatori in cui la privatizzazione dell'accusa e una serie di meccanismi escludono dal processo, ad esempio, la parte civile. Noi siamo per un sistema accusatorio che è proprio della nostra cultura giuridica e della storia della cultura giuridica del nostro Paese.

A questo punto a nessuno sfugge che questo disegno di legge, nel limitare la possibilità del pubblico ministero di impugnare la sentenza, in realtà preclude alla parte offesa e alla parte civile di potere impugnare e di fare valere i suoi diritti nella sede penale, in cui si anticipa il giudizio, senza costringere ad andare al giudizio civile. Negli Stati Uniti, dalla cui cultura evidentemente è stato tratto questo provvedimento, la parte civile non esiste nel processo civile. Nel nostro processo, invece, la parte civile è presente. Ma se è presente nel processo penale, per quale motivo, essendo essa legata al pubblico ministero, precludere alla parte offesa e ai danneggiati, alle vittime del reato, di potere fare un giudizio di appello? Su questo bisogna riflettere.

Da ultimo, nella scorsa legislatura abbiamo votato la riforma dell'articolo 111 della Carta costituzionale. Abbiamo stabilito che vi è parità tra le parti processuali: l'imputato, la difesa dell'imputato, il pubblico ministero e le parti civili. Qui viene rotto questo equilibrio nell'interesse di una sola persona, cioè dell'imputato. Per mia natura sono sempre un attento difensore delle garanzie, dell'imputato soprattutto, ma nessuno potrà negare che con questo sistema non si riforma il sistema giudiziario, non si dà efficienza al processo, ma si crea una disparità di trattamento evidente: non solo tra difesa ed accusa, che sono per principio pari, ma soprattutto nei confronti della parte offesa e della parte civile, che verranno espunte dal processo nel momento in cui il pubblico ministero non potrà impugnare la sentenza. Di qui un dubbio forte e serio di incostituzionalità di questo provvedimento, che mi auguro possa essere attentamente valutato ed accolto dall'Aula.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ricordo che il Gruppo della Margherita ha a disposizione 19 minuti. Ricordo inoltre che c'è anche un'altra pregiudiziale che dovrà essere illustrata dal senatore Manzione. (*Il senatore Manzione fa segno di rinunciare all'intervento*). Ne prendo atto, senatore Manzione.

Senatore Dalla Chiesa, ha facoltà di parlare.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo a memoria come andrà finire questa discussione: con una votazione che sancirà la costituzionalità di questa norma incostituzionale. Questo perché si ragiona per alzata di mano, sulla base delle persone che ci sono in Aula. Ma non credo che le ragioni si possano affermare in questo modo, e comunque alla fine si voterà una legge incostituzionale, che sarà dichiarata incostituzionale.

È una legge che viola il principio della parità tra accusa e difesa, che è un principio cardine del nostro ordinamento giuridico; è una legge che sancisce che l'imputato ha più diritti dello Stato e della vittima. A me piacerebbe che, dopo tante dichiarazioni fatte agli italiani sulla necessità di rafforzare i diritti della vittima del processo, gli si andasse a dire che in realtà la parte civile che rappresenta la vittima ha meno diritti rispetto all'imputato; che si vada a sostenere che lo Stato, che deve essere coerente e rigoroso nell'accertamento e nel perseguimento dei reati, si ferma al primo gradino del processo, mentre l'imputato può contare sul secondo gradino. Questi squilibri vistosi che nascono dentro al processo per effetto di questa ennesima legge *ad personam* ci portano a sollecitare i nostri colleghi, solo per dovere e non perché pensiamo di potere ottenere qualche respiscenza in questa sede, a ricredersi sulla costituzionalità di questa legge.

Vorrei comunque approfittare dell'occasione per ringraziare in quest'Aula il direttore di «Libero», Vittorio Feltri, il quale, nella puntata della trasmissione di Bruno Vespa «Porta a Porta» di lunedì scorso, quando il Presidente del Consiglio ha detto che non riusciva a far passare i provvedimenti perché le procedure legislative sono lente, con i passaggi alla Camera, al Senato, nelle Commissioni, le difficoltà con l'opposizione, con la propria maggioranza, ha risposto al *Premier* che però le sue leggi passano.

Ecco l'ennesima dimostrazione: le sue leggi passano! Quelle d'interesse del Paese no, ma quelle che premono personalmente al Capo del Governo passano eccome, anche a Natale! (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*). Mi rifiuto di pensare che sia un regalo di Gesù Bambino, che mai premierebbe in questo modo gli imputati. È un regalo della sua maggioranza in Parlamento, che ha pensato di infiocchettarglielo per Natale. È un regalo incostituzionale e ringraziamo la maggioranza per il fatto di far passare per l'ennesima volta una norma che è in contrasto frontale con i principi della nostra Costituzione! (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Zancan*).

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Bravo!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, chiedo di attivare la procedura di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Vive proteste dai banchi dell'opposizione per alcune luci accese fra i banchi della maggioranza cui non corrisponderebbero senatori).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). File intere senza nessuno!

MANZIONE (Mar-DL-U). *(Rivolto al Presidente)*. Ma guardi, faccia il Presidente! *(Reiterate proteste dei senatori Castellani, Dalla Chiesa e Vallone. Repliche dai banchi della maggioranza).*

PRESIDENTE. Colleghi, ci sono tre luci nella fila sotto il senatore Moncada. Prego gli assistenti di togliere le tre tessere, se non ci sono i senatori.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Zancan, Fassone, Calvi e Dalla Chiesa.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, avrà luogo nella seduta antimeridiana di mercoledì 11 gennaio 2006.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno così come comunicato.

La seduta è tolta (*ore 13,20*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008 (3614-B)**

N.B. *Gli allegati 1 e 2 nonché le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono stati approvati nel testo del Governo (si veda lo stampato n. 3614), con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 3614-bis), dalla Seconda Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 3614-ter) e dalla Terza Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 3614-quater).*

ARTICOLI DA 1 A 17 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2006, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2006 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di

controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 60.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno finanziario 2006, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE S.p.A. è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2006, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in

milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 600 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate, le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2005 sono riferiti alla competenza dell'anno 2006 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» e «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree sottoutilizzate» (investi-

menti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base «Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici» (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2006, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Com-

missione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum* dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2006 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

25. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 10 dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

26. Per l'anno 2006 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le somme

affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 «Federalismo fiscale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 «Contratti di programma» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate in entrata dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) per essere destinate al cofinanziamento di

progetti strategici nel settore informatico e di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, approvati dal Comitato dei ministri per la società dell'informazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e la cui realizzazione sia demandata al CNIPA d'intesa con le amministrazioni medesime.

34. Per l'anno 2006, una quota delle entrate, nel limite di 100 milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.

Art. 3.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo investimenti – incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 4.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 5.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2006, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza dei centri di responsabilità «Amministrazione penitenziaria» e «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2006.

Art. 6.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2006, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2006 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2006.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle in-

dicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2006, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio e funzionamento degli uffici all'estero, nonché alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta tesoro in valute inconvertibili e/o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 «Funzionamento» e 9.1.2.2 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

Art. 7.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l'operatività scolastica» e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione» e dell'unità previsionale di base «Ricercatori università, enti ed istituzioni di ricerca» del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2006, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella mi-

sura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

6. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.

Art. 8.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2006 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2006, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2006, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 9.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2006, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 250 ufficiali ausiliari di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 55 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2006, è fissato in 134 unità.

5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei

fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 11.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2006, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 134;

- 2) Marina n. 645;
- 3) Aeronautica n. 157;
- 4) Carabinieri n. 410;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 5;
- 2) Marina n. 225;
- 3) Aeronautica n. 90;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 49;
- 2) Marina n. 12;
- 3) Aeronautica n. 15.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno 2006, in n. 102 unità.

4. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2006, in n. 1.290 unità.

5. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2006, in n. 802 unità.

6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2006, in n. 440 unità.

7. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modifi-

cazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, i prelevamenti dal «Fondo a disposizione» di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».

10. Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

Art. 13.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2006, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza

e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

4. Per l'anno finanziario 2006 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» – capitolo 2827 – di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, alle pertinenti unità previsionali di base di conto capitale le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle politiche di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Economia montana e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Per l'anno 2006, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006 delle somme versate all'entrata del bi-

lancio dello Stato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta agli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 14.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra i capitoli allocati nell'unità previsionale di base 5.1.2.2 «Fondo unico per lo spettacolo» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli stanziamenti destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche e alle attività musicali in Italia e all'estero.

Art. 15.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione e comunicazione» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2006, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2006, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Art. 16.

Approvato

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in euro 651.341.047.879 in termini di competenza ed in euro 666.232.918.235 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2006.

Art. 17. (*)

Approvato

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2006, con le tabelle allegate.

(*) Per i quadri generali riassuntivi si rimanda alle pagine da 49 a 87 dello stampato AS 3614-B.

ARTICOLO 18 E TABELLE A E B NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2006, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2006, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti

unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

6. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

9. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2005 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 8, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previ-

sionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

12. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2006, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

14. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.

17. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

18. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e le unità previsionali di base di conto capitale degli stati di previsione interessati delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

20. Per l'anno finanziario 2006, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione

della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2006, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

23. Per l'anno finanziario 2006, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

– Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2230 e 2231); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri interessi su mutui» (cap. 2256 e 2263).

– Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700); 4.1.2.7 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 2746); 4.1.2.8 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 «Interessi conti di tesoreria» (cap. 3100).

– Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4015).

– Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

– Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7211 e 7212);

– Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

– Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4501).

– Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

– Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

– Difesa del suolo: 6.2.3.4 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8582).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

– Trasporti terrestri: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054 e 8055).

– Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali» (cap.7841);

– Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7341);

– Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

– Segretariato generale: 3.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7101);

– Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 «Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca» (cap. 7000).

**ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI****Art. 19.****Approvato**

(Bilancio pluriennale)

1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2006-2008, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613-B)

ORDINI DEL GIORNO

G5

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, MANIERI, BETTA, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, ZAVOLI, D'ANDREA, MONTICONE, TOGNI

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

considerato che:

con un emendamento per la finanziaria 2006 approvato dalla Camera il Governo taglia le retribuzioni dei lavoratori ATA e ITP della scuola proveniente dagli enti locali, inventandosi un'interpretazione «autentica» che stravolge l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 e mira a disconoscere i diritti dei lavoratori stessi e a cancellare tutti i provvedimenti pendenti;

la Corte di Cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad una giusta retribuzione per il servizio prestato e che in base a sentenze favorevoli dello stesso organo della magistratura centinaia di lavoratori hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all'attività lavorativa prestata;

altre decine di migliaia di lavoratori nella stessa situazione giuridica, ma il cui procedimento di fronte alla Corte di Cassazione è ancora pendente, vedrebbero così negata ogni loro prospettiva con una perdita salariale annua stimabile in alcune migliaia di euro,

impegna il Governo a ripristinare il diritto al riconoscimento del servizio stabilito da ripetute sentenze della Cassazione e ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari per evitare situazioni di disparità tra lavoratori, vessatorie e profondamente ingiuste.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G13

VANZO, FRANCO Paolo, MONTI, CORRADO, STIFFONI, AGONI, PERUZZOTTI, PEDRAZZINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

in occasione della discussione della legge finanziaria per l'anno 2006, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 comma 3 della legge 21 luglio 2000, numero 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie,

impegna il Governo a prorogare i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili al 31 dicembre 2006, limitatamente alle annualità di imposta 2001 e successive.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.

2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al

mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. L'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.

6. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, le Amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.

8. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa, e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.

10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.

11. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autoveicoli, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

13. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.

15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.

16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipolo-

gie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.

17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per l'anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti è incrementato, a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro.

19. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall'anno 2006.

20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.

21. Qualora nel corso dell'esercizio l'Ufficio centrale del bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese re-

lative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione è disposta su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo ufficio centrale del bilancio, nonché alle commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.

22. A decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

23. In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio.

24. Per garantire effettività alle prescrizioni contenute nel programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della

Costituzione e ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra lo *stock* patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità. Nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti.

25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.

26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando il sistema *web* laddove previsto, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e lo schema della comunicazione di cui al periodo precedente. Tale comunicazione è inviata anche all'Agenzia del territorio che procede a verifiche sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità.

27. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con de-

creti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di previsione.

30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 10 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.

31. Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 10 gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005.

32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 1.700 milioni di euro.

33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

34. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.

35. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento di quello rilevato nell'esercizio 2005.

36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l'innovazione tecnologica.

37. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35 per effettive,

motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.

38. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.

40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.

41. La quota del fondo patrimoniale dell'Istituto per il credito sportivo costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituire allo Stato, già stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata nella misura di 450 milioni di euro. La restituzione avviene con le modalità e nel termine del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

42. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole: «editoriali e simili;» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;». L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

43. Dal 10 gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 10 gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.

46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

47. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2006.

48. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

49. È fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.

50. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è isti-

tuito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

51. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrità legale del contenuto, la marca temporale e l'identità dell'ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

52. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

53. È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.

56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.

58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.

60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonché agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 10 gennaio 2006 l'indennità di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze è ridotta del 10 per cento e non può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

61. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.

62. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

(CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.

63. A decorrere dal 10 gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.

66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera *b*), della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.

67. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pub-

blici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previsti dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l'attribuzione alla medesima autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.

68. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: «nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo sono soppressi. L'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato. L'articolo 2, comma 38, lettera *b*), e il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.

69. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

«7-bis. L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».

70. All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».

71. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio

1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

72. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera *a*), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».

73. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.

74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:

- a*) Agenzia delle entrate 0,71 per cento;
- b*) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
- c*) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.

75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74.

76. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.

77. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui

dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.

78. È autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:

a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili;

c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;

d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;

e) realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

f) completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 – del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;

g) realizzazione delle opere di cui al «sistema accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;

h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;

i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilità accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;

m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;

n) opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una mi-

sura pari all'1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;

o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonché gli interventi di restauro della Domus Aurea.

79. Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione con effetto dal 10 gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.

80. L'atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa non subisce modificazioni.

81. La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti di Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente garantiti dallo Stato.

82. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 81, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.

83. La pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalità.

84. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

85. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «di procedure» sono inserite le seguenti: «cautelari, di esecuzione forzata e».

86. Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale,

compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 10 gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.

87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonché, per il periodo di durata dell'investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento della infrastruttura medesima, è ammortizzato con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di produzione», sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nell'ipotesi di preesercizio, l'ammortamento inizia dall'esercizio successivo a quello di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.

88. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente comma:

«6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società possono proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: *a*) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione; *b*) quando l'opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; *c*) denuncia in catasto dell'immobile e documentazione rela-

tiva all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento; *d*) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà, ma la somma da corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata».

89. Al fine di ridurre l'onere economico derivante dall'esercizio di funzioni che possono essere svolte più proficuamente da soggetti di diritto privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la cui liquidazione è stata affidata ad una società direttamente controllata dallo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è trasferito alla società stessa. Le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi così trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della società. Gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del trasferimento è determinato sulla base di una relazione di stima redatta da primaria società specializzata scelta di comune intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la società di cui al presente comma. L'onere della predetta relazione di stima è a carico della società di cui al presente comma.

90. In caso di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della società di cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai crediti rientranti nell'ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per le quali la responsabilità continua ad essere limitata all'attivo della singola liquidazione.

91. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative, individuate

ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*ter*, del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché, sino alla data stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89. Con il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalità tecniche di attuazione dei commi 88, 89 e 90.

92. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78.

93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche.

94. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati,» sono inserite le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale».

95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

96. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze

provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

98. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei paesi poveri altamente indebitati, con un contributo di euro 63 milioni, per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l'anno 2006, in euro 29 milioni per l'anno 2007 e in euro 4 milioni per l'anno 2008.

99. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'*International Finance Facility for Immunization* (IFFIm), con un contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per l'anno 2006, ad euro 6 milioni per l'anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere dall'anno 2008.

100. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, è autorizzato un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere dall'anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma, è concesso all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del Fiume Po, sentita l'Autorità di Bacino competente. Per l'anno 2006 è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise.

101. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.

102. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente:

«3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del piano aggiornato».

103. Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 10 aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 10 gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 «Fondi di bilancio» le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111.

104. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è autorizzato il rimborso per ulteriori 30 milioni di euro.

105. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è autorizzata una ulteriore spesa di 50 milioni di euro.

106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonché, relativamente all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006.

107. Relativamente all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 30 e 30 super, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.

108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge 10 marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.

109. All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi».

110. All'articolo 3, comma 2-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole: «a decorrere dall'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2006».

111. All'articolo 22, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2005, n. 26, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

112. La lettera *e*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogata.

113. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 103 a 111 si provvede:

a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato;

b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

114. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 282 milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione siciliana, per l'anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera *d)* è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

116. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicitare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 10 gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.

117. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

118. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

119. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

120. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.

121. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 10 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.

122. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».

123. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

124. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

125. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;

2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'85 per cento»;

b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

126. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 10 agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.

127. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

128. La disposizione di cui al comma 11-*bis* dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

129. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli

esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il comma 430, è inserito il seguente:

«430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati».

131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato all'articolo 4, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

132. All'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «degli importi delle» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti equivalenti alle»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «delle minori imposte corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti di cui al comma 1» e le parole: «dei tributi» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell'interno»; al secondo periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui al comma 6» e dopo le parole: «comunicano gli estremi» sono inserite le seguenti: «al Ministero dell'interno nonché»;

c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6»;

d) al comma 5, primo periodo, le parole da: «L'Agenzia delle entrate» fino a: «degli accertamenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'interno, tenuto conto dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l'obbligo di restituzione,», le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6», le parole: «di accertamento» sono soppresse e le parole: «delle imposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti»; al terzo periodo, dopo le parole: «natura tributaria» sono inserite le seguenti: «e di ogni altra specie»; al quarto periodo, le parole: «Le imposte dovute» sono sostituite dalle seguenti: «Gli aiuti dovuti»; al quinto periodo, le parole: «delle imposte corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti corrisposti»;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: «del direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale del Ministero dell'interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,»;

f) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell'aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai principi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei principi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento della estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento della parità di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità dei contribuenti nei periodi d'imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere».

133. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta».

134. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

135. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

136. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito «Accessibilità Fiera di Milano» previsto dalla delibera del CIPE n. 121

del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS, per le opere di viabilità per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

137. A decorrere dal 10 gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello «730». Se la dichiarazione modello «730» viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

138. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139 e 140 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

139. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

140. Per gli stessi fini di cui al comma 139:

a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare

di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media *pro capite* inferiore a quella media *pro capite* della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media *pro capite* sono così individuate:

1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media *pro capite* pari a 153,87 euro;

2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media *pro capite* pari a 176,47 euro;

3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media *pro capite* pari a 102,03 euro;

4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media *pro capite* pari a 113,24 euro;

5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 589,89 euro;

6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 617,49 euro;

7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 662,74 euro;

8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 768,37 euro;

9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 854,59 euro;

10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 1.194,38 euro;

11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media *pro capite* pari a 1.167,47 euro;

b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.

141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;

c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.194.

e) spese per interessi passivi;

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;

h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 10 gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.

143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) spese derivanti da concessioni di crediti;

c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completa-

mento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 10 gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.

144. Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140.

145. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.

146. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

147. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

149. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.

150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del 2004, le parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».

151. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «10 gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2006». Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 è adottato entro il 15 gennaio 2006.

152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006.

153. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

154. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.

155. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006.

156. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2005, n. 26.

157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, i commi 158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.

158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni e degli enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

159. Resta salva la facoltà delle amministrazioni e degli enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.

160. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

161. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi costituzionali.

162. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006.

163. All'articolo 1 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

164. La disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

165. Al comma 61 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2006».

166. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

169. Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei conti può avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonché, per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.

170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti.

171. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».

172. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».

173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

174. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.

175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti può avviare apposito concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a cinquanta unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area C in possesso di laurea in scienze economiche o

statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

176. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.

177. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

178. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 182.

179. Al riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

180. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

182. Per le finalità indicate al comma 178, in deroga a quanto stabilito dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, il con-

corso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.

183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

185. Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

186. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 183. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

189. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

190. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.

191. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

192. A decorrere dal 10 gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

193. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.

194. A decorrere dal 10 gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti

delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

195. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 189 a 197 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.

196. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa dei commi da 189 a 197 anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.

197. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, al personale dell'Ispektorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.

198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

199. Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto:

a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.

200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.

201. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti.

202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonché di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

204. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

205. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

207. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

208. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

209. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.

210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.

211. La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 10 gennaio 2006.

212. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.

213. L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.

214. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 213,

adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

215. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il quinto comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

217. L'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, è abrogato.

218. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

219. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato».

220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 10 novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.

221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.

222. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello»;

b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello».

223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

224. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

225. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti, l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico.

226. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribu-

zione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.

227. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

228. Al fine di potenziare l'attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento.

229. I criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 228 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, solo subordinatamente all'effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.

230. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».

231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza.

232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.

233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.

234. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

235. Per il più efficace perseguimento degli obiettivi nella lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario, istituito con l'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti Commissari, nominati dal Ministro delle attività produttive. Per ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006.

236. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: «, per l'anno 2005,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2005».

237. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.

239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

240. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo

determinato in servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA.

241. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'ENPALS.

242. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005.

243. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.

244. I comandi del personale delle società Poste italiane Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.

245. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.

246. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.

247. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai commi da 237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle

amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

248. Le amministrazioni di cui al comma 247 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.

249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 246 a 253.

250. Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 249, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.

252. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 247, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 247.

253. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 252.

254. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «L'Alto Commissario» sono inserite le seguenti: «, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario,»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza».

255. Per le finalità di cui al comma 254 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006.

256. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro»;

c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera *c-bis*), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

257. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.

258. All'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «300.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «230.000 abitanti», dopo le parole: «un contributo complessivo» sono inserite le seguenti: «*una tantum*» e le parole: «a tempo determinato» sono soppresse.

259. Allo scopo di incrementare la funzionalità all'Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all'articolo 42 della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato».

260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 10 gennaio 2006, sono attribuiti:

a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio;

b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

261. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere funzionale si provvede:

a) mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all'articolo 31-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;

b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.

262. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione dei commi 259 e 260, pari a 918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 euro per l'anno 2007 e 2.221.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

263. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2006:

a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'ENPALS;

b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

264. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera b).

265. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 263 e 264 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 263, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 10 gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 mi-

lioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005:

a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2004, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero 1) della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.

267. Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.

268. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della citata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.

269. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Dal 10 gennaio 2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi»;

b) al comma 2, al primo periodo, la parola: «2006» è sostituita dalla seguente: «2008» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'onere derivante dal presente comma è valutato in 176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008»;

c) la Tabella A è sostituita dalla seguente:

«TABELLA A

(prevista dall'articolo 8, comma 2)

2008	0,19 punti percentuali;
2009	0,21 punti percentuali;
2010	0,23 punti percentuali;
2011	0,25 punti percentuali;
2012	0,26 punti percentuali;
2013	0,27 punti percentuali;
dal 2014	0,28 punti percentuali».

270. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è rideterminata per l'anno 2006 in 3 milioni di euro, per l'anno 2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, in 530 milioni di euro.

271. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 269 e 270, per gli anni 2006 e 2007, concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

272. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

273. Le somme eventualmente residue dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti da-

gli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.

274. Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:

a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l'equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;

b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

275. Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:

a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, anche a stralcio degli accordi regionali attuativi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale entrato in vigore il 23 marzo 2005, accordi attuativi dell'articolo 59, lettera *B)* – quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di *standard* erogativi ed organizzativi – comma 11 del medesimo accordo nazionale, prevedendo di subordinare l'accesso all'indennità di collaborazione informatica al riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto del sistema della tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ferma restando la disposizione contenuta nel citato articolo 59, lettera *B)*, comma 11, per la corresponsione dell'indennità forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il termine del 31 marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti accordi regionali, non è imputabile sulle risorse del Servizio sanitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi accordi regionali costituisce per le regioni inadempimento. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche per l'attuazione del corrispondente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta;

b) adottare provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime regioni deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dell'assistito, a fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993.

276. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;

b) al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;

c) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.

8-*ter*. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.

8-*quater*. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* è effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello Stato.

8-*quinqües*. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, l'azienda sanitaria locale competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non è responsabile dalla mancata rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che farà comunque fede a tutti gli effetti»;

d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti».

277. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario *ad acta* entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario *ad acta* non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte».

278. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 274, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.

279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006. L'erogazione del suddetto importo da parte dello Stato è subordinata all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni.

280. L'accesso al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all'espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza uni-

ficata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempra:

a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;

b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera *a)*, nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in sede di fissazione degli *standard* di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli *standard* di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco previsto dalla lettera *a)*, con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;

d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-*bis*, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;

e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

281. L'accesso al concorso di cui al comma 279 è altresì subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell'anno 2005 un incremento del disavanzo rispetto all'anno 2001 pari o superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la regione interessata e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, ovvero all'integrazione di accordi già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2002.

283. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 284. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 282 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.

285. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120, nonché agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presidi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997.

286. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata.

287. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L'Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

288. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di

verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge 10 febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS.

289. Per le finalità di cui al comma 288, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

290. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.

291. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.

292. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:

a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;

b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

293. Per le finalità di cui al comma 292, lettera *a)*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

294. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

295. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere *b)* e *c)*, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.»;

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.»;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Con effetto dal 10 gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».

296. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al comma 295.

297. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'AIFA finalizzate a garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti dell'andamento della spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 10 gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera *c*), e 10, comma 2, lettera *a*), capoverso *iii*), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245. Ai fini del coordinamento del monitoraggio sull'andamento della spesa farmaceutica, l'AIFA trasmette al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione mensile.

298. Al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».

299. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dall'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

300. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;

b) all'articolo 39:

1) il comma 2 è abrogato;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa»;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007»;

e) all'articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino all'anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257».

301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi deliberati dall'INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilità e crescita.

302. Per favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere nazionale per l'anno

2006, comprensivo anche di progetti di innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione internazionale.

303. Le linee generali del programma di cui al comma 302, le modalità di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché l'individuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario è realizzato, sono adottate con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.

304. Per la realizzazione del programma straordinario a carattere nazionale di cui al comma 302 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute di cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute.

305. Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli alimenti destinati all'uomo e agli animali, nonché sulla salute e il benessere degli animali, da realizzare da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell'ambito del programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, è riservata, per l'anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.

306. Il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

307. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei farmaci di automedicazione».

308. Per consentire all'ASSR di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute può disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

309. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

310. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

311. Le risorse rese disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

312. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto che la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 310, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.

313. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo finanziario fissato dal comma 2, lettera *f*), del medesimo articolo, con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma che prevedono in particolare l'attribuzione temporanea del «premio di prezzo» (*premium price*).

314. Gli accordi di programma di cui al comma 313 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al *marketing*; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell'Unione europea; valore ed incremento dell'*export* e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

315. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.

316. Per le medesime finalità, l'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 278, può fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera *f*), dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo per l'anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.

317. All'articolo 58, comma 2, lettera *f*), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «con decreto del Ministro della salute» fino a: «Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),» sono soppresse.

318. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.

319. Per gli anni dal 2002 fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 320.

320. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, a decorrere dall'anno 2003, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui all'allegato A), le cui specifiche tecniche possono essere modificate al fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente comma. A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.

321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro delle misure adottate per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; conseguentemente, il fondo di garanzia di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000 è attribuito fino al predetto termine tenendo conto che l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è commisurata allo 0,9 per cento dall'anno 2004.

322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.

323. Ai fini della determinazione dell'aliquota provvisoria di cui all'articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 si tiene conto, dall'anno 2006, delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del richiamato articolo 6 è abrogato.

324. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «dell'aliquota definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota provvisoria».

325. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis. - (*Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate*). - 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate, sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102:

a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:

a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".

3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.

4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.

5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102.

8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni».

326. Nell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i beni di cui all'articolo 102-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile».

327. Le disposizioni dell'articolo 102-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 325, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-*bis* che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

328. È soppresso il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

329. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L'attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

330. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.

331. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.

333. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreché residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa.

334. Per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 è autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006.

335. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

336. Per l'anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:

- a) siano di età non superiore a 35 anni;

b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;

c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

337. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

338. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

339. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dal contribuente, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

340. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologia stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per l'anno 2006, 60 milioni

di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.

342. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l'individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate, l'Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) insieme al Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo (CGIAM) provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008.

343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.

344. Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

345. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo»;

b) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;

c) all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui articolo 13-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005.»;

d) all'articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma»;

e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;

f) all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma.».

347. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.

348. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

349. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso

sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

350. È istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti regionali per l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.

351. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.

352. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero *27-ter* è aggiunto il seguente:

«*27-quater*. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».

353. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

354. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.

355. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c*) è abrogata. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.

356. All'articolo 38-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, sono soppresse le parole: «, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente»;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono inserite le seguenti: «, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale».

357. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

358. Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi e i progetti previsti ai sensi del comma 357 possono essere realizzati sui presupposti del reperimento delle necessarie risorse finanziarie con successivi provvedimenti legislativi, e della identificazione di ulteriori coperture finanziarie concordate e verificate con la Commissione europea in termini di compatibilità con gli impegni comunitari in sede di valutazione del programma italiano di stabilità e crescita.

359. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonché tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

360. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

361. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 10 gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.

362. L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'eso-

nero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

363. Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sistema del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006 dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17, è fissato al 10 ottobre 2006.

364. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico delle singole gestioni e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

365. La rideterminazione di cui al comma 364 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 364 con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.

366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 372, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.

367. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca è libera.

368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:

a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;

6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;

b) amministrative:

1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiara altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero;

2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione;

3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;

c) finanziarie:

1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;

2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;

3) le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);

4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);

5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:

5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; anche a tale fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;

d) per la ricerca e lo sviluppo:

1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata «Agenzia»;

2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;

3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità;

4) l'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

369. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'articolo 13

del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.

370. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

371. Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.

372. Dall'attuazione dei commi da 366 a 371 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

373. In considerazione del contenzioso in essere, relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogata al 31 dicembre 2008.

374. Il comma 8 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dai seguenti:

«8. A decorrere dal 10 gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.

8-*bis*. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it.

8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006.

8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato».

375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.

376. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca». Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al comma 377, è istituito il comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma.

377. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati:

a) lo statuto della Banca, ispirato ai principi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;

b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;

c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

378. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

379. All'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g), prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti e»;

b) alla lettera h), dopo la parola: «titoli» sono inserite le seguenti: «e prodotti finanziari».

380. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti e».

381. Al fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell'investimento azionario, gli statuti delle società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante possono prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere l'emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta all'atto dell'attribuzione del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal presente comma possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati anche in base all'ammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del prezzo di emissione sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione può essere fatta in deroga all'articolo 2441 del codice civile.

382. Le deliberazioni dell'assemblea che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonché quelle di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.

383. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 381 e 384 sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384.

384. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia

subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3. Con l'approvazione comunitaria delle disposizioni previste dai commi da 381 a 383 e le modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto disposto ai sensi dei medesimi commi cessa di avere effetto l'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

385. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonché relative a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.

386. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 385, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.

387. L'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro in materia di sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso può essere delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari.

388. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 71, è inserito il seguente:

«71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l'incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all'atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario».

389. All'articolo 7-*bis*, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, le parole: «67, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «67, quarto comma».

390. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.

391. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 390.

392. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.

393. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-*bis*, soddisfino una delle seguenti condizioni:

a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorti, purché non partecipate da regioni o da enti locali;

b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano

soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.

3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:

a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;

b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;

c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-*quinquies*.

3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*quater* si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.

3-*sexies*. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.

3-*septies*. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi».

394. Al comma 3-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

395. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «fino a non oltre tre anni dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre cinque anni dalla stessa data».

396. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».

397. All'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia».

398. Per il sostegno del settore turistico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministero delle attività produttive si provvede all'attuazione del presente comma.

399. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: «da cooperative» sono inserite le seguenti: «, oltre quelli prescritti dall'articolo 31»;

b) all'articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione».

400. Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e crescita, favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli stessi comporta l'applicazione dell'articolo 29, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e fa venire meno l'eventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. Restano fermi in ogni caso l'osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonché gli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, all'atto della cessione, il cedente provvede all'istanza di cui all'arti-

colo 12, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

401. La limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliere (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità.

403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo dell'influenza aviaria è consentita, per l'anno 2006, la deroga alle limitazioni di cui al comma 198 per l'assunzione nei servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni delle predette unità di personale e per la definizione delle misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi da 198 a 206 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278.

404. I progetti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.

405. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

406. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli inerenti l'attività dell'Ispettorato

centrale repressione frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006.

407. All'onere derivante dall'attuazione del comma 406 si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'auto-rizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

408. Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f*-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera *f*), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento».

409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale: *a*) la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: 1) le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 2) le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltre al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria; *b*) fermo restando quanto previsto dal comma 292, lettera *b*), del presente articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui alla lettera *a*) viene stabilita, con l'istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la data a decorrere dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo; *c*) le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute – Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, non-

ché la ripartizione della stessa nelle singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche; *d*) entro la data di cui alla lettera *c*), le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute; *e*) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute.

410. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo pe-

riodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 7-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma ed ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e non completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

412. Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità»;

b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».

413. Al comma 8 dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002 e».

414. Al comma 132-*ter* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 10-*ter*, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «eventualmente integrati» fino alla fine del comma sono soppresse.

415. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

416. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 415, favorendo criteri di mercato e tempestività.

417. All'articolo 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli».

418. All'articolo 9, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-*septies* del codice civile».

419. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli».

420. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori agricoli,» sono inserite le seguenti: «anche organizzati in forma societaria,»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2».

421. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera»;

b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale».

422. L'importo previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 è destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonché fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

423. La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.

424. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'articolo 11-*quinquiesdecies* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi» sono inserite le seguenti: «nonché l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli»;

b) al comma 9, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: «, sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli»;

c) il comma 5 è abrogato.

425. L'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell'UNIRE. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.

426. Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della ricerca nel campo agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a partecipare,

anche attraverso l'acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

427. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

428. All'articolo 1-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: «anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di cui al comma 2».

429. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresì analoga procedura per l'erogazione del contributo previsto all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla

legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 150 milioni di euro, per l'anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

431. Per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.

433. Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 10 giugno 2002, n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.

434. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.

435. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 434 concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2004.

436. L'accordo di programma di cui al comma 434 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area. Il tra-

sferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.

437. Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 434.

438. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

439. Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno ambientale come definito e disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e non siano avviate le procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale come definito e disciplinato dalla citata direttiva 2004/35/CE.

440. La quantificazione del danno è effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II alla stessa. In caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del comma 439 è esclusa la possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in capo all'operatore come conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dell'interesse proprietario leso.

441. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

442. Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441 non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell'ambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, né alle situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e

per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

443. Avverso l'ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente, al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

444. L'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

445. All'articolo 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venticinque».

446. Restano fermi i criteri e le modalità applicati per l'articolo 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.

447. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 445 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

448. Ai fini dell'attuazione del comma 445 eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 447, tra Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso Dipartimento.

449. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio.

450. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 449, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

451. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate dall'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

452. Al comma 5-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, introdotto dall'articolo 6-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «reale o figurativo», sono inserite le seguenti: «o corrispettivi di servizi».

453. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abolito l'obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti all'interno della stessa regione.

454. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non è più corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.

455. A decorrere dal 10 gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.

456. A decorrere dal 10 gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le lettere *f*) e *h*) sono abrogate;

b) al comma 2-*ter*, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;

c) al comma 2-*quater*, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11».

457. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere *a*) e *b*), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici co-

stituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.

458. A decorrere dal 10 gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici.

459. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-*bis*.

460. A decorrere dal 10 gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:

a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;

b) l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;

c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l'affitto della testata.

461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta.

462. L'entità del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.

463. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.

464. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.

465. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».

466. È istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L'addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonché ogni altro bene avente carattere pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuto un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d'imposta precedente.

467. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-*ter*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico».

468. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 25-*bis*, è inserito il seguente:

«25-*ter*. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-*bis*, ai soggetti che esercitano le medesime attività.».

469. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 473, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

470. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

471. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

472. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 469 può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

473. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.

474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.

475. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

- a) 40 per cento nel 2006;
- b) 35 per cento nel 2007;
- c) 25 per cento nel 2008.

476. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469 e 473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

477. Per il potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo 4, comma *2-decies*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi *2-octies* e *2-nonies* del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi *2-sexies* e *2-septies* del citato articolo 4, nonché di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.

478. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 10 gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

479. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonché

ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.

480. Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e crescita.

481. All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia, e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta».

482. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 5, il Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio, individua

con apposito decreto gli immobili militari da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n.783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n.454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Con la stessa determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti i criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore ai 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) le alienazioni e permuta dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera *b)*, sia inferiore a quattrecentomila euro;

e) ai fini delle permuta e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

483. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata.

2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara»;

b) i commi 3 e 5 sono abrogati.

484. È abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

485. In relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al comma 487.

486. Il soggetto titolare della concessione versa entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all'intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal canone affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno.

487. Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianto non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 10 gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un miglioramento delle presta-

zioni energetiche ed ambientali dell'impianto per una spesa complessiva che, attualizzata alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la produzione media netta annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dell'importo degli interventi da effettuare nell'ambito della derivazione.

488. I titolari delle concessioni, a pena di nullità della proroga, autocertificano entro 6 mesi dalle scadenze di cui ai commi precedenti l'entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti possono verificare la congruità degli investimenti autocertificati. Il mancato completamento nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso è causa di decadenza della concessione.

489. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi primo e secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per concessioni idroelettriche può anche prevedere il trasferimento della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.

490. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

491. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione e attuano i principi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 4 gennaio 2004.

492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.

493. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall'anno 2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

494. A decorrere dal 10 gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della legge

15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli enti che già fruiscono dell'integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del presente comma, i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro.

495. Nel quadro delle attività di contrasto all'evasione fiscale, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinano quote significative delle loro risorse al settore delle vendite immobiliari, avvalendosi delle facoltà rispettivamente previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.

497. In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.

498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

499. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2006, l'istituto della programmazione fiscale alla

quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2004. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

500. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2004;

b) che svolgono dal 10 gennaio 2005 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2004;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2004.

501. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

502. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma 501 sia formulata dall'Ufficio, su iniziativa del contribuente.

503. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

504. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

505. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 504, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

506. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

507. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 504, lettere *b)*, *c)* e *d)*, non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 505, lettera *a)*, ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 504, lettere *b)*, *c)* e *d)*, qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera *a)*, e 505, lettera *c)*, e le disposizioni di cui al comma 504, lettere *b)*, *c)* e *d)*, non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

508. Salva l'applicazione del comma 503, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difforni da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2004, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera *a)*, e 505, lettera *c)*, nonché le disposizioni di cui al comma 504, lettere *b)*, *c)* e *d)*. Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

509. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 500, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 499. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 501. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

510. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 499, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 501.

511. Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

512. L'accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

513. L'adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, degli importi di cui ai commi 511 e 512. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a

3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

514. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 513. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

515. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 510 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

516. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

517. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifiche, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 510, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

518. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 510 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 510;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 510;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 510;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, per i periodi di imposta di cui al comma 510 e per le annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

519. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

520. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale.

521. All'articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo».

522. Nell'articolo 11-*quater*, comma 2, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e riducendo il risultato del 20 per cento».

523. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell'attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in ma-

teria di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonché attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo nella attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.

524. Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. La finalizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

525. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del *poker* o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera».

526. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.

527. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente:

«13-*bis*. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

528. All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera *a*), e 7».

529. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera *a*) o *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

530. Entro il 10 luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commer-

ciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;

c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera *a)*;

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

531. A partire dal 10 luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.

532. In relazione agli interventi previsti dal comma 530, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.

533. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.

534. Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».

535. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.

536. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

537. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 536, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

538. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 536 e 537, secondo i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

539. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

540. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, non-

ché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario».

541. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».

542. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8».

543. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni

conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».

544. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».

545. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle

violazioni ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88».

546. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria».

547. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.

548. Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-*ter*. - (*Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito*). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

Art. 14-*quater*. - (*Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici*). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per

ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Art. 14-quinquies. - (Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA».

549. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione»;

c) al quarto periodo, le parole: «di cui al secondo e terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo e quarto periodo».

550. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:

«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate

ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare».

551. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.

552. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 188 è estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188.

553. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

554. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 25 milioni di euro.

555. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 554 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.

556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, «l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze». Presso il Dipartimento di cui al presente comma è altresì istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili» per favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, è destinata ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte dall'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per cento del Fondo viene de-

stinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze.

557. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformità ai principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è disposta la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle suddette attività. Per l'attuazione delle suddette finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 «Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale», una somma non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalità ed i criteri definiti con il predetto regolamento.

558. All'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 10 gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma».

559. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi» sono inserite le seguenti: «nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni».

560. Il comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusi-

vamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione». Le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa.

561. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera *p-quaterdecies*), sono aggiunte le seguenti:

«*p-quinquiesdecies*) area industriale del comune di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;

p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1995».

562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) in operazioni di soccorso;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali conseguua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.

566. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell'ambito del programma promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite «*Atmospheric Brown Cloud*» e «*SHARE-Asia*», anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l'anno 2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l'attuazione del programma *SHARE-Asia*.

567. Per i lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004.

568. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

569. Con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

570. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali ed interforze, anche a valenza internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva dell'industria nazionale, è autorizzata la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell'ar-

titolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

571. Lo stanziamento di cui al comma 570 è iscritto nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa il quale con propri atti provvede all'individuazione sia delle procedure attuative per l'erogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.

572. Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree *all digital* Sardegna e Valle d'Aosta e di quattro ulteriori aree *all digital* da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggiino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 10 al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 10 gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un *modem* abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree *all digital*, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.

573. La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziata sulla base dell'estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.

574. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n.250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese edi-

trici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.

575. Il comma 2 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, all'articolo 11-*bis*, comma 1, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «222 milioni per l'anno 2005», sono inserite le seguenti: «e di euro 5 milioni per l'anno 2006».

576. All'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «società» sono inserite le seguenti: «di cartolarizzazione, associazioni riconosciute».

577. I dipendenti dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti all'esercizio del diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno esercitato l'opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica, su proposta dell'Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni interessate, sono individuate le unità di personale destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonché la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del relativo transito.

578. Al fine di assicurare l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e garantire continuità alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è rideterminata in 80 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'articolo 4, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso.

579. Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche attraverso l'incentivazione delle forme di raccolta di finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio degli investimenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le caratteristiche dei titoli di debito che possono essere emessi dalle società per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un tasso

di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito. Con lo stesso decreto, nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale complessivo, possono essere disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali per certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.

580. Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica.

581. Al fine di garantire un adeguato sostegno al potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriali nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel settore, è destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

582. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilità di cui al presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

583. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati «promotori», possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.

584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.

585. Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

586. Possono presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

587. Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 586. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.

589. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.

590. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

591. La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

592. Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-*quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

593. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 583 a 592, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

594. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare per l'anno 2006 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.

595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.

596. Per l'anno 2006 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell'anno 2005 dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unità.

597. Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

598. I principi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:

a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facoltà di rinuncia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione di beni, il convivente *more uxorio* purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;

c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.

599. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

600. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.

601. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n.468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti le-

gislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

602. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

603. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

604. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n.468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

605. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

606. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

607. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della legge 5 agosto 1978, n.468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

608. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

609. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

610. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

611. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

612. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

N.B. Per gli elenchi 1, 2, 3 e 4, gli allegati 1 e 2, il prospetto di copertura, le regolazioni contabili e debitorie e le tabelle A, B, C, D, E e F si rinvia alle pagine da 229 a 387 dello stampato AS 3613-B.

EMENDAMENTI

1.1

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 17, sostituire le parole da: correnti» fino a: «beni culturali» con le seguenti: «connesse con la tutela, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali con particolare riferimento al loro restauro, risanamento conservativo e recupero, nonché adeguamento ad un migliore fruizione pubblica».

1.2

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Sopprimere il comma 24.

1.3

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 42, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale, per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, alla Tabella C, alle rubriche: Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle attività produttive, ridurre propor-

zionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle voci modificate, fino a concorrenza degli oneri.

1.4

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 67, sopprimere l'ultimo periodo.

1.5

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 84, primo periodo, dopo le parole: «sistema alta velocità/ alta capacità» aggiungere le seguenti: «Torino-Milano-Napoli».

1.6

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 84 sopprimere il secondo periodo.

1.7

BOCO, ANGIUS, BORDON, TURRONI, RIPAMONTI, MARINO, GIOVANELLI, VALLONE, PAGANO, IOVENE, D'ANDREA, GASBARRI, DETTORI, ROTONDO, LIGUORI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 88.

Conseguentemente, alla Tabella C, alle rubriche: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle attività produttive, Ministero della difesa, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle voci modificate, fino a concorrenza degli oneri.

1.8

TURRONI, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, ZANCAN

Id. em. 1.7

Sopprimere il comma 88.

Conseguentemente, alla Tabella C, alle rubriche: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle attività produttive, Ministero della difesa, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle voci modificate, fino a concorrenza degli oneri.

1.9

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sostituire i commi da 104 a 113 con il seguente:

«104. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibrio modale, con dotazione, per l'anno 2006 di 475 milioni di euro, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le disponibilità del predetto Fondo sono utilizzate come segue:

- a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;
 - b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;
 - c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato;
 - d) sviluppo del cabotaggio marittimo, delle autostrade del mare e della navigazione a corto raggio».
-

1.10

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sostituire i commi da 104 a 113 con il seguente:

«104. La dotazione del "Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le

autostrade viaggianti" di cui all'articolo 38, comma 6 della legge 10 agosto 2002, n. 166, è incrementata, per l'anno 2006, di 200 milioni di euro.

104-*bis*. Al fine dello sviluppo del cabotaggio marittimo e delle autostrade del mare è autorizzata per l'anno 2006, la spesa di 275 milioni di euro. A tal fine il Ministro per le infrastrutture e dei trasporti individua con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità e i criteri di ripartizione del contributo di cui al presente comma».

1.11

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BRUNALE, PIATTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, DETTORI, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS, BATTISTI, GUERZONI

Respinto

Sostituire il comma 140 con i seguenti:

«140. Ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2006, il saldo finanziario di ciascun comune, comunità montana e provincia, computato ai sensi del comma 140-*bis*, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2004, incrementato del 4 per cento.

140-*bis*. Il saldo finanziario di cui al comma 140 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra entrate finali e spese correnti. Nella determinazione del saldo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione di crediti;

d) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;

e) le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

f) le spese derivanti da maggiori oneri di personale relative al rinnovo contrattuale;

g) le spese per rimborsi correnti eseguiti allo stato *ex* articolo 31, comma 12, legge n. 289 del 2002».

Conseguentemente, sopprimere i commi 141 e 143.

Conseguentemente, sostituire i commi 466 e 467 con il seguente:

«466. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.12

GARRAFFA

Respinto

Al comma 157, dopo le parole: «di tutela della concorrenza», aggiungere le seguenti: «le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 sono estese alle associazioni e agli enti locali e».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche modificate, fino a concorrenza degli importi.

1.15

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, DETTORI, LEGNINI, PIZZINATO, CASTELLANI, BRUNALE, TURCI, LATORRE, BONAVITA, CAMBURSANO, DE PETRIS, PASQUINI, D'AMICO, LABELLARTE, RIGHETTI

Respinto

Sopprimere il comma 174.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le voci modificate, fino a concorrenza degli oneri.

1.16

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, MARINI, FILIPPELLI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, DETTORI, COLETTI, SOLIANI, DE PETRIS, VERALDI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, D'ANDREA, PAGLIARULO

Respinto

Sopprimere il comma 218.

Conseguentemente, al comma 603, tabella C ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le voci modificate, fino a concorrenza degli oneri.

1.17

VERALDI, COLETTI

Id. em. 1.16

Sopprimere il comma 218.

Conseguentemente, al comma 603, Tabella C ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le voci modificate, fino a concorrenza degli oneri.

1.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere i commi 254 e 255.

1.19

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

Respinto

Sopprimere i commi 269, 270 e 271.

Conseguentemente, sostituire i commi 466 e 467 con i seguenti:

«466. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

467. Per i titoli emessi dallo Stato le disposizioni di cui al comma 466 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.20

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, DETTORI, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Sostituire il comma 336 con il seguente:

«336. A decorrere dall'anno 2006, allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie all'acquisto della prima casa di abitazione è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari, con dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro, da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubblica ed imprese private.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, definisce i criteri per l'accesso al Fondo e i limiti di fruizione dei benefici e provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicazioni demografici e socio-economici riferiti alle condizioni sociali e reddituali delle famiglie di nuova costituzione».

Conseguentemente, sostituire i commi 466 e 467 con il seguente:

«466. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale i cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1981, n. 649;

e) articolo 14 del decreto-legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.21

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 341.

1.22

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

Respinto

Sostituire il comma 358 con il seguente:

«358. A decorrere dall'anno 2006, la dotazione del fondo di cui al comma 357 è stabilita in 3.000 milioni di euro in ragione d'anno».

Conseguentemente, sostituire i commi 466 e 467 con i seguenti:

«466. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

467. Per i titoli emessi dallo Stato le disposizioni di cui al comma 466 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.23

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, COVIELLO, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, DETTORI, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU, CADDEO

Respinto

Al comma 376, sopprimere il secondo periodo.

1.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 400.

Conseguentemente, sostituire i commi 466 e 467 con il seguente:

«466. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostituite sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.13

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, DETTORI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

Respinto

Al comma 410, sostituire le parole: «480 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

Conseguentemente,

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per l'anno 2006, relativi a tutte le voci modificate, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro.

Sopprimere il comma 575.

1.14

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 438 aggiungere il seguente:

«438-bis. Le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo».

1.25

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 439, sopprimere le parole: «così come definito dalla direttiva 2004/35/CE», ovunque ricorrono.

1.26

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 439, secondo periodo, sopprimere le parole: «, oppure eccessivamente oneroso,».

1.27

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 439, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o che ne abbia effettivamente tratto vantaggio».

1.28

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 440, sostituire il primo periodo, con il seguente: «La quantificazione del danno di cui al comma 439 comprende comunque il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale, con riferimento anche al costo necessario per il suo ripristino, fermo restando il rispetto della disposizioni per la quantificazione del danno di cui all'allegato I della predetta direttiva comunitaria».

1.29

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 440, sopprimere il secondo periodo.

1.30

CAMBURSANO

Respinto

Sostituire i commi 466 e 447, con i seguenti:

«466. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

467. Per titoli emessi dallo Stato le disposizioni di cui al comma 466 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 498 a 519.

1.31

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, DETTORI, LEGNINI, PIZZINATO, CASTELLANI, BRUNALE, TURCI, LATORRE, BONAVITA, CAMBURSANO, DE PETRIS, PASQUINI, D'AMICO, LABELLARTE, RIGHETTI

Respinto

Sostituire i commi 466 e 467 con il seguente:

«466. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale ai cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239.

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Conseguentemente, sopprimere i commi 510 e 519.

1.32

BOCO, ANGIUS, BORDON, TURRONI, RIPAMONTI, MARINO, GIOVANELLI, VALLONE, PAGANO, IOVENE, D'ANDREA, GASBARRI, DETTORI, ROTONDO, LIGUORI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Respinto

Sostituire i commi 466 e 467 con il seguente:

«466. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative sulle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Conseguentemente, sopprimere i commi 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593 e 594.

1.33

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Respinto

Sostituire i commi 466 e 447, con il seguente:

«466. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Conseguentemente, sopprimere il commi 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593 e 594.

1.34

TURRONI

Respinto

Sostituire i commi 466 e 447, con il seguente:

«466. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Conseguentemente sopprimere i commi da 597 a 600.

1.35

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, RIPAMONTI, MORANDO, GIARETTA, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, DETTORI, LEGNINI, PIZZINATO, CASTELLANI, BRUNALE, TURCI, LATORRE, BONAVITA, CAMBURSANO, DE PETRIS, PASQUINI, D'AMICO, LABELLARTE, RIGHETTI

Respinto

Sostituire i commi 466 e 467 con il seguente:

«466. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 1.35

Sostituire i commi 466 e 467 con il seguente:

«466. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.37

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 482.

Conseguentemente, alla Tabella C, alle rubriche: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Ministero delle attività produttive, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle voci modificate, fino a concorrenza degli oneri.

1.38

GUBERT

Respinto

Al comma 485 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le competenze in merito delle regioni a statuto speciale di autonomia e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dai rispettivi statuti e dalle loro norme di attuazione».

Conseguentemente fino alla concorrenza delle minori entrate per il bilancio dello Stato e dei Comuni interessati, è aumentato l'importo del canone aggiuntivo unico di cui al successivo comma 486; al comma 492 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle competenze previste dalle leggi costituzionali di approvazione degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle loro norme di attuazione».

1.390

GUBERT

Respinto

Al comma 492, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in quanto compatibili per le regioni a statuto speciale di autonomia, con i loro statuti».

1.41

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 573.

1.42

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, DETTORI, LEGNINI, PIZZINATO, CASTELLANI, BRUNALE, TURCI, LATORRE, BONAVITA, CAMBURSANO, DE PETRIS, PASQUINI, D'AMICO, LABELLARTE, RIGHETTI

Respinto

Sopprimere il comma 575.

1.Tab.C.1

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, DETTORI, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, SOLIANI, CORTIANA, MODICA, TESSITORE, D'ANDREA, MANIERI, MONTICONE, ZAVOLI, CADDEO

Respinto

Alla Tabella C, voce. «Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp: 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp: 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), *apportare le seguenti variazioni:*

2006 + 250.000;

2007 + 250.000;

2008 + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le voci modificate, fino a concorrenza degli oneri.*

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 3613-B. Em. 1.11, Angius e altri	209	206	001	058	147	104	RESP.
2	NOM.	DDL n. 3613-B. Em. 1.13, Angius e altri	215	211	004	057	150	106	RESP.
3	NOM.	DDL n. 3613-B. Em. 1.38, Gubert	215	209	001	058	150	105	RESP.
4	NOM.	DDL n. 3613-B. votazione finale	270	269	000	164	105	135	APPR.
5	NOM.	Disegno di legge n. 3614-B. votazione finale	267	266	000	163	103	134	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0929 del 22-12-2005 Pagina 1

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
ACCIARINI MARIA.C			F	C	C
AGOLIATI ANTONIO	C	C	C	F	F
AGONI SERGIO	C	C	C	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	M	M	M	F	F
AMATO GIULIANO		F	F	C	C
ANDREOTTI GIULIO	F	A	A		C
ANGIUS GAVINO				C	C
ANTONIONE ROBERTO	C	C	C	F	F
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	F	F
AYALA GIUSEPPE MARIA				C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	F	F
BAIO DOSSI EMANUELA			F	C	C
BALBONI ALBERTO	C	C	C	F	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	F	F
BARATELLA FABIO			F	C	C
BARELLI PAOLO				F	F
BASILE FILADELFIO GUIDO	F	F	F	C	C
BASSANINI FRANCO				C	C
BASSO MARCELLO	F	F	F	C	C
BASTIANONI STEFANO				C	C
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	C	C
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	F	F
BATTAGLIA GIOVANNI			F	C	C
BATTISTI ALESSANDRO	F			C	C
BERGAMO UGO	C	C	C	F	F
BETTA MAURO	F	F	F	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	F	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	F	F
BOBBIO LUIGI	C	C	C	F	F
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	F	F

Seduta N. 0929 del 22-12-2005 Pagina 2

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
BONATESTA MICHELE	C	C	C	F	F
BONAVITA MASSIMO	F	A	F	C	C
BONFIETTI DARIA				C	C
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	F	F
BOREA LEONZIO	C	C	C	F	F
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	F	F
BOSI FRANCESCO	C	C	C	F	F
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	F	F
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	C	C
BRUTTI MASSIMO				C	
BRUTTI PAOLO	F	F		C	C
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	F	F
BUDIN MILOS		F		C	C
CADDEO ROSSANO	F	F	F	C	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	F	F
CALVI GUIDO	F	F		C	C
CAMBER GIULIO	C	C	C	F	F
CAMBURSANO RENATO	F	F	F	C	C
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	F	F
CARELLA FRANCESCO				C	C
CARRARA VALERIO	C	C	C	F	F
CARUSO ANTONINO	C	C	C	F	F
CASILLO TOMMASO		F		C	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	F	F
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	C	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO	C	C	C	F	F
CHERCHI PIETRO			C	F	F
CHINCARINI UMBERTO	F	C	C	F	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	F	F
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	C	C

Seduta N. 0929 del 22-12-2005 Pagina 3

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	F	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	F	F
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	F	F
COLLINO GIOVANNI	C	C	C	F	F
COLOMBO EMILIO	M	M	M	M	M
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	F	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	F	F
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	F	F
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	F	F
CORRADO ANDREA	C	C	C	F	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	F	F
COVIELLO ROMUALDO				C	C
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	F	F
CREMA GIOVANNI				C	C
CURSI CESARE	M	M	M	F	F
CURTO EUPREPIO	C	C	C	F	F
CUTRUFO MAURO				F	F
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	F	F
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F		C	C
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	F	F
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO				C	C
DANIELI PAOLO	C	C	C	F	F
DANZI CORRADO	C	C	C	F	F
DATO CINZIA				C	
DEBENEDETTI FRANCO				C	C
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	C	C	C	F	F
DELOGU MARIANO	C	C	C	F	F
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C	F	F
DEMASI VINCENZO	C	C	C	F	F
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	C	C
DE PETRIS LOREDANA	R	R	R	C	C

Seduta N. 0929 del 22-12-2005 Pagina 4

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
DE RIGO WALTER	C	C	C	F	F
DETTORI BRUNO	F	F	F	C	C
DE ZULUETA CAYETANA	F	F	R	C	C
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F		F	C	C
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	F	F
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	F	F	C	C
DONADI MASSIMO		F			
DONATI ANNA	R	R	R	C	C
D'ONOFRIO FRANCESCO				F	F
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	F	F
FABBRI LUIGI	C	C	C	F	F
FALCIER LUCIANO	C	C	C	F	F
FASOLINO GAETANO	C	C	C	F	F
FASSONE ELVIO	F	F	F	C	C
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	F	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	F	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	F	F
FLAMMIA ANGELO	F	F	F	C	C
FLORINO MICHELE	C	C	C	F	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	F	F	C	C
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	F	F
FORMISANO ANIELLO				C	C
FORTE MICHELE	C	C	C	F	F
FRANCO PAOLO	C	C	C	F	F
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	F	F
GAGLIONE ANTONIO			F	C	C
GARRAFFA COSTANTINO		F		C	C
GASBARRI MARIO			F	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	F	F
GIARETTA PAOLO	F	F	F	C	C
GIOVANELLI FAUSTO				C	C

Seduta N. 0929 del 22-12-2005 Pagina 5

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	F	F
GIULIANO PASQUALE	M	M	M	F	F
GRECO MARIO	C	C	C	F	F
GRILLO LUIGI	C	C	C	F	F
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	F	F
GRUOSSO VITO	F	F	F	C	C
GUASTI VITTORIO	C	C	C	F	F
GUBERT RENZO	F	C	F	F	F
GUBETTI FURIO	C	C	C	F	F
GUZZANTI PAOLO	C	C	C	F	F
IANNUZZI RAFFAELE				F	F
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	F	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	F	F
IOVENE ANTONIO	F	F	F	C	C
IZZO COSIMO	C	C	C	F	F
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	F	F
LABELLARTE GERARDO				C	C
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	F	F
LATORRE NICOLA	F		F	C	C
LAURO SALVATORE	M	M	M	M	M
LEGNINI GIOVANNI				C	C
LIGUORI ETTORE				C	C
LONGHI ALEANDRO			F	C	C
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	F	C	C
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	C	C
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C	F	F
MALABARBA LUIGI		F		C	C
MALAN LUCIO	C	C	C	F	F
MANCINO NICOLA	F	F	F	C	C
MANFREDI LUIGI	C	C	C	F	F
MANTICA ALFREDO	C	C	C	F	F

Seduta N. 0929 del 22-12-2005 Pagina 6

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	F	F
MANZELLA ANDREA			F	C	C
MANZIONE ROBERTO				C	C
MARANO SALVATORE	C	C	C	F	F
MARINO LUIGI	F	F	F	C	C
MASCIONI GIUSEPPE	F		F	C	C
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	M	M	M	M	M
MEDURI RENATO	C	C	C	F	F
MELELEO SALVATORE	C	C	C	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	F	F
MICHELINI RENZO	F	F	F	C	C
MINARDO RICCARDO	C	C	C	F	F
MODICA LUCIANO				C	C
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	F	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE				C	C
MONTALBANO ACCURSIO	F	F	F	C	C
MONTI CESARINO	C	C	C	F	F
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F	F	C	C
MORO FRANCESCO				P	P
MORRA CARMELO	C	C	C	F	F
MORSELLI STEFANO	C	C	C	F	F
MUGNAI FRANCO	C	C	C	F	F
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	F	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO		F		C	C
MUZIO ANGELO	F	F	F	C	C
NANIA DOMENICO				F	F
NAPOLITANO GIORGIO				C	C
NESSA PASQUALE	C	C	C	F	F
NIEDDU GIANNI				C	C
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	F	F
NOVI EMIDDIO	C	C	C	F	F

Seduta N. 0929 del 22-12-2005 Pagina 7

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	F	F
PACE LODOVICO	C	C	C	F	F
PAGANO MARIA GRAZIA		F		C	C
PAGLIARULO GIANFRANCO				C	C
PALOMBO MARIO	C	C	C	F	F
PAPANIA ANTONINO	F	F	F	C	C
PASCARELLA GAETANO		A		C	C
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	F	F
PASQUINI GIANCARLO	F	F	F	C	C
PASSIGLI STEFANO				C	C
PASTORE ANDREA	C	C	C	F	F
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	F	F
PEDRINI EGIDIO ENRICO			F	C	
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	F	F
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	F	F
PELLICINI PIERO				F	F
PERA MARCELLO	P	P	P		
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	F	F
PESSINA VITTORIO	C	C	C	F	F
PETRINI PIERLUIGI			F	C	C
PIANETTA ENRICO	C	C	C	F	F
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	C	C
PICCIONI LORENZO	C	C	C	F	F
PILONI ORNELLA	F	F	F	C	C
PIROVANO ETTORE	C	C	C	F	F
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F	C	C
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	F	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	F	F
PROVERA FIORELLO	C	C		F	F
RAGNO SALVATORE	C	C	C	F	F
RIGHETTI FRANCO	F	F	F		
RIGONI ANDREA	F	F	F	C	C

Seduta N. 0929 del 22-12-2005 Pagina 8

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
RIPAMONTI NATALE	F	F		C	C
RONCONI MAURIZIO				F	F
ROTONDO ANTONIO	F	F	F	C	C
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	F	F
SALERNO ROBERTO	C	C	C	F	F
SALINI ROCCO	C	C	C	F	F
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	F	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	F	F
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	F	F
SAPORITO LEARCO		C	C	F	F
SCARABOSIO ALDO	M	M	M	M	M
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C	F	F
SCOTTI LUIGI	C	C	C	F	F
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	F	F
SERVELLO FRANCESCO	C	C	C	F	F
SESTINI GRAZIA	C	C	C	F	F
SILIQINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	F	F
SODANO TOMMASO	F	F	R	C	C
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	C	C
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	F	F
STANISCI ROSA	F	F	F	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	F	F
SUDANO DOMENICO	C	C	C	F	F
TAROLLI IVO	C	C	C	F	F
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	F	F
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	F	F
TOFANI ORESTE	C	C	C	F	F
TOGNI LIVIO				C	C
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	F	F
TONINI GIORGIO	F	F	F	C	C
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	F	

Seduta N. 0929 del 22-12-2005 Pagina 9

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
TREDESE FLAVIO	C	C	C	F	F
TREMATERRA GINO	C	C	C	F	F
TREU TIZIANO				C	C
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	F	F
TURCI LANFRANCO		F		C	C
TURRONI SAURO		R	R	C	C
ULIVI ROBERTO	C	C	C	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	F	F
VALLONE GIUSEPPE	F	F	F	C	C
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	A	A	C	F	F
VEGAS GIUSEPPE	C	C	C	F	F
VENTUCCI COSIMO	C	C	C	F	F
VERALDI DONATO TOMMASO				C	C
VICINI ANTONIO	F	F	F	C	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	C	C
VITALI WALTER				C	C
VIVIANI LUIGI	F	F	F	C	C
VIZZINI CARLO	C	C	C	F	F
ZANCAN GIAMPAOLO	F			C	C
ZANDA LUIGI ENRICO	F			C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	F	F
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	F	F
ZAVOLI SERGIO WOLMAR				C	C
ZICCONI GUIDO	C	C	C	F	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bosi, Colombo, Costa, Corsi, D'Alì, Dell'Utri, Giuliano, Guzzanti, Lauro, Mantica, Massucco, Scarabosio, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Il senatore D'Onofrio ha comunicato che il Gruppo da lui presieduto ha assunto la seguente, nuova denominazione: UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 2^a Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il disegno di legge: Antonino Caruso ed altri. «Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato» (3439-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Governmento, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 dicembre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali», copia dell'ordinanza n. 138T, emessa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30 novembre 2005, (n.61).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11^a Commissione permanente.

Autorità per l'energia elettrica e il gas, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 16 dicembre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 12,

lettera *a*), della legge 14 novembre 1995, n. 481, un documento di segnalazione sui commi 500 e 493 dell'articolo 1 dell'emendamento 1.2000 del Governo concernente la «legge finanziaria» per il 2006 (Atto n. 774).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente.

Assemblea dell'Atlantico del Nord, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, con lettera in data 17 novembre 2005, ha inviato il testo di quattro dichiarazioni e dieci risoluzioni, adottate da quel Consesso durante la 51ª Sessione annuale, tenutasi a Copenhagen nel novembre 2005:

dichiarazione n. 333 sull'Uzbekistan (*Doc. XII-bis*, n. 135);

dichiarazione n. 334 sul Darfur (*Doc. XII-bis*, n. 136);

risoluzione n. 335 sulla tutela e l'integrazione delle minoranze come fattore di stabilità nel Caucaso meridionale (*Doc. XII-bis*, n. 137);

risoluzione n. 336 sulla riduzione dei caveat nazionali (*Doc. XII-bis*, n. 138);

risoluzione n. 337 sull'estensione del finanziamento comune delle operazioni NATO (*Doc. XII-bis*, n. 139);

risoluzione n. 338 sull'elaborazione di una politica transatlantica nei confronti della Cina (*Doc. XII-bis*, n. 140);

risoluzione n. 339 sull'organizzazione di un piano di difesa internazionale contro l'influenza aviaria (*Doc. XII-bis*, n. 141);

risoluzione n. 340 sul rilancio dell'agenda di Doha per lo sviluppo (*Doc. XII-bis*, n. 142);

risoluzione n. 341 sulla trasformazione della NATO e il futuro dell'Alleanza (*Doc. XII-bis*, n. 143);

risoluzione n. 342 sul Kosovo (*Doc. XII-bis*, n. 144);

risoluzione n. 343 sul Belarus (*Doc. XII-bis*, n. 145);

risoluzione n. 344 sulla messa in sicurezza del materiale correlato alle armi di distruzione di massa in Russia (*Doc. XII-bis*, n. 146);

dichiarazione n. 345 sull'eliminazione delle armi e munizioni in eccesso in Ucraina (*Doc. XII-bis*, n. 147);

dichiarazione n. 346 sulle elezioni parlamentari in Azerbaigian (*Doc. XII-bis*, n. 148);.

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Cristiano Gasparetto, di Venezia, e numerosi altri cittadini chiedono la sospensione dei lavori per la realizzazione del progetto MoSE e l'adozione di nuovi provvedimenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (*Petizione n. 1379*).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 21 dicembre 2005)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 179

- ACCIARINI ed altri: sulle nomine in ruolo degli insegnanti (4-09550) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- BASSO ed altri: sulla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari (4-03557) (risp. D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- CAMBURSANO: sui lavoratori del traforo del Frejus (4-08961) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*)
- CASTELLANI: sul risarcimento agli internati militari italiani durante la seconda guerra mondiale (4-09664) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- CICCANTI: sulla crisi di alcuni settori produttivi nel Piceno (4-08660) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
sull'Ente nazionale assistenza magistrale (4-09238) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- COSTA: sul rinnovo contrattuale del personale della scuola (4-08304) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- CREMA: sulla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari (4-03137) (risp. D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sul riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* (4-09001) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

- DE ZULUETA: sull'integrazione dei rifugiati (4-09244) (risp. D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sugli aiuti umanitari per il terremoto nel subcontinente indiano dell'8 ottobre 2005 (4-09567) (risp. BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- GARRAFFA ed altri: su alcuni scioperi alla Fincantieri di Palermo (4-08727) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*)
- GUERZONI: sul Centro di permanenza temporanea di Modena (4-05058) (risp. D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- GUERZONI ed altri: sulla crisi dell'azienda metalmeccanica «Lugli Carrelli Elevatori S.p.A.» (4-08678) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*)
- MALABARBA: sulla situazione dei lavoratori Telecom (4-08390) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*)
sulle libertà sindacali nell'azienda FIAT Sevel S.p.A. (4-08730) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*)
sul servizio di mensa scolastica (4-09358) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
sul rilascio di visti da parte dell'ambasciata italiana in India (4-09533) (risp. BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- MALABARBA ed altri: sulla cassa integrazione guadagni straordinaria dei lavoratori della Postalmarket (4-07922) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*)
- NIEDDU: sul controllo di prodotti alimentari provenienti dall'estero (4-08340) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- PAGLIARULO: sulla situazione dei lavoratori Telecom (4-07692) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*)
- RIPAMONTI: sulla cessazione delle attività di uno stabilimento industriale di Cologno Monzese (4-08862) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*)
- SEMERARO: sul futuro professionale degli ex dipendenti della Belleli di Taranto (4-08712) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*)
- SODANO Tommaso: sulla sicurezza sociale dei lavoratori con contratti a termine nel Mezzogiorno (4-07980) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*)
- SOLIANI: sull'istruzione e l'integrazione degli studenti immigrati (4-09327) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

Mozioni

- FORLANI, COMPAGNA, GUBERT, GABURRO, TONINI, SUDANO, RIGONI, MARTONE. – Il Senato,
vista la risoluzione sul Sahara Occidentale n. RC/586679IT, approvata dal Parlamento europeo il 27 ottobre 2005;

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Sahara occidentale, e in particolare la risoluzione 1598 (2005) del 28 aprile 2005 e la risoluzione 1495 (2003), adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'11 ottobre 2005;

visto l'ultimo rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite al Consiglio di Sicurezza sul Sahara occidentale (aprile 2005);

viste inoltre:

le recenti nomine di un rappresentante speciale e di un inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale;

le sue precedenti risoluzioni sul Sahara occidentale;

considerando:

con profonda preoccupazione le ultime relazioni di Amnesty International e dell'Organizzazione mondiale contro la tortura (OMTC), che riferiscono di gravi violazioni dei diritti umani da parte del Marocco a danno delle popolazioni saharawi;

che le indagini effettuate dalla commissione per l'equità e la riconciliazione sulle persone decedute nei centri di detenzione illegali hanno permesso di accertare il luogo di sepoltura di 57 persone, vittime di sparizioni forzate, di cui 43 saharawi;

plaudendo alla liberazione di tutti i prigionieri di guerra marocchini da parte del Fronte Polisario;

compiacendosi della nomina, da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite, del suo inviato speciale per il Sahara occidentale nella persona dell'Ambasciatore Van Valsum e di Francesco Bastagli in qualità di rappresentante speciale, responsabile della missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara occidentale (MINURSO), il che dovrebbe contribuire a dare nuovo slancio al processo di pace nella regione,

impegna il Governo:

a chiedere alle autorità marocchine di liberare immediatamente tutti i difensori dei diritti umani, Aminattou Haidar, Ali Salem Tamek e altri 35 detenuti politici saharawi, e di fare luce sulla sorte di più di 500 persone saharawi scomparse, ivi inclusi i saharawi scomparsi nel corso di campagne militari;

a chiedere al Marocco e al Fronte Polisario di cooperare pienamente con il Comitato internazionale della Croce Rossa al fine di chiarire la sorte delle persone scomparse dall'inizio del conflitto;

a chiedere al Governo marocchino la protezione delle popolazioni saharawi e il rispetto dei loro diritti fondamentali, segnatamente la libertà di espressione e di circolazione, in conformità della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani;

a sostenere una soluzione giusta e durevole del conflitto del Sahara occidentale, basata sul diritto e la legalità internazionale, in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e in particolare della risoluzione 1495 del 31 luglio 2003;

a chiedere al Regno del Marocco e al Fronte Polisario, agli Stati limitrofi e all'Unione europea di cooperare pienamente con le Nazioni Unite al fine di completare il processo di decolonizzazione del Sahara occidentale;

a sostenere attivamente gli sforzi delle Nazioni Unite per la salvaguardia delle risorse naturali del Sahara occidentale in quanto territorio non autonomo, oggetto di un processo di decolonizzazione, come stipula il parere giuridico (2002) del Vicesegretario generale delle Nazioni Unite per le questioni giuridiche, Hans Corel;

a chiedere alle autorità marocchine di agevolare l'accesso al territorio del Sahara occidentale agli osservatori indipendenti, ai rappresentanti delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani e alla stampa internazionale.

(1-00369)

Interrogazioni

CASTELLANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nei giorni scorsi alcune scosse telluriche, non di scarsa entità, hanno colpito la parte del territorio dell'Umbria coincidente con il Comune di Spoleto e comuni vicini, provocando danni ad immobili pubblici ed a private abitazioni;

che il territorio dello Spoletino vede presenze importanti di opere ed immobili di particolare pregio storico ed artistico che potrebbero essere irrimediabilmente danneggiate se non si provvede prontamente ad interventi di risarcimento e restauro;

che si sono già attivate le procedure per una quantificazione dei danni con il concorso dei Comuni, della Regione, degli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e della protezione civile;

che è diffuso l'allarme tra le istituzioni pubbliche e la popolazione per il possibile, ulteriore deterioramento, a causa delle scosse telluriche, del patrimonio pubblico e privato del territorio, già colpito dal sisma del settembre 1997,

si chiede di conoscere:

se il Governo abbia intenzione di intervenire con la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

se, conseguentemente, intenda destinare alla ricostruzione e al consolidamento degli immobili colpiti una quota del fondo, allo scopo istituito, con il comma 100 della legge finanziaria 2006 in corso di approvazione;

se altrimenti intenda provvedere con fondi da recuperare all'interno dei normali stanziamenti già previsti per la protezione civile e per il Ministero per i beni e le attività culturali.

(3-02414)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TOFANI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* –
Premesso:

che alle 15.20 del 20 dicembre 2005 si è verificata una sciagura ferroviaria nella stazione di Roccasecca, in provincia di Frosinone;

che l'impatto è stato provocato dal diretto interregionale Roma-Campobasso, partito alle 14.15 dalla stazione Termini di Roma, che ha tamponato violentemente il treno regionale Roma-Cassino fermo nella stazione di Roccasecca;

che il bilancio è stato di decine di feriti, alcuni dei quali gravi, e una bambina di otto anni in coma;

che dalle prime indagini sembrerebbe che la stazione di Roccasecca sia dotata del sistema di ripetizione del segnale, per bloccare i treni nel caso in cui i macchinisti non riconoscano il segnale, mentre il treno Roma-Campobasso ne è risultato sprovvisto;

che da alcune dichiarazioni rese da testimoni, nei giorni precedenti all'incidente si sarebbe verificato un guasto all'impianto di segnalazione automatica. Secondo quanto riferito sarebbe emerso che il segnale, che già a due chilometri dalla stazione avverte della presenza di un altro treno sullo stesso binario, anche ieri non avrebbe funzionato, probabilmente a causa del gelo;

che da una nota di agenzia si apprende che il sistema di scambio nella stazione di Roccasecca era difettoso già dalla giornata del 19 dicembre 2005, tanto che il traffico ferroviario era stato bloccato per qualche ora nella primissima mattinata del 20, sebbene la risoluzione del problema avesse consentito il ripristino della linea,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per far luce sulla dinamica dell'incidente;

se non ritenga necessario che vengano accertate eventuali inadeguatezze e carenze strutturali relative alla sicurezza;

se non ritenga opportuna un'indagine attenta e accurata sullo stato della sicurezza, considerato che negli ultimi due anni si sono verificati altri scontri ferroviari con un bilancio tragico, come quello dello scorso gennaio a Crevalcore (Bologna), dove morirono dieci persone;

se la Commissione d'inchiesta già insediata abbia tempi brevi e se si conoscano le risultanze in ogni sua fase.

(4-09915)

PEDRINI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* –
Premesso che:

lo zuccherificio di Casei Gerola, in provincia di Pavia, è l'unico impianto sito in Lombardia e produce il 6% di tutto lo zucchero italiano;

nella campagna 2005 detto zuccherificio ha avuto una potenzialità di 130.000 quintali al giorno, 1.900 coltivatori conferenti, 16.500 ettari coltivati e sono stati lavorati 8.986.500 quintali di bietole;

i dipendenti fissi dello stabilimento sono 109 e gli stagionali 170, l'indotto occupazionale varia dalle 70 alle 100 unità;

considerato che:

l'impianto annovera tra i clienti aziende internazionali, oltre a industrie farmaceutiche e alimentari di grande importanza;

il suddetto impianto serve la produzione bieticola dell'intero Nord Ovest e, grazie alla vicinanza tra produttori e stabilimento, permette un notevole abbattimento dei costi,

si chiede di sapere se, nell'applicazione delle norme europee, il Ministro intenda lasciar chiudere lo zuccherificio di Casei Gerola oppure se intenda dare indicazioni concrete per la continua operatività dello zuccherificio stesso, giacché una sua eventuale chiusura metterebbe a rischio l'economia di quella zona a vocazione agricola e avrebbe notevoli ripercussioni occupazionali su quei comuni che gravitano in quell'area.

(4-09916)

PEDRINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i rapporti con il Parlamento, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* – Premesso:

che in data 11 dicembre 2005 è entrato in vigore il nuovo orario Trenitalia, con conseguente disagio dei pendolari su molte linee ed in particolare sulla linea Milano-Voghera-Genova, dovuto alla soppressione di molti convogli;

che dal 1° dicembre 2005 i macchinisti aderenti ad alcune sigle sindacali hanno indetto una forma di protesta ad oltranza in difesa del diritto alla salute dei lavoratori per costringere Trenitalia a sostituire il pedale Vacma, componente dell'impianto frenante dei treni, tale per cui ogni qualvolta si trovino a dover condurre un convoglio ferroviario dotato di tale pedale essi si rifiutano di far partire il treno;

che tale forma di protesta esaspera la già difficile condizione dei pendolari, che si trovano ad avere i treni soppressi senza preavviso e a volte anche senza alternative;

che il servizio di trasporto offerto da Trenitalia è del tutto inadeguato a causa dei continui e sostenuti ritardi, della sporcizia e mancata pulizia dei convogli, della presenza di zecche, cimici, piccioni e scorpioni, causando un rischio per la salute dei pendolari,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza si intendano intraprendere, soprattutto dopo i recenti tagli alle risorse finanziarie da destinare al sistema dei trasporti, per intervenire nei confronti di Trenitalia per garantire un servizio adeguato alla domanda ed il diritto alla salute di tutte le categorie di lavoratori.

(4-09917)

PEDRINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i rapporti con il Parlamento, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* – Premesso che:

a seguito della privatizzazione selvaggia delle Ferrovie dello Stato voluta dalla passata gestione, con riduzione di decine di migliaia di unità lavorative, scaricando in tal modo su di esse il risanamento della società, e che anche grazie a questi provvedimenti si mette a rischio la sicurezza della collettività;

la vetustà media del materiale rotabile veleggia verso i 30 anni;

ogni anno, in media, circa 500 ore per ogni cittadino vengono perse in un sistema di mobilità interna che non funziona;

secondo l'art. 16 della Costituzione lo Stato deve garantire la libertà di circolazione ai cittadini, e questo non avviene, tra l'altro, né riguardo ai trasporti su rotaia, né a quelli su strada, come da esempi delle ultime settimane,

si chiede di sapere:

quanti siano effettivamente gli incidenti occorsi durante l'anno, compresi quelli che non hanno avuto risalto dai *mass media*;

se corrisponda a verità la notizia che in ogni sede compartimentale vi siano vani pieni di sanzioni non pagate, e perché questo avvenga;

se non si ritenga opportuno intervenire nei confronti di Trenitalia per garantire un servizio adeguato alla domanda e al diritto alla salute di tutte le categorie di lavoratori;

se non si ritenga sia il caso, da parte di Trenitalia, di investire i soldi stanziati per pubblicità di dubbia efficacia, come quella di questi ultimi, giorni in accorgimenti per migliorare la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri.

(4-09918)

FORMISANO, DONADI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini (Palermo) venivano uccisi in un agguato Antonino Agostino e la moglie Ida Castellucci, incinta di una bimba;

Nino Agostino era poliziotto presso il Commissariato San Lorenzo di Palermo;

pochi mesi dopo veniva sequestrato dalla sua casa, vicino Palermo, Emanuele Piazza, ex poliziotto ed investigatore, collega dell'agente Antonino Agostino;

il 16 marzo 1990 Emanuele Piazza veniva trovato ucciso;

da «Il Giornale di Sicilia», «La Repubblica» ed altri giornali che si sono interessati della vicenda emerge che sia Agostino che Piazza svolgevano, oltre al loro lavoro, funzioni anche più delicate di investigazione;

la Procura di Palermo ipotizzò una connessione tra le morti del Piazza, di Agostino e della moglie, e le indagini portarono i PM ad ipotizzare l'esistenza di un misterioso uomo sfregiato, «faccia da mostro»,

che sarebbe apparso in tutti e due gli eventi e che avrebbe potuto, sempre secondo la Procura di Palermo, appartenere ai servizi segreti;

tutto ciò spinse la Procura di Palermo a richiedere al SISDE di fornire la lista dei suoi agenti che alla fine degli anni Ottanta (il periodo dei due omicidi) lavoravano in città;

ma quando le indagini su mafia e servizi deviati stavano finalmente prendendo una strada che avrebbe forse messo in luce le motivazioni di queste morti, i PM si sono visti arrivare dal SISDE non la lista richiesta, ma un laconico documento in cui veniva comunicato alla Procura che la lista non poteva essere fornita in quanto quei nomi sono coperti dal segreto di Stato;

mentre per il processo dell'omicidio di Piazza si conoscono, materialmente, i colpevoli, non i mandanti, per il processo dell'omicidio di Agostino e della moglie non sono mai stati individuati né colpevoli né mandanti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi la necessità di verificare la reale secretazione di questa documentazione richiesta dalla Procura di Palermo;

se, eventualmente gli atti fossero secretati, non ritenga opportuno trovare una soluzione che possa portare i magistrati di Palermo a poter dare delle risposte alle famiglie, che a distanza di anni hanno ancora tante domande, e consegnare alla giustizia i veri responsabili.

(4-09919)

PEDRINI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che l'art. 2 dell'allegato al decreto ministeriale 21 giugno 2004 afferma che le barriere stradali sono poste in opera al fine di realizzare accettabili condizioni di sicurezza;

che l'art 7 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, sancisce: «1. L'ANAS, le società concessionarie di autostrade, le province ed i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti invieranno ogni due anni al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato circolazione e traffico, un rapporto sommario che, sulla base delle esperienze statistiche di esercizio, fornisca indicazioni sulla efficienza e funzionalità delle barriere omologate, segnalando eventuali deficienze rispetto alle caratteristiche previste. 2. Gli altri enti gestori delle strade faranno le medesime segnalazioni, ma senza l'obbligo di cadenza temporale definita. 3. Il Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato circolazione e traffico, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dichiarerà decadute le omologazioni di tipi e modelli che non presentino i requisiti minimi fissati dalle norme aggiornate, ovvero non abbiano dato riscontri positivi nell'impiego; qualora se ne verificano le circostanze, potrà essere attribuita una classe inferiore a quella originaria»;

che l'art. 8 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, afferma: «1. Sono allegate al presente decreto le «Istruzioni tecniche per

la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza». 2. Le suddette istruzioni tecniche saranno periodicamente aggiornate dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato circolazione e traffico, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza maturata e allo stato dell'arte»;

considerato:

che i decreti sopraccitati sono stati emanati al solo scopo di proteggere gli autoveicoli dall'uscita dalla carreggiata, senza tenere in considerazione le modalità tecniche di costruzione al fine di evitare danni alle persone;

che numerosissimi sono stati gli incidenti in cui il veicolo, a causa delle barriere, non è uscito dalla carreggiata, ma il conducente o i trasportati sono deceduti per l'impatto contro il margine superiore delle barriere che, essendo a lama, invece di proteggere è motivo di gravissimi danni;

che tali barriere, così come strutturate nella loro parte superiore, non sono in grado di proteggere eventuali conducenti di motocicli, ciclomotori e velocipedi oltre i trasportati degli autoveicoli, anzi sono causa, proprio per la loro struttura, di gravissimi danni e decessi,

si chiede di conoscere:

i rapporti inviati al Ministro in indirizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto 223 sopra citato e gli eventuali provvedimenti adottati;

quali misure tecniche il Governo intenda adottare per evitare futuri incidenti dovuti alla struttura di tali barriere, le cui modalità di costruzione sono disciplinate da un decreto ministeriale.

(4-09920)

IOVENE. – Ai Ministri dell'interno e della giustizia. – Premesso:

che il 20 dicembre 2005 è stata recapitata alla Direttrice dell'Istituto penitenziario di Vibo Valentia, dott.ssa Rachele Catalano, una busta contenente un proiettile di pistola;

che la busta è stata recapitata per posta presso la casa circondariale sita in località «Castelluccio» di Vibo Valentia;

che non è la prima volta che la dott.ssa Catalano è oggetto delle attenzioni della criminalità organizzata. Anni fa, quando era alla guida dell'Istituto penitenziario di Palmi, ignoti hanno fatto esplodere un ordigno rudimentale contro il portone della sua abitazione;

che recentemente, sempre in Calabria, è stato oggetto di intimidazione il Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, dott. Paolo Quattrone;

che il dott. Quattrone già nel 1989, quando era Direttore del carcere di Reggio Calabria, aveva subito un'altra intimidazione sotto forma di bomba esplosa nella sua abitazione;

che quanto avvenuto è solo l'ultima di una serie di intimidazioni ai danni di esponenti delle istituzioni calabresi;

considerato:

che la dott.ssa Catalano è alla guida della casa circondariale di Vibo Valentia da circa tre anni;

che nella casa circondariale di Vibo Valentia con la direzione della dott.ssa Catalano si sono promosse una serie di iniziative a carattere sociale e culturale, si è positivamente registrata la crescita del numero dei corsi scolastici e dei loro partecipanti (elementari, medie, ITC e agroambientale) nonché l'avvio dei corsi di formazione professionale per le qualifiche di giardiniere, di esperto di refrigerazione e di informatica volti a facilitare un reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Anche le attività culturali e sociali, grazie alla presenza ed all'attività del volontariato vibonese, si sono moltiplicate, dando vita ad un laboratorio teatrale, alla pubblicazione di un periodico realizzato dai detenuti, all'ampliamento della biblioteca, ad un laboratorio di ceramica con l'avvio di alcune borse lavoro a cui andrà ad aggiungersi l'avvio di vere e proprie lavorazioni industriali integrate con quelle di altri istituti penitenziari della Regione e finanziate dalla cassa delle ammende;

che il sistema penitenziario è uno snodo fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata ed alla sua efficacia;

che in Calabria continuano a verificarsi da molti mesi gravi episodi intimidatori nei confronti di esponenti delle istituzioni, amministratori locali, di rappresentanti politici e operatori economici,

si chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare per garantire l'azione e la sicurezza della direttrice della casa circondariale di Vibo Valentia, dott.ssa Rachele Catalano, accertare le responsabilità degli autori dell'intimidazione ed assicurarli alla giustizia.

(4-09921)

DE PAOLI. – *Ai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'ambiente e per la tutela del territorio e per la funzione pubblica.* – Premesso:

che, con delibera n. 89 del 14-09-2002, la Giunta comunale di Cortemaggiore (Piacenza) ha affidato l'incarico per la predisposizione di una variante generale al piano regolatore generale (PRG), motivata da richieste di privati ed imprese che chiedono la classificazione di una serie di aree come zone produttive;

che tra le richieste c'era anche quella, prot. n. 5635 del 24-07-02, del cognato del vicesindaco e assessore, sig. Ivo Tacchini, che riveste anche la carica di consigliere comunale a Cortemaggiore;

che il vicesindaco ha votato la delibera di giunta comunale n. 89/02 di incarico per la variante;

che il vicesindaco ha votato anche la delibera di consiglio comunale n. 5/03 di adozione della variante al PRG in cui è inclusa la classificazione richiesta anche dal cognato con lettera prot. 5635/02;

che il vicesindaco ha votato poi anche la delibera n. 12/04 di approvazione della variante al PRG;

che il 9-06-04 la provincia di Piacenza, a seguito di segnalazioni, censurava la classificazione di alcune aree, tra cui anche quella richiesta dal cognato del vicesindaco, evidenziando anche il contrasto delle precedenti votazioni con l'art. 78 del Testo unico 267/2000 e per carenza di

verifiche idrauliche e conformità al PAI nella zona Careco, oggetto di classificazione;

che il 22-07-04 il vicesindaco votava di nuovo la delibera di giunta comunale n. 68/04 per riclassificare, con un nuovo studio idraulico, le aree appena censurate dalla Provincia, in cui era inclusa anche quella richiesta con lettera prot. 5635/02;

che il 26-11-04 il Comune adottava una nuova variante specifica per classificare ancora le aree appena censurate dalla Provincia;

che il 2-04-05 il vicesindaco votava la delibera di giunta comunale n. 22 per approvare l'atto di indirizzo di incarico professionale all'architetto per l'adeguamento del PRG al PAI, come richiesto dalla Provincia per le aree oggetto di nuova adozione variante specifica al PRG nella quale era incluso l'accoglimento della richiesta prot. 5635/02;

che il 12-05-05 il vicesindaco votava di nuovo l'integrazione al disciplinare d'incarico per la valutazione di rischio idraulico necessaria per la variante specifica al PRG e nella delibera di giunta comunale n. 39 del 12-05-05 è citato testualmente, in premessa, che il fine dell'incarico è la necessità di «accelerare le pratiche necessarie all'ottenimento dell'approvazione della variante specifica al PRG relativamente all'ampliamento della zona produttiva posta in località Careco»;

che il 19-05-05 il vicesindaco vota di nuovo la delibera di consiglio comunale n. 7/05 e la delibera di consiglio comunale n. 8/05, riferita all'approvazione della valutazione del rischio idraulico dell'intero territorio comunale, documento richiesto dalla provincia di Piacenza perché allegato fondamentale per l'approvazione della variante specifica per zone Careco in cui è inserita la richiesta con lettera prot. 5635/02,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti abbia attivato il Prefetto di Piacenza a seguito della segnalazione di Italia Nostra del 7-06-2004;

quali azioni le autorità competenti territorialmente intendano adottare nei confronti del vicesindaco di Cortemaggiore che, ripetutamente, ha votato in violazione dell'art. 78 del Testo unico 267/2000 e dell'art. 18 del regolamento del Consiglio comunale di Cortemaggiore;

se risulti quali provvedimenti intenda adottare la Giunta provinciale di Piacenza sulla variante specifica al PRG, attualmente agli atti della Provincia, alla luce delle puntuali segnalazioni effettuate sui reiterati comportamenti del comune di Cortemaggiore in violazione dei dettami previsti dal Testo unico 267/2000.

(4-09922)

MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Leonardo Assicurazioni srl gestisce l'agenzia generale Ina –Assitalia Milano da circa da anno;

la Leonardo Assicurazioni srl in data 12 dicembre 2005 comunicava con lettera alle R.S.A. di aver avviato la «procedura per la riduzione

di personale, ex articoli 4 e 24, legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni»;

la Leonardo Assicurazioni srl sosteneva che si era determinata una situazione negativa nell'organizzazione delle attività e nell'intera struttura organizzativa dell'Agenzia generale. In tal senso il 9 maggio 2005 fu presentato a tutti i dipendenti un piano riorganizzativo che prevedeva il nuovo assetto organizzativo dell'agenzia;

l'organico attuale dell'agenzia risulta essere di 126 dipendenti; la Leonardo Assicurazioni srl afferma che il personale in esubero ammonterebbe a 35 unità, che dovrebbero essere avviate al licenziamento;

già nel 2004, a seguito di incentivi, 29 dipendenti dell'agenzia generale Ina – Assitalia Milano furono esodati,

si chiede di sapere:

se non si ritenga grave che la Leonardo Assicurazioni srl, dopo un anno appena di gestione dell'Agenzia generale Ina-Assitalia Milano, possa ricorrere alla legge 223/91 annunciando 35 licenziamenti;

se non si concordi che i cosiddetti piani di riorganizzazione aziendali, quale quello proposto dalla Leonardo Assicurazioni srl per l'agenzia generale Ina-Assitalia Milano, si svelano esclusivamente in tagli al personale;

quali provvedimenti si intendano intraprendere per garantire l'occupazione ed evitare i possibili licenziamenti all'Agenzia generale Ina – Assitalia Milano.

(4-09923)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e *7^a Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) riunite:

3-02414, del senatore Castellani, su alcune scosse telluriche che hanno colpito il territorio dell'Umbria.

